



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 8 del 20 Febbraio 2019

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 07.12.2018, N. 960

Linea d'Azione IV.1.1.a: Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori). Approvazione integrazione Strumento di Attuazione Diretta (SAD) - codice SB05 - per l'utilizzo delle risorse del PAR FSC pari ad € 550.000,00 per il progetto "Potenziamento del Depuratore nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore" e per la modifica del Soggetto Attuatore del progetto "Collettore rivierasco nel Comune di Francavilla al Mare". 6

DELIBERAZIONE 28.12.2018 N. 1021

L.R. 11.02.1999 n.6 - Accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali. 21

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

DETERMINAZIONE 28.12.2018, N. DPH/231

PAR FSC 2007/2013 - Linea d'Azione I.3.3.a "Elevare il grado di attrattività turistica territoriale mediante la realizzazione, conservazione e valorizzazione di hub culturali (aree archeologiche, musei, teatri e sale polivalenti in edifici monumentali o storici, beni storici ed architettonici) attrattori di domanda turistica e ad alto valore aggiunto nonché mediante azioni e interventi di valorizzazione della montagna e delle risorse naturali in genere" Accordo di Programma Quadro "rafforzato" Beni Culturali sottoscritto il 13 gennaio 2016. Differimento dei termini di realizzazione degli interventi 50

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL' ARIA, S.I.N.A. E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 07.12.2018, N. DPC025/415

L.R. 54/83 e s. m . e i. - Autorizzazione Proroga Determinazione Dirigenziale n. DI8/34 del 01/06/2015 - Cava di ghiaia in località "PIANURA VOMANO" - Comune di MORRO D' ORO (TE) - Ditta D.I.S. PROJECT s.r.l. 54

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 29.11.2018, N. DPD019/255

Revoca dell'attività di primo acquirente a carico della ditta "Azienda agri zootecnica Sambucoli Imbiso srl" (CUA 01430430668) - Decreto 7 aprile 2015 (dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari) 56

DETERMINAZIONE 29.11.2018, N. DPD019/256

Revoca dell'attività di primo acquirente a carico della ditta "Gocce di latte by Iannone Società a responsabilità limitata semplificata" (CUA 07865460724) - Decreto 7 aprile 2015 (dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari) 58

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD021/86

Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) - Approvazione Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Tipo di Intervento 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Aree crateri sisma 2016/2017 e Aree colpite dalle eccezionali nevicate del gennaio 2017 60

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

DETERMINAZIONE 19.10.2018, N. DPF009/53

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. nei confronti della Società Fonte Nuova s.r.l., per la realizzazione di un laboratorio di Analisi Cliniche e Microbiologiche nel Comune di Sulmona (AQ). 123

DETERMINAZIONE 19.10.2018, N. DPF009/54

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Starbene s.r.l., per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica Medica nella struttura sanitaria sita nel Comune di Scoppito (AQ). 126

DETERMINAZIONE 24.10.2018, N. DPF009/55

Società Medilab s.r.l. autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di un'apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico, ai sensi del D.p.r. 542/1994 e ss.mm.ii., presso la struttura sanitaria, denominata "Medilab Centro Medico Diagnostico", sita nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ). 129

DETERMINAZIONE 06.11.2018, N. DPF009/57

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società "Poliambulatorio Sanitario Fioessenza s.r.l.", per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica Medica e di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia, nella struttura sanitaria sita nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). 131

DETERMINAZIONE 16.11.2018, N. DPF009/59

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Mimosa s.r.l.s., per la realizzazione di un poliambulatorio, costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Specialistica Chirurgica, nel Comune di Cepagatti (PE). 134

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF009/69

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Unisanitas s.r.l., per la realizzazione di un poliambulatorio, costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Ambulatori di Specialistica Chirurgica, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ). 137

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF009/70

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Unisanitas s.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di

Diagnostica per Immagini di I Livello, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ). 140

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF009/71

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. Mastropasqua Leonardo, per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica Chirurgica nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara.143

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ

SERVIZIO ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE 02.08.2018, N. DPG010/79

PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 Obiettivo. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Piano Operativo 2018-2020 - Intervento n. 16 "Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS - Mobilità sostenibile - Edizione 2018 - Approvazione Avviso e prenotazione risorse. 146

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGITICA

SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE PESCARA

Tabella relativa alle licenze di attingimento rilasciate nell'anno 2018 dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara 190

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA, IGINE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Avviso pubblico per la nomina di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale - Teramo 191

COMUNE DI PENNE

Variante al PRG - Via Verrotti in zona B3. 194

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Approvazione Variante Specifica al vigente P.R.G. 195

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 07.12.2018, N. 960

Linea d'Azione IV.1.1.a: Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori). Approvazione integrazione Strumento di Attuazione Diretta (SAD) - codice SB05 - per l'utilizzo delle risorse del PAR FSC pari ad € 550.000,00 per il progetto "Potenziamento del Depuratore nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore" e per la modifica del Soggetto Attuatore del progetto "Collettore rivierasco nel Comune di Francavilla al Mare".

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 898 del 10 novembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FSC per il periodo di programmazione 2007/2013, recepito dal CIPE con deliberazione n. 103 del 23/12/2015;

CONSIDERATO CHE:

- con la D.G.R. n. 870 del 22/11/2018 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2018/2020. Variazioni per iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Programma PAR FSC 2007/2013 e Riserva Premiale" e correlata D.G.R. n. 871 del 22/11/2018 relativa alla Variazione Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020, con la quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio di entrate e disperse derivanti da assegnazioni vincolate sui pertinenti capitoli di entrata 4400 e di spesa 152100/2 per l'importo complessivo di € 1.199.708,02;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 311 del 17/05/2016 avente ad oggetto: "Programma Attuativo Regionale FSC Abruzzo 2007-2013 - Aggiornamento Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione di cui alla D.G.R. n.710/2012, Allegato A" è stato approvato l'aggiornamento del Manuale dell'Organismo di Programmazione e Attuazione;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 878 del 17/12/2012 ad oggetto "Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007/2013) - Policy "Ambiente e territorio" - Linea d'Azione IV.1.1.a: "Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori) - Modalità di attuazione: SAD (Strumento di Attuazione Diretta) - Delibera di individuazione delle modalità di selezione degli interventi da finanziare", pubblicata su BURA Ordinario n. 4 del 30/1/2013;
- le DD.GG.RR. n. 318 del 29/04/2013 e n. 482 del 28/06/2013 con le quali sono stati prorogati i termini per la presentazione dei progetti di cui alla D.G.R. 878/2012, rispettivamente, al 30-6-2013 e al 31 -7-2013, pubblicate sul BURA Ordinario n. 19 del 22/5/2013 e n. 29 del 21/8/2013;

- la D.G.R. n. 22 del 13.01.2014 ad oggetto: “Disposizioni sul rafforzamento della Disciplina relativa alla Attuazione, al Monitoraggio ed alla Verifica degli interventi finanziati con i FSC di cui alla deliberazione CIPE n. 14/2013”;
- la D.G.R. n. 196 del 24.3.2014 (BURA Ordinario n. 15 del 16.04.2014) ad oggetto “Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007/2013) - Policy “Ambiente e territorio” - Linea d’Azione IV.1.1.a: Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori) - Modalità di attuazione: SAD (Strumento di Attuazione Diretta) – Approvazione graduatoria provvisoria progetti finanziati”, per un importo di € 75.214.020,00;
- la D.G.R. n. 380 del 19.5.2014 ad oggetto: “Rettifica e integrazione D.G.R. n. 196 del 24.3.2014 ad oggetto: “Programma del FSC (ex FAS 2007/2013)- Policy Ambiente e Territorio - Linea d’Azione IV.1.1.a: “Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)- Modalità di attuazione SAD – Approvazione graduatoria provvisoria progetti finanziati” con la quale, a parziale rettifica e integrazione della D.G.R. 196/2014, è stato approvato l’Allegato 1/bis “Graduatoria provvisoria dei finanziamenti concessi ex D.G.R. 878/2012” confermando gli importi assegnati;
- la D.G.R. n. 552 del 05/09/2014, con la quale è stato approvato il SAD – codice SB05- , a valere sulla Linea di azione IV.1.1.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 “Approvazione degli Strumenti di attuazione Diretta – SAD inerenti il Programma FSC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d’Azione IV.1.1.a: Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori) e le Risorse premiali FSC - ODS (S-10 e S-11) ex delibera CIPE 79/2012 e dello Schema di Concessione” per l’utilizzo di risorse totali di euro 84.755.817,61 di cui fondi FSC 2007/2013 pari ad euro 75.214.020,00 e di cofinanziamento da parte dei soggetti gestori pari a euro 9.541.797,61;
- D.G.R. n. 660 del 14/10/2014 ad oggetto “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Proposta di programmazione delle risorse regionali residue 2007 - 2013 originariamente assegnate al PAIn - quota Mezzogiorno. Inserimento linee di azione nel PAR FSC”;
- D.G.R. n. 638 del 28/08/2015 ad oggetto “PAR FSC Abruzzo 2007-2013: Rimodulazione del Programma ai sensi della deliberazione CIPE n. 21/2014”;
- la D.G.R. n.725 in data 09.09.2015 recante “Integrazione SAD - Linea Azione IV.1.1.a. (idrico-fognario-depurazione) approvato con D.G.R. 552/2014 resa esecutiva con D.G.R. 799/2014 e 44/2015 a seguito di riprogrammazione risorse ex PAIn giusta D.G.R. n. 660 del 14.4.2014 - Interventi in Comune di Castel di Sangro - Comune di Ofena - Comune di Pescara - Comune di Carsoli - risorse destinate euro 3.275.000,00”;
- la D.G.R. n. 898 del 10.11.2015 ad oggetto: “Modifica D.G.R. n. 638 del 28.07.2015” con la quale è stata definitivamente approvata l’assegnazione delle risorse ex-PAIn (per un totale di € 3.275.000,00) alla Linea Azione IV.1.1.a, destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R. 725 del 09.09.2015, tra i quali l’intervento in oggetto per la cui realizzazione è stato individuato il Comune di Pescara quale Soggetto Concessionario;

CONSIDERATO CHE:

- con il progetto di *Potenziamento del Depuratore nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore*, si intende tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato, migliorando la fruibilità e la qualità dei servizi che tali investimenti sono potenzialmente in grado di erogare;
- con Comitato di Sorveglianza del 16/11/2016 è stato autorizzato l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta dell’intervento ABR51-33 “*Macroprogetto 6 Comune di Francavilla al Mare*” per il completamento dell’intervento in oggetto per € 649.708,02;
- con nota prot. n. 173 del 13/02/2018 l’ERSI, Soggetto attuatore dell’intervento ABR51-33 “*Macroprogetto 6 Comune di Francavilla al Mare*”, ha comunicato al Responsabile di Linea di aver provveduto a sottoscrivere una sub-concessione con il Comune di Francavilla al Mare per la diretta realizzazione dell’intervento di completamento, individuandolo quale nuovo Sub-concessionario;

- che nulla osta alla modifica del Sub-concessionario dell'intervento di completamento al progetto ABR5051-33 "Macroprogetto 6 Comune di Francavilla al Mare" in quanto permangono le finalità previste nell'autorizzazione già concessa nel citato Comitato di Sorveglianza del 16/11/2016;

RICHIAMATE le determinazioni del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Abruzzo 2007-2013, avvio della procedura in forma scritta con nota prot. n. RA/182539/18 del 26/06/2018 - chiusura della procedura prot. n. RA/222665/18 del 06/08/2018 e relativo documento istruttorio allegato;

DATO ATTO che con le suindicate determinazioni del Comitato di Sorveglianza è stata approvata la riprogrammazione delle economie provenienti dalla Linea di Azione II.1.1.a "Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi" per € 131.998,67; Linea di Azione VI.1.2.a "Interventi di messa in sicurezza del rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali (con esclusione delle scuole) e degli edifici di proprietà dell'Amministrazione Regionale" per € 416.455,45; Linea di Azione IV.1.1.a "Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)" per € 1.545,88 per l'importo complessivo di € 550.000,00 destinato al seguente progetto: - "Realizzazione di lavori di adeguamento e potenziamento impianto di depurazione Località Praziano" - CUP: F38H18000060002 - Soggetto attuatore ERSI, concessionario del finanziamento, che realizza l'intervento per il tramite del Comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore - costo totale progetto € 550.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013;

DATO, altresì, ATTO che con le suindicate determinazioni del Comitato di Sorveglianza è stata approvata la proposta dal Concessionario ERSI di modifica del Sub-concessionario dell'intervento di "Completamento del collettore rivierasco nel Comune di Francavilla al Mare", CUP: B22E18002650005 - costo complessivo del progetto € 649.708,02 a valere sulle risorse FSC 2007/2013;

ATTESO che in attuazione a quanto previsto dal "Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione e Attuazione", il Responsabile di Linea di Azione stipula con i Beneficiari apposito Atto di concessione nel quale sono definite chiaramente le modalità attuative, le responsabilità e gli obblighi delle parti;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione dei prospetti allegati al SAD, che costituiscono parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), come di seguito elencati, nei quali sono fornite, per ogni progetto, le informazioni previste al paragrafo 2.3.2.2 del "Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione", nonché della D.G.R. n. 22 del 13/01/2014:

- Modello Testata;
- Allegato n. 1 – Programma dei progetti;
- Allegato n. 2 – Relazioni tecniche e cronoprogramma realizzazione;
- Allegato n. 3 – Scheda Progetto;
- Allegato n. 4 – Piano Finanziario;
- Allegato n. 5 – Selezione Controlli

CONSIDERATO che con l'approvazione della presente integrazione al SAD, verranno attivate le procedure per l'inserimento dei progetti nel sistema informatizzato di monitoraggio SGP (Sistema Gestione Progetti), entro la prima scadenza bimestrale utile di monitoraggio e che le tempistiche indicate nei cronoprogrammi, di cui agli Allegati n. 2 e 3, sono assunte come riferimento primario per l'applicazione di eventuali misure sanzionatorie previste dalla deliberazione CIPE n. 14/2013 e recepite dalla Regione con D.G.R. n. 22/2014;

RICHIAMATO lo schema di Atto di concessione approvato con D.G.R. 552/2014 che ha recepito le previsioni di cui alle D.G.R. 878/2012 e 22/2014 in base al quale saranno predisposti i singoli atti di concessione inerenti i progetti finanziati;

VISTA l'istanza inoltrata con nota prot. n. RA/272766/18 del 03/10/2018 con le quali il Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha chiesto all'Organismo di Programmazione/Servizio Politiche

Nazionali per lo Sviluppo il relativo parere afferente l'approvazione della suindicata proposta di integrazione al SAD, di cui in oggetto;

VISTA la nota prot. RA/279446/18 del 10/10/2018 dell'Organismo di Programmazione, con la quale viene trasmesso il parere favorevole all'approvazione della suindicata proposta di integrazione al SAD (**Allegato B**);

DATO ATTO che le risorse finanziarie pari ad € 550.000,00 confluiranno sul capitolo di bilancio n. **152100-2 delle risorse PAR-FSC 2007/2013 LdA IV.1.1.a** *"Spese per la realizzazione di interventi in materia di rischio idrogeologico (e Ciclo Idrico Integrato)" del c.e.f. - Codice Piano dei Conti U 02.03.01.02 "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali"*, risorse che derivano dal riutilizzo di economie provenienti dalla Linea di Azione II.1.1.a *"Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi"* per € 131.998,67; Linea di Azione VI.1.2.a *"Interventi di messa in sicurezza del rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali (con esclusione delle scuole) e degli edifici di proprietà dell'Amministrazione Regionale"* per € 416.455,45; Linea di Azione IV.1.1.a *"Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)"* per € 1.545,88 (Riprogrammazione del Comitato di Sorveglianza del 11/07/2018);

DATO ATTO che il Servizio "Gestione e Qualità delle Acque - DPC024" è incaricato degli adempimenti conseguenti e necessari per attuare la presente deliberazione;

ATTESO che la presente proposta di Deliberazione:

- Afferisce all'attività ordinaria del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, perché rientra nelle competenze affidate con D.G.R. n. 425 del 18/06/2018;
- È validamente assunta per le motivazioni riportate, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di *vacatio* dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16/08/2018;

DATO ATTO CHE:

- il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresse il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;
- il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

DOPO istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 12 comma 1 che stabilisce che *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*;

VISTO altresì, il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA"*;

VISTA la L.R. del 14 settembre 1999, n.77 e s.m.i. recante *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"*

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

- **di approvare** l'integrazione dello Strumento di Attuazione Diretta (SAD) – codice SB05 - Linea di Azione IV.1.1.a: *“Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)”*, per l'utilizzo delle risorse del PAR FSC di € 550.000,00 per il progetto denominato: *“Realizzazione di lavori di adeguamento e potenziamento impianto di depurazione Località Praziano”* del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore;
- **di approvare** l'integrazione dello Strumento di Attuazione Diretta (SAD) – codice SB05 - Linea di Azione IV.1.1.a: *“Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)”*, per l'utilizzo delle risorse del PAR FSC di € 649.708,02 per il progetto denominato: *“Intervento di completamento del Collettore rivierasco nel Comune di Francavilla al Mare”*;
- **di approvare** le modifiche ai prospetti allegati del SAD, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), come di seguito elencati e nei quali sono fornite, per il progetto, le informazioni contemplate nel paragrafo 2.3.2.2 del citato Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione:
 - Modello testata
 - Allegato n. 1 Programma dei progetti
 - Allegato n. 2 Relazioni tecniche e cronoprogramma realizzazione
 - Allegato n. 3 Scheda Progetto
 - Allegato n. 4 Piano Finanziario
 - Allegato n. 5 Selezioni e controlli;
- **di dare atto** che le risorse finanziarie pari ad € 550.000,00 confluiranno sul capitolo di bilancio n. **152100-2 delle risorse PAR-FSC 2007/2013 LdA IV.1.1.a** *“Spese per la realizzazione di interventi in materia di rischio idrogeologico (e Ciclo Idrico Integrato)”* del c.e.f. – Codice Piano dei Conti U 02.03.01.02 *“Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali”*, risorse che derivano dal riutilizzo di economie provenienti dalla Linea di Azione II.1.1.a *“Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi”* per € 131.998,67; Linea di Azione VI.1.2.a *“Interventi di messa in sicurezza del rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali (con esclusione delle scuole) e degli edifici di proprietà dell'Amministrazione Regionale”* per € 416.455,45; Linea di Azione IV.1.1.a *“Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)”* per € 1.545,88 (Riprogrammazione del Comitato di Sorveglianza del 11/07/2018).
- **di stabilire** che a seguito dell'approvazione della presente integrazione al SAD, verranno attivate le procedure per l'inserimento dei progetti nel sistema informatizzato di monitoraggio SGP (Sistema Gestione Progetti) entro la prima scadenza bimestrale utile di monitoraggio e che le tempistiche indicate nei cronoprogrammi, di cui agli Allegati n. 2 e 3, sono assunte come riferimento primario per l'applicazione di eventuali misure sanzionatorie previste dalla deliberazione CIPE n. 14/2013 e recepite dalla Regione con D.G.R. n. 22/2014;
- **di pubblicare** la presente deliberazione sul BURA e su sito della Regione Abruzzo – sezione Avvisi.
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, all'Organismo di Programmazione del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo della Giunta regionale.

Segue Allegato

ALLEGATO A



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC024

SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Strumento di Attuazione Diretta

Linea d'Azione IV.1.1.a Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)

n° progetti: 2

Fondi PAR FSC - Linea di Azione IV.1.1.a

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 1.199.708,02 Risorse co-finanziamento: € 0,00 Costo totale del SAD: € 1.199.708,02

PAR FSC Abruzzo 2007-2013

Linea di azione IV.1.1.a

Direzione regionale titolare del SAD: DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI- DPC024

SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Responsabile della Linea di Azione: Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

DESCRIZIONE ALLEGATI:

- ALLEGATO 1 - Programma dei progetti
- ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo
- ALLEGATO 3 - Scheda Progetto
- ALLEGATO 4 - Piano finanziario
- ALLEGATO 5 - Selezioni e controlli



ALLEGATO 1 - Programma dei progetti

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d'Azione IV.1.1.a Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)

codice identificativo Linea di azione PAR FSC: IV.1.1.a

Codice SAD: SB05 (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 2

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 1.199.706,02 - Risorse co-finanziamento: € 0,00 - Costo totale dei SAD: € 1.199.706,02

n° Intervento/ Progetto	TITOLO Progetto	CLUP	Soggetto Attuatore	Contenuto del finanziamento (tema di riferimento ricerca)	Risorse PAR FAS	Contenzamento	Finile del finanziamento (co-finanziamento)	Stato della progettazione (tra procedure definitive disponibili)
20150051-84	Realizzazione di lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio di tutta la zona a valle del capoluogo di Franchi al Mare (C/1)	PIA-2010050002	ES1 / Comune di San Valentino in Abruzzo Citerno	Realizzazione di lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di tutta la zona a valle del capoluogo di Franchi al Mare (C/1)	556.000,00	0,00	556.000,00	Progettazione definitiva
20150051-85	Completamento del collettore fognario di Franchi al Mare (C/1)	022E1800550005	ES1 / Comuni di Franchi al Mare	Completamento del collettore fognario di Franchi al Mare, iniziato alla fine del 2014, per la parte relativa al tratto di lunghezza di circa 1,5 km, in località "Valle Anzica"	649.706,02	0,00	649.706,02	Progettazione definitiva - Esecuzione
TOTALI								
					1.199.706,02	0,00	1.199.706,02	1.199.706,02

Il responsabile di linea
Dott.ssa Stefania Di Giuseppe

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione: Direttiva FSC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d'Azione IV.1.1.a Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)
 codice identificativo Linea di azione PAR FSC IV.1.1.A Codice SAD: SADS (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)
 n° totale dei progetti: 2

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 1.199.708,02. Risorse co-finanziamento: € 0,00 Costo totale del SAD: € 1.199.708,02

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRS0051-65	Completamento del collettore riviasco di Francavilla al Mare (CH)	932E18007650005	Riviera a nord del fiume Alento	ERSI/ Comune di Francavilla al Mare	€ 649.708,02

Descrizione:
 Il presente intervento riguarda il completamento del collettore riviasco nel Comune di Francavilla al Mare, finalizzato alla riduzione della portata gravante sull'impianto di depurazione "Pretraro". Un lotto di tale collettore è già stato eseguito, sulla scorta di progetto esecutivo redatto da altro tecnico, nel tratto compreso tra le traversi Rillo e Feltrino, per una lunghezza complessiva di 1.532 m. Poiché l'opera realizzata non consente il trasferimento del carico eccedente dal depuratore di "Pretraro" a quello di "Valle Anzuca", stante la grave condizione d'inquinamento della fascia costiera compresa tra Pescara e Francavilla, in data 26.10.2015 Polichè l'opera realizzata non consente il trasferimento del carico eccedente dal depuratore di "Pretraro" a quello di "Valle Anzuca", stante la grave condizione d'inquinamento della fascia costiera compresa tra Pescara e Francavilla, è stato finanziato il presente progetto di completamento. La nuova condotta si articolerà in due tronchi: tronco 1, da via Canto Nuovo a Via Gizzo (a gravità), tronco 2, da Via Gizzo a Via della Rinasuta (in pressione).

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):
 Con il presente progetto di completamento, si renderà funzionale l'impianto di trasporto fognario finalizzato alla riduzione del carico del depuratore "Pretraro", attraverso il trasferimento di parte del carico sul nuovo impianto di "Vale Anzuca".

Cronoprogramma realizzativo

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA		ANNO 2016												ANNO 2017												ANNO 2018												ANNO 2019											
	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																																		
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																																		
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA	01-09-18	30-set-18																																																
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	01-09-18	30-set-18																																																
5 PROCEDURA DI GARE	30-set-18	31-dic-18																																																
6 ESECUZIONE LAVORI	01-09-19	31-mag-19																																																
7 OTTURANDO	01-09-19	31-ago-19																																																
8 FINANZIARIA	30-09-19	30-09-19																																																

Responsabile di Linea
 Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

ALLEGATO 3 - Scheda progetto

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d'Azione IV.1.1.a Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)

codice identificativo Linea di azione PAR FSC: IV.1.1.A Codice SAD: 5805 (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 1.199.708,02 Costo totale del SAD: € 1.199.708,02

Intesa: ABRUZZO
Strumento: SAD Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)
Responsabile Strumento: Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

Codice Progetto: ABR58051-64
C.U.P.: F38H18000060002
Titolo Progetto: Realizzazione di lavori di adeguamento e potenziamento impianto di depurazione Località Praziano
Settore Progetto: Servizio idrico
Tipo Progetto: Realizzazione di opere pubbliche
Localizzazione: Regione Abruzzo

Provincia Pescara
 Comune Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine		Longitudine	
Gradi	Secondi	Gradi	Secondi
42	28,16	13	36,22
	Primi		Primi
14		59	

Responsabile Progetto: Geom. Antonio Mastrodicasa
Destinatario del finanziamento del progetto: REGIONE ABRUZZO
Soggetto Programmatore: REGIONE ABRUZZO
Soggetto Attuatore: ERSI / Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore
Soggetto Realizzatore: Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore

Indirizzo
 Via San Bernardino - 67100 L'Aquila
Indirizzo
 Via San Bernardino - 67100 L'Aquila
Indirizzo
 Via Flume, 4 - 65020 San Valentino in A.C.

Stato Progetto: PROGETTO PRELIMINARE
Attività Finanziaria:
Note:



Versione del:



2 - CRONOGRAMMA DEL PROGETTO

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Iter Procedurale: Attività	Richiesta S/N	Data Inizio		Data Fine	Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva			
Studio di fattibilità	N					
Progettazione Preliminare	S	20-nov-2017		23-set-2018	Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore	
Progettazione Definitiva	S	24-set-2018	30-nov-2018		Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore	
Progettazione Esecutiva	S	1-dic-2018		31-gen-2019	Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore	
Procedure di gara	S	1-feb-2019		31-lug-2019		
Esecuzione Lavori	S	1-ago-2019		31-gen-2020		
Collaudo	S	1-feb-2020		30-apr-2020	CUC	
Funzionalità	S	1-mag-2020		1-giu-2020		
Altre Attività						
Sospensione Lavori: Motivo						
Procedura di Aggiudicazione:						
Gara						
Procedura negoziata						
Attività						
Affidamento lavori						
Data Inizio						
Data Prevista						
Data Effettiva						
31/07/2019						
3 - PIANO FINANZIARIO						
Importo Finanziamento (Euro): 550.000,00						
Anno						
2018						
Fonte						
Stato - Fondo aree sottoutilizzate (FAS/SFC)						
Descrizione della fonte / Estratti del provvedimento						
Dell'ibera CIPE n. 79/2011 - PAR FSC Abruzzo 2007/2013						
Importo Valore						
Importo Valore						
Importo Finanziamento						550.000,00

Nota: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo S.A.D. Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Responsabile di Linea
 Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

ter Procedurale:

Attività	Richiesta S/N	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Previsata	Effettiva	Previsata	Effettiva		
Studio di fattibilità	N						
Progettazione Preliminare	N						
Progettazione Definitiva	S		1-giu-2018		30-set-2018		già disponibile Prog. Def. Esec.
Progettazione Esecutiva	S		1-giu-2018		30-set-2018		Prog. Def. Esec.
Procedure di gara	S		30-set-2018		31-dic-2018		
Esecuzione Lavori	S	1-gen-2019			31-mag-2019		
Collaudo	S	1-giu-2019			30-giu-2019		
Funzionalità	S	30-giu-2019			30-giu-2019		
Altre Attività							CRE



Dispensione Lavori:

Motivo

Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Previsata	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
Procedura Aperta	Affidamento lavori	31/12/2018		Comune di Francavilla al Mare	

ale Finanziamento (Euro): 649.708,02

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2018	Stato - Fondo aree sottoutilizzate (FAS/SFC)	Delibera CIPE n. 79/2011 - PAR FSC Abruzzo 2007/2013	649.708,02

ale Valore (Euro):

Fonte	Importo Valore
Fonte	Importo Valore
Fonte	Importo Valore

nte: I dati della presente scheda risultano indisponibili per la creazione dello Strumento Attuativo SAC. teriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Il Responsabile di Linea

 Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe



ALLEGATO 4 - Piano finanziario per annualità

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Linea d'Azione IV.1.1.a Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)
Codice identificativo Linea d'Azione PAR FSC IV.1.1.a Codice SAO: 5605 (attribuito dall'Ufficio Vicinoraggio)

n° totale dei progetti: 2

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 1.199.708,02 - Risorse cofinanziamento: € 0,00 - Costo totale del SAO: € 1.199.708,02

n° Intervento / Progetto	Piano finanziario annuale PAR FSC ABRUZZO						TOTALE
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Titolo Progetto							
Titolo progetto di adeguamento e potenziamento impianto di depurazione Località: SQUANO	0,00	0,00	0,00	55.000,00	305.000,00	1.100,00	550.000,00
Completamento del collettore sventrato di Francavilla al Mare (CIV)	0,00	0,00	0,00	64.370,80	504.737,22	0,00	649.708,02
	0,00	0,00	0,00	119.370,80	969.737,22	110.000,00	1.199.708,02
							Costo Totale Progetto

[Signature]
 Dott. Eng. Sabrina Di Giuseppe



ALLEGATO 5 - Selezioni e controlli

Strumento di Attualizzazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d'Azione IV.1.1.a Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e ampliamento del Servizio idrico integrato (acquedotti, fognature e depuratori)
 Codice identificativo Linea di azione PAIS FSC IV.1.1.a - Coesive SUD - 905 (distribuito all'Ufficio Manutenzione)

n° tante del progetto: 2

Risorsa PAR FSC 2007/2013 - C.J.U.99/2012 - Bando di finanziamento - C.0.00 - Cosa totale del SUD: C.1.199.705.02

n° Inv. / Prog.	Titolo progetto	CUP	Oggetto del finanziamento (linee di indirizzo, funzioni)	Costo totale del progetto	Indirizzo del settore di selezione	
					sette selezionati	dei soggetti selezionati
0058005_44	Opere di adeguamento e ampliamento impianto di depurazione fognature località Praxano	73B1C8005B0002	Realizzazione di lavori di adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione fognature in località Praxano mediante l'installazione di nuove centrali e rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico della zona	548.000,00	Comitato di Sorveglianza Inv. n. 16/10028/16/DC del 27/12/2016 C/S Inv. n. 16/10028/16/DC del 27/12/2016 C/S Inv. n. 16/10028/16/DC del 27/12/2016	Comitato di Sorveglianza Inv. n. 16/10028/16/DC del 27/12/2016 C/S Inv. n. 16/10028/16/DC del 27/12/2016 C/S Inv. n. 16/10028/16/DC del 27/12/2016
0058005_45	Chiusura definitiva del condotto sversato di Praxano al mare (ICV)	837C13005B0005	Completamento del lotto di opere di chiusura del condotto di Praxano al mare (realizzato nel 2014) mediante la costruzione di un muretto di chiusura "definitivo" attraverso il trasferimento di sabbia dal fondo del canale sversato al mare	849.988,01	C/S Inv. n. 16/10028/16/DC del 27/12/2016 C/S Inv. n. 16/10028/16/DC del 27/12/2016	C/S Inv. n. 16/10028/16/DC del 27/12/2016 C/S Inv. n. 16/10028/16/DC del 27/12/2016
Totale:				€ 1.397.988,01		

ASG
 Il Responsabile di Linea
 Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

Omissis

DELIBERAZIONE 28.12.2018 N. 1021

L.R. 11.02.1999 n.6 – Accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali.**LA GIUNTA REGIONALE****PREMESSO**

- che ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono attribuite interamente alle Regioni con decorrenza 1° gennaio 1999;
- che ai sensi dell'art.2 del Decreto del Ministro delle Finanze del 25.11.1998 n. 418 è stata conferita alle Regioni la facoltà di avvalersi, per quanto attiene il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche, di concessionari e soggetti abilitati alla riscossione in possesso dei requisiti di cui al comma 2° del citato art. 2;
- che con la L.R. 11 febbraio 1999 n.6 "Norme in materia di tasse automobilistiche" e successive modificazioni ed integrazioni la Regione Abruzzo ha disciplinato la materia;
- che l'articolo 2 della Legge Regionale L.R. 11-2-1999 n. 6 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali" dispone che la Regione Abruzzo si avvale della collaborazione e consulenza ed è autorizzata alla stipula di apposita convenzione con l'Automobil Club d'Italia (A.C.I.) per l'espletamento di tutte o parte delle attività concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche regionali;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 2 della L. R. 11 febbraio 1999, n. 6, come modificato dalla L. R. 19.3.2002, n. 2, è stata stipulata, con decorrenza 1.1.2014 e durata quinquennale, apposita convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia per l'affidamento dei servizi in materia di tasse automobilistiche, in scadenza al 31.12.2018

VISTO

- il comma 6 dell'articolo 5 "*Principi comuni in materia di esclusione peraccordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*" del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che individua le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici sia escluso dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, ovvero :
 - a. che l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b. che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c. che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione

RILEVATO:

- che l'Automobil Club d'Italia (A.C.I.) con Legge 20 marzo 1975, n. 70 è stato riconosciuto Ente pubblico non economico;
- che nello Statuto ACI sono individuati e disciplinati, tra l'altro, la costituzione, gli scopi, le attribuzioni e il funzionamento dell'ACI;

RICHIAMATO lo Statuto dell'ACI e, in particolare:

- l'articolo 4, in base al quale l'ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza [...] legale, tributaria [...] ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- l'articolo 5 in virtù del quale l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio:
 - a. il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510;
 - b. i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome;
 - c. tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;

DATO ATTO, altresì,

- che con nota prot 12821 del 18.12.18 l'ACI ha attestato che i servizi oggetto della cooperazione non sono svolti da ACI sul mercato aperto o, comunque, qualora lo fossero, lo sono in misura inferiore al 20% del valore economico totale delle attività svolte da ACI nell'ambito dell'oggetto della presente cooperazione;
- che, per tutto quanto sopra premesso, rilevato e richiamato risultano soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall'articolo 5 comma 6 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50.

CONSIDERATO che l'ACI, Ente pubblico non economico ai sensi della predetta Legge 20 marzo 1975, n. 70:

- dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale, della esperienza pluriennale di gestione del servizio oltre che delle tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio, già svolto ai sensi della prima richiamata convenzione, in corrispondenza con le aspettative regionali;
- può garantire alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, gli Automobile Club locali e la Società in house ACI Informatica SpA, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre che la compatibilità con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;

ESAMINATO lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobilm Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali (All. A), comprensivo della proposta economica (All. B) che quantifica gli oneri a carico delle Regione Abruzzo e dell'atto che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All.C) che formano tutti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

CONSIDERATO, altresì, che

- l'accordo ha durata triennale (1.1.2019 - 31.12.2021) e che, comunque, alla Regione è riservata la facoltà di recedere dopo il primo anno nonché di procedere alla modificazione, integrazione e rinuncia, di una o più delle attività affidate all'ACI;
- che le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico;

RILEVATO che in base a quanto previsto dalla proposta economica dell'accordo la spesa risulta composta:

1. da una quota fissa annuale – soggetta a rivalutazione - relativa al rimborso costi per la gestione degli archivi regionali, per il supporto al controllo contabile, per il controllo di merito, la gestione delle comunicazioni ai contribuenti e la gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti ivi inclusa la ricezione e pre-istruttoria da parte degli UU.TT.delle istanze di esenzione e rimborso presentate dai contribuenti;
2. da rimborsi spese specifici legati a servizi a consumo, svolti a richiesta della Regione tra i quali i principali sono riferiti alla stampa, notifica e imbustamento di atti giudiziari per l'invio ai contribuenti degli avvisi di accertamento propedeutici all'avvio dell'attività di recupero coattiva della tassa automobilistica regionale;

RITENUTO per tutto quanto sopra espresso,

- di dover approvare lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobil Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali (All. A), comprensivo della proposta economica (All. B) che quantifica gli oneri a carico delle Regione Abruzzo e dell'atto che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All.C) che formano tutti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di dover autorizzare il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione ;

DATO ATTO, inoltre,

- che il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie hanno espresso il loro parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
- che il presente accordo comporta oneri a carico del bilancio regionale la cui copertura finanziaria è assicurata nei limiti dell'integrale stanziamento di competenza del capitolo di spesa 11465/2 "Oneri per la riscossione della tassa automobilistica regionale" delle annualità 2019 e 2020 del bilancio di previsione 2018-2020;
- che il suddetto capitolo di spesa sarà dotato di idoneo stanziamento sulla competenza dell'esercizio 2021 trattandosi di spesa obbligatoria inserita annualmente nell'elenco di cui all'articolo 18 della L.R. 3/2002 come risulta dalla DGR 965/C del 13.12.2018 recante "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Disegno di legge regionale";

DATO ATTO, infine:

- che la presente proposta di deliberazione medesima afferisce all'attività ordinaria di gestione della tassa automobilistica regionale;
- che la presente proposta di deliberazione è validamente assunta per le motivazioni riportate, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018.

Dopo puntuale istruttoria favorevole espressa dagli uffici competenti

UDITO il Relatore;

A voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobil Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali (All. A), comprensivo della proposta economica (All. B) che quantifica gli oneri a carico delle Regione Abruzzo e dell'atto che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All.C) che formano tutti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche regionali comprensivo degli allegati sopra citati costituenti parti integranti e sostanziali del medesimo accordo;
3. **di dare atto** che presente accordo comporta oneri a carico del bilancio regionale la cui copertura finanziaria è assicurata nei limiti dell'integrale stanziamento di competenza del capitolo di spesa 11465/2 "Oneri per la riscossione della tassa automobilistica regionale" delle annualità 2019 e 2020 del bilancio finanziario;
4. **di dare atto** che il suddetto capitolo di spesa sarà dotato di idoneo stanziamento sulla competenza dell'esercizio 2021 trattandosi di spesa obbligatoria inserita annualmente nell'elenco di cui all'articolo 18 della L.R. 3/2002 come risulta dalla DGR 965/C del 13.12.2018 recante "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Disegno di legge regionale";
5. **di pubblicare** l'Accordo di Cooperazione nell'apposita sezione dell'home page istituzionale;

Segue Allegato



Allegato A alla DGR.....

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN
MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

la Regione Abruzzo, con sede in via Leonardo Da Vinci n. 6 L'Aquila, codice fiscale 80003170661, (d'ora in avanti Regione), legalmente rappresentata dal Dott. Fabrizio Bernardini nato a..... il 06.07.1970, Codice Fiscale domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie il cui incarico è stato conferito con D.G.R. 200 del 18.04.2017, autorizzato alla stipula del presente accordo di cooperazione con Delibera della Giunta Regionale n. ___ del _____

e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 004933410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto del medesimo Ente;

premessi

- a) che la Legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che il D.M. n. 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni e al comma 2 che tali attività possono essere affidate alla gestione di un Ente Pubblico in avvalimento;
- c) che ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto l'ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza [...] legale, tributaria [...] ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- d) che ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli

Allegato A alla DGR.....

altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;

- e) che, ai sensi della Legge Regionale L.R. 11-2-1999 n. 6 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali" al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi;
- f) che, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale L.R. 11-2-1999 n. 6 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali" la Regione Abruzzo si avvale della collaborazione e consulenza ed è autorizzata alla stipula di apposita convenzione con l'Automobil Club d'Italia (A.C.I.) per l'espletamento di tutte o parte delle attività concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche regionali;
- g) che con deliberazione n. 865 del 25.11.2013 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia per l'affidamento dei servizi in materia di tasse automobilistiche, convenzione stipulata con decorrenza 1.1.2014 e durata quinquennale, in scadenza al 31.12.2018;
- h) con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ è stato approvato il presente schema di accordo di cooperazione;
- i) che l'ACI, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;
- j) che l'ACI garantisce alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, gli Automobile Club locali e la Società in house ACI Informatica SpA, la gestione delle attività di supporto, nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti, alla riscossione delle tasse nonché del ruolo tributario, le funzioni di controllo e quelle accessorie, nonché i servizi di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre che la compatibilità con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;
- k) che le attività di cui al presente accordo di cooperazione sono svolte dalle Parti ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- l) che sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall'articolo 5 comma 6 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Allegato A alla DGR.....

Articolo 1 Oggetto della Cooperazione

1.1 La Regione e l'ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club provinciali, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura ambientale, delle annesse attività di informazione ed assistenza ai contribuenti, trattazione delle istanze dei contribuenti, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell'ambiente, anche mediante il sinergico aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico.

1.2 Regione ed ACI cooperano per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente comma 1, ognuno per le rispettive attività di competenza, come segue.

1.3 **ACI assicura:**

- a. la digitalizzazione di tutti i processi di gestione del tributo sull'Archivio e la graduale eliminazione dell'uso carta in applicazione del CAD;
- b. la gestione, l'aggiornamento e la bonifica dell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (d'ora in avanti Archivio), quale porzione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e future, sulla base dei dati del Pubblico Registro Automobilistico, dei dati trasmessi dagli Enti certificatori individuati dal D.M. n. 418/98 e degli eventuali dati messi a disposizione dalla Regione;
- c. il supporto alla gestione dei processi di riscossione della tassa automobilistica.
- d. il supporto operativo alla gestione contabile ed al controllo di gestione;
- e. il controllo di merito attraverso l'elaborazione e fornitura dei flussi informatici relativi alle posizioni non in regola con il tributo finalizzati alla riscossione alla scadenza e al recupero bonario degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, la predisposizione e notifica per conto della Regione di atti interruttivi della prescrizione del credito tributario e di atti comunque finalizzati al recupero della tassa automobilistica secondo i tempi indicati dalla Regione;
- f. assistenza pubblica con le proprie strutture provinciali (Unità Territoriali e Automobile Club) e centrali (CATA - Centro Assistenza Tasse Automobilistiche), assicurando l'informazione di carattere generale e specifica sulla tassa automobilistica; l'informazione e l'assistenza ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione, di accesso alle esenzioni, sospensioni concessionari e riduzioni di imposta, ai rimborsi e per la presentazione delle istanze correlate alla gestione del tributo, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni e l'emissione degli atti di recupero della tassa automobilistica;
- g. ai possessori e collezionisti di auto storiche, che ne abbiano titolo, l'informazione, l'assistenza e la tutela per l'accesso alle eventuali riduzioni ed esenzioni di imposta previste dalla legge;



Allegato A alla DGR.....

- h. la fornitura di dati statistici, elaborazioni, relazioni/report informativi periodici o richiesti dalla Regione, atti a fornire informazioni correlate al tributo, con particolare riguardo agli aspetti più strategici della sua gestione;
- i. il mantenimento del presidio stabile istituito presso gli uffici del Servizio Risorse Finanziarie per la collaborazione in tutte le attività connesse alla gestione della tassa automobilistica regionale.
- 1.4 ACI e Regione, al fine di migliorare la capillarità del servizio di assistenza e consulenza ai cittadini sulle tasse automobilistiche, garantiranno agli Studi di Consulenza titolari della licenza rilasciata ai sensi della legge 264/91 ed autorizzati dalla Regione, l'utilizzo delle procedure di gestione e l'accesso all'archivio integrato delle tasse automobilistiche, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (infra assistenza professionale);
- 1.5 **La Regione, in base alle predette attività assicurate da ACI, procederà:**
- a. a definire e ad indicare i tempi per l'emissione delle comunicazioni ed atti da parte di ACI (Note di Cortesia, Avvisi Bonari, avvisi di accertamento, atti interruttivi della prescrizione ed altre comunicazioni da inviare ai contribuenti ritenute necessarie dalla Regione), approvandone i relativi contenuti;
- b. a concordare con ACI i tempi per la formazione e la consegna dei flussi informatici al soggetto/i prestatore del servizio universale titolari di licenza individuale di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 che curerà la consegna e la notifica, secondo le modalità della L. 890/92, degli atti e delle comunicazioni di cui al precedente punto a;
- c. a definire e comunicare ad ACI, oltre che al gestore dell'archivio nazionale della tassa automobilistica, la data di chiusura delle regolarizzazioni delle posizioni non in regola con il tributo, ai fini dell'inibizione dei pagamenti sui citati archivi ed al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il controllo di merito e la formazione dei flussi informatici contenenti le posizioni ancora irregolari, per il recupero coattivo della tassa automobilistica;
- d. a definire e comunicare ad ACI i tempi per la consegna dei flussi informatici contenenti le posizioni non in regola con il tributo, ai fini dell'espletamento delle successive fasi di propria competenza necessarie per il recupero del tributo (consegna al Concessionario/Agente della Riscossione delle liste di carico/minute di ruolo al fine di consentire allo stesso Concessionario/Agente la notifica delle ingiunzioni/cartelle esattoriali ai contribuenti interessati);
- e. ad autorizzare ACI all'eventuale definizione delle memorie difensive presentate dai contribuenti a cui siano stati notificati atti di recupero oltre che delle istanze di rimborso e di riconoscimento del diritto di esenzione;
- f. ad adottare, dopo aver effettuato un controllo a campione sulle lavorazioni di cui al punto precedente, con esito positivo, i provvedimenti amministrativi di chiusura delle relative istruttorie;
- g. a definire e chiedere ad ACI i dati in suo possesso e le correlate relazioni riferite alla gestione della tassa automobilistica e all'andamento del tributo;
- h. a supportare ACI, nella raccolta a termini di legge dei dati della Posta Elettronica Certificata dei contribuenti obbligati per legge ad avere indirizzo PEC, se rientrano nella disponibilità della Regione e nel rispetto delle norme contrattuali in vigore con il fornitore dei dati;

Allegato A alla DGR.....

- i. fornire ad ACI ogni dato ritenuto utile all'aggiornamento dell'archivio, quando disponibile, nei termini previsti dalla legge;
- j. a fornire ad ACI le autorizzazioni richieste dalla normativa per la tutela dei dati personali;

Articolo 2

La digitalizzazione di tutti i processi di gestione del tributo sull'Archivio e la graduale eliminazione dell'uso carta in applicazione del CAD.

2.1 Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, della ottimizzazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, ACI assicura la digitalizzazione di tutti i processi e le procedure di gestione delle tasse automobilistiche e, in particolare, la formazione, la circolazione e la conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle disposizioni statali e regionali.

2.2 ACI assicura, attraverso l'identificazione digitale dei soggetti interessati, la digitalizzazione dei seguenti processi:

- i. di riscossione e, in particolare, quello di rilascio e conservazione della ricevuta, anche annullate, registrate nell'Archivio;
- ii. di rimborso, esenzione e sospensione di imposta;
- iii. di recupero della tassa automobilistica, per le attività informatiche implementate sull'Archivio. Resta ferma l'esigenza di raggiungere, con le previste comunicazioni, anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale;

2.3 ACI, senza ulteriori oneri a carico della regione, compatibilmente con la normativa vigente, renderà operativi per i contribuenti residenti nella Regione Abruzzo i seguenti servizi riconducibili alla gestione fiscale del veicolo, tramite la propria piattaforma per smartphone e altre piattaforme on line:

- a. il Cassetto del Cittadino Automobilista, che contiene e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali storicizzati di competenza del contribuente, a cui lo stesso potrà facilmente accedere previa registrazione sul portale ACI nella pagina Web appositamente costituita. Nel Cassetto, sarà inserita anche la modulistica per comunicare eventuali scostamenti o variazione dei dati dei veicoli associati al suo codice fiscale;
- b. un sistema di notifiche delle scadenze di pagamento del bollo auto dei veicoli di propria competenza, inseriti anche nel Cassetto di cui al precedente punto a);
- c. il pagamento della tassa automobilistica;
- d. senza oneri per la Regione, un sistema di notifiche push, per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili, ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l'iscrizione del Fermo Amministrativo, la radiazione da parte dell'Autodemolitore; la trascrizione dell'Atto di Vendita, quest'ultimo come deterrente contro le frodi).

2.4 Al fine di consentire alla Regione il monitoraggio dello stato di avanzamento dei servizi ACI, trasmetterà ogni tre mesi una relazione illustrativa delle attività di progetto poste in essere, delle funzioni rilasciate e dei benefici conseguiti.

Allegato A alla DGR.....

Articolo 3
Gestione, aggiornamento e bonifica dell'Archivio Integrato delle Tasse
Automobilistiche

3.1 ACI su delega di funzioni aggiorna l'Archivio per conto della Regione, sulla base dei dati giuridici, tecnici e fiscali dei veicoli di proprietà, o in regime di diritto reale di godimento, o in leasing, delle persone fisiche e giuridiche residenti nella Regione Abruzzo, come risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico, dall'Archivio della MCTC e dagli archivi tributari nazionale (oggi SGATA) e regionali e, comunque, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98 e di eventuali altre normative statali e regionali emanate, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98.

3.2 L'archivio è di esclusiva proprietà della Regione Abruzzo, che ne ha la piena ed incondizionata disponibilità. ACI assicura il pieno accesso all'archivio, anche a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione. In tali casi, gli eventuali costi di connessione sono a carico del richiedente. ACI fornisce su richiesta della Regione, con formato da condividere, la replica dell'archivio regionale.

3.3 ACI assicura il costante e tempestivo aggiornamento dell'Archivio in particolare con i dati:

- delle immatricolazioni dei veicoli;
- delle riscossioni;
- dei rimborsi;
- delle esenzioni, riduzioni e sospensioni di imposta;
- degli atti di data certa previsti dalla normative vigenti;
- dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o Province Autonome, a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà;
- cessione in regime di diritto reale di godimento e leasing;
- relativi, in generale, alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte sulla base degli archivi di cui al comma 1.

3.4 L'Archivio è costituito ed aggiornato quale porzione regionale ed integrata del più ampio Archivio Nazionale. ACI garantisce il costante allineamento dei due archivi, compatibilmente con le procedure di aggiornamento e trasferimento dati adottate dal gestore dell'archivio nazionale e assicurandone l'accesso, tramite specifici gestionali, da parte di tutti i soggetti individuati dalla Regione.

3.5 ACI garantisce che l'Archivio è, in linea con la normativa dettata dal CAD, un archivio aperto ed interoperabile ed è strutturato per ricevere i dati dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dalle Camere di Commercio. A questo riguardo, ACI implementerà l'Archivio con i dati della Posta Elettronica Certificata dei contribuenti obbligati per legge ad avere indirizzo PEC, al fine di poterli utilizzare nelle comunicazioni con gli stessi contribuenti.

3.6 I dati contenuti nell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche costituiscono il ruolo regionale della tassa automobilistica. Sulla base di essi sono determinati:

- a) il soggetto passivo di imposta
- b) il periodo di imposta

Allegato A alla DGR.....

- c) il dovuto
- d) le sanzioni e gli interessi
- e) le cause di sospensione e esenzione

3.7 Nell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche, sono impostate le seguenti funzioni, alcune finalizzate anche all'eventuale autonomo utilizzo da parte della Regione:

- a. calcolo del dovuto on line;
- b. controllo di merito per la verifica periodica della regolarità delle posizioni tributarie;
- c. estrazione, per i periodi selezionati, delle posizioni irregolari per insufficiente, tardivo e omesso pagamento;
- d. i software di gestione del tributo e del rapporto con il contribuente quali:
 - i. il software gestionale della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso;
 - ii. il software gestionale dei rimborsi, delle esenzioni e delle sospensioni di imposta;
 - iii. i software di controllo del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione quali: il datawarehouse (finestra sui dati) e il sistema di integrazione delle banche dati su base ontologico semantica di cui al successivo comma 9;
 - iv. il software per l'acquisizione nell'Archivio degli atti di data certa come previsti e disciplinati dalla normativa regionale e statale;
 - v. i software che gestiscono, controllano e registrano gli accessi nell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche secondo i diversi livelli di abilitazione comunicati dalla Regione e adottati da ACI.



3.8 I predetti software gestionali utilizzano sempre le informazioni disponibili sull'Archivio al momento dell'operazione e aggiornano, previo controllo di merito, la base dati in tempo reale

3.9 Per migliorare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale e di gestione della fiscalità e della mobilità dei veicoli, anche ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale e su questi temi favorire forme evolute di cooperazione sul territorio con tutti gli Enti Locali, ACI e Regione Abruzzo potranno cooperare per la realizzazione di un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica, i cui ambiti di intervento, i relativi requisiti tecnici e tempistica, saranno definiti in un documento tecnico congiunto. Le banche dati utilizzate, tra le quali l'Archivio ed il PRA, sono messe a disposizione da ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, e sono trattate nel rispetto delle norme vigenti, esclusivamente per le predette finalità. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle citate finalità, potranno essere messe a disposizione dalla Regione, per il tramite di ACI, agli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguenti attività di competenza. ACI garantisce per tutta la durata del progetto, consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività ed alle azioni di recupero, assicurando altresì informazione ed assistenza con i propri Uffici e gli Automobile Club provinciali.

Allegato A alla DGR.....**Articolo 4****Supporto alla gestione dei processi di riscossione della tassa automobilistica.**

4.1 ACI supporta la Regione, nelle attività di adeguamento e trasferimento delle riscossioni della tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA, mediante il software gestionale pagoBollo, che garantisce la correttezza ed uniformità del sistema di imputazione per competenza e di calcolo del tributo.

4.2 Nelle more del passaggio di tutti gli Studi di Consulenza autorizzati alla riscossione delle tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA, ACI assicura il collegamento dei predetti operatori con l'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche regionali, la produzione dei flussi di rendicontazione e la loro trasmissione alla Regione per la generazione degli SDD per il prelievo degli importi incassati.

4.3 Sono già attivi sul canale pagoPA le riscossioni effettuate: dai PSP accreditati presso AGID mediante il canale ACI tramite Bollonet; e quelle effettuate dalle Delegazioni AACC attraverso i PSP prescelti dalle medesime;

4.4 Fino all'adeguamento dei sistemi informatici e contabili regionali a pagoPA, e comunque non oltre la data stabilita dalle norme vigenti o dalle amministrazioni titolari del tributo, ACI dovrà garantire alla Regione le riscossioni effettuate tramite pagoPA e la relativa riconciliazione con le posizioni tributarie, emettendo lo IUV. I riversamenti degli incassi alla Regione saranno effettuati direttamente dal PSP.

4.5 Nelle more del trasferimento di tutti i soggetti aderenti ai poli telematici collegati con ACI al 31/12/18 e già autorizzati dalla regione, sulla piattaforma pagoPA, ACI dovrà garantire a questi ultimi l'accesso all'archivio regionale per consentire le operazioni di incasso e riversamento, esclusivamente per competenza, della tassa automobilistica.

4.6 L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati tramite pagoPA con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.

4.7 PagoPA si avvale dell'applicativo pagoBollo, sviluppato da ACI e Agid, che consente la riscossione e la ripartizione degli importi incassati per competenza, così come deciso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 24 luglio 2018.

4.8

Articolo 5**Supporto operativo alla gestione contabile ed al controllo di gestione**

5.1 Al fine di supportare la Regione nella gestione contabile del tributo, ACI assicura la contabilizzazione, controllo e messa a disposizione della rendicontazione dei dati di tutte le riscossioni effettuate sull'Archivio Regionale per le quali ACI abbia emesso, in ambiente pagoPA, lo IUV (Identificativo Unico Versamento), come previsto e disciplinato dalla norme vigenti.



Allegato A alla DGR.....

Articolo 6**Controllo di merito -recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche**

6.1 Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata dei dati presenti tra i vari moduli di cui si compone l'Archivio: dati presenti nell'archivio tributario, nell'archivio dei versamenti, nell'archivio delle sospensioni ed esenzioni di imposta, al fine di eseguire il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, il rimborso delle somme pagate in eccedenza o il recupero delle minori somme versate e la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento;

6.2 Le parti cooperano per le attività di recupero del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

6.3 A tal fine, ACI mette a disposizione della Regione sull'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche, per ogni singola posizione tributaria, il dato relativo all'omesso, insufficiente o tardivo pagamento ed il dato relativo alla eventuale compensazione con rimborsi dovuti per gli anni precedenti o per l'anno in corso.

6.4 ACI esegue sull'Archivio la funzione di estrazione dei dati, secondo i tempi indicati dalla Regione Abruzzo, sia in fase di recupero con Avviso bonario, che di Avviso di accertamento o di recupero coattivo, relativi alle posizioni tributarie omesse, insufficienti, tardive.

6.5 Sulla base delle citate estrazioni, ACI, su indicazione della Regione, predispone le comunicazioni di recupero (avvisi bonari, avvisi di accertamento) o di interruzione dei termini prescrizionali, ne garantisce la stampa, l'imbustamento e recapito o notifica privilegiando l'uso della PEC e predispone il flusso da inviare alla Regione per la formazione dei ruoli/liste di carico.

6.6 Sia i dati estratti, che le comunicazioni sono assoggettate da ACI, prima del recapito, a controlli di qualità finalizzati a verificare la correttezza delle richieste rispetto alle risultanze dell'Archivio.

6.7 Le stampe e i testi delle comunicazioni e degli avvisi, sono sottoposti all'approvazione della Regione.

6.8 Per garantire una migliore performance, l'attività di controllo è svolta da ACI, sia in forma automatizzata, che procedendo alla analisi diretta di un congruo numero di posizioni estratte.

6.9 ACI gestisce i mancati recapiti ai fini del controllo sulla esattezza delle informazioni concernenti la residenza o il domicilio utilizzando anche i dati forniti dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (infra ANPR). I dati raccolti sono comunicati ed acquisiti sull'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche.

6.10 A seguito dell'invio degli atti di accertamento, ACI acquisisce e pone a disposizione della Regione i flussi informatici relativi agli esiti delle notifiche e dei pagamenti; le immagini delle notifiche degli avvisi di accertamento, unitamente alle immagini delle copie degli avvisi prodotti, andranno inseriti, a cura di ACI, direttamente sull'Archivio. ACI assicura la custodia degli originali delle ricevute di ritorno degli avvisi di accertamento con relativo esito.

6.11 Tutte le attività di cui ai precedenti commi devono essere svolte, tenendo conto dei termini di prescrizione del tributo.

Allegato A alla DGR.....

Articolo 7**Informazione ed assistenza, attraverso strutture pubbliche (infra assistenza diretta), ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione e recupero.**

7.1 Le Parti, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti all'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria, per prevenire gli errori e ridurre l'applicazione di sanzioni e per la tutela del diritto alla risoluzione delle controversie tributarie, cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di assistenza diretta e gratuita per il cittadino.

7.2 Ai sensi del punto precedente del presente articolo ACI garantisce, tramite le proprie Unità Territoriali e gli Automobile Club la ricezione e la preistruzione (verifica completezza della documentazione allegata e richiesta eventuali integrazioni) delle istanze di rimborso e di esenzione presentate dagli utenti nonché delle memorie difensive presentate dal contribuente a seguito del ricevimento di avviso bonario o di atto accertamento e la loro tempestiva trasmissione alla Regione per la successiva istruttoria e definizione.

7.3 Fermo restando quanto previsto al punto 7.2, ACI, su richiesta scritta della Regione, attraverso le proprie Unità Territoriali, gli Automobile Club Provinciali ed il CATA, effettua l'istruttoria e definisce mediante assegnazione dell'esito le istanze di esenzione e di rimborso. Successivamente alla definizione delle istanze, ACI trasmetterà alla Regione il cartaceo delle pratiche istruite e il relativo file informatico, secondo il formato concordato, per l'inserimento nei propri sistemi informatici. La Regione potrà effettuare controlli a campione sulle pratiche definite da ACI. La Regione provvederà a curare l'attività di predisposizione e comunicazione agli interessati dei provvedimenti di accoglimento/diniego; In caso di eventuali altre esenzioni previste dalle normative vigenti, la Regione ed ACI, ognuno per l'ambito di propria competenza, ne definiranno le relative procedure amministrative, ai fini dell'espletamento di un servizio efficace ed efficiente nei confronti dei contribuenti.

7.4 Fermo restando quanto previsto dal punto 7.2, ACI, su richiesta scritta della Regione, attraverso le proprie Unità Territoriali, gli Automobile Club Provinciali ed il CATA effettua l'istruttoria e definisce mediante assegnazione dell'esito le memorie difensive presentate dal contribuente a seguito del ricevimento di avviso bonario o di atto accertamento.

7.5 Nei casi di cui ai punti 7.3 e 7.4 il termine di trenta giorni per la definizione decorre dalla data di consegna delle pratiche e di comunicazione formale dell'affidamento. Dopo la comunicazione formale dell'affidamento il termine per la definizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza ad ACI da parte dei contribuenti.

7.6 ACI, ai sensi del punto 7.1 garantisce altresì, tramite le proprie Unità Territoriali, gli Automobile Club provinciali, la ricezione e la preistruzione (verifica completezza della documentazione allegata e richiesta eventuali integrazioni) delle sospensioni d'imposta richieste dai soggetti autorizzati alla rivendita di veicoli (esenzioni concessionari); tali imprese dovranno inviare i registri di carico e scarico, il bollettino di pagamento relativo al diritto fisso corrisposto ed altra documentazione necessaria allo scopo, per i veicoli per i quali viene richiesta la sospensione, esclusivamente tramite PEC.

7.7 Eseguite le attività di cui al punto 7.6, senza alcuna richiesta della Regione, ACI provvede, tramite le proprie Unità Territoriali e gli Automobile Club provinciali

Allegato A alla DGR.....

all'acquisizione delle sospensioni d'imposta richieste dai soggetti autorizzati alla rivendita di veicoli (esenzioni concessionari).

7.8 Sempre al fine di garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti, ACI attiva i predetti servizi e le medesime funzioni di assistenza in modalità web consentendo, nell'ambito dei processi di digitalizzazione di cui al precedente articolo 2, la gestione dell'intero processo dalla presentazione della domanda alla trasmissione del provvedimento, in formato digitale.

7.9 L'ACI, inoltre, gestisce un call center on demand, con un numero telefonico, di fax ed e-mail appositamente dedicati. Il call center, fornisce informazioni ed assistenza di carattere generale sulla tassa automobilistica, sui pagamenti, sulle scadenze e gli importi.

7.10 I contribuenti interessati a ricevere le notifiche di scadenza della tassa automobilistica, potranno registrarsi sul servizio ACI di "ricorda scadenza" per ricevere mediante sms e/o posta elettronica, l'avviso di scadenza. A questo riguardo, ACI dovrà garantire la registrazione "on-line" degli interessati e la possibilità di modifica dei dati registrati (nuova targa; nuovo numero telefonico; nuova e-mail, ecc.) sempre attraverso una procedura "on-line" efficace e facilmente accessibile e fruibile dai cittadini.

7.11 E' interesse delle parti garantire continuità ai processi ed ai servizi già oggetto di precedente convenzione; a tal fine, per tutte le attività oggetto di cooperazione, nonché per il supporto operativo alla gestione dei ricorsi in commissione tributaria, ACI assicura il mantenimento del presidio stabile di tre operatori istituito presso gli uffici del Servizio Risorse Finanziarie e la Regione mette a disposizione le postazioni di lavoro ed il materiale strumentale necessario.



Articolo 8 **Assistenza professionale**

8.1 Per garantire la massima capillarità, gli Studi di Consulenza autorizzati all'intermediazione automobilistica ai sensi della legge 264/1991 possono essere autorizzati, anche mediante delega ad ACI, dalla Regione alla erogazione dei servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche (assistenza professionale).

8.2 ACI metterà a disposizione gli applicativi necessari per l'erogazione dei servizi ed in particolare: dei servizi di ricezione ed preistruzione delle istanze di rimborso, delle domande di esenzione e sospensione di imposta, delle contestazioni avverso le richieste di recupero bonario o coattivo, nel rispetto delle attribuzioni esclusive riservate dalla legge ai concessionari e per la bonifica dei dati dell'archivio integrato delle tasse automobilistiche regionale.

8.3 I livelli di abilitazione all'accesso in sola lettura o anche in bonifica all'archivio integrato delle tasse automobilistiche da parte degli Studi di cui al primo comma, è stabilito dalla Regione con proprio provvedimento. Alla data di sottoscrizione del presente accordo di cooperazione restano valide le abilitazioni in essere.

8.4 Il costo dell'assistenza professionale è a carico del cittadino che ne faccia richiesta.

Allegato A alla DGR.....

8.5 La Regione si riserva di emanare un apposito regolamento per la regolamentazione dei servizi di cui ai commi precedenti.

Articolo 9 **Modalità di erogazione dei servizi**

9.1 Le attività sopra descritte sono espletate nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, con l'impegno reciproco di attivare prontamente ogni ulteriore cooperazione necessaria al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati ai cittadini.

9.2 E' fermo il principio in base al quale le parti restano titolari esclusivi del potere e delle prerogative attribuiti loro dalle normative vigenti.

Articolo 10 **Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione**

10.1 La presente collaborazione espletata con l'esercizio di poteri autoritativi ha durata di anni tre decorrenti dal 01.01.2019, senza soluzione di continuità con la Convenzione per l'affidamento dei servizi di riscossione e controllo in materia di tasse automobilistiche regionali in essere, con scadenza al 31.12.2021 salvo eventuali proroghe richieste dalla Regione con contestuale accettazione da parte di ACI.

10.2 E' facoltà della Regione di interrompere unilateralmente l'accordo di cooperazione dopo il primo anno, dandone ad ACI preavviso di almeno 6 mesi.

10.3 Alla scadenza dell'accordo, ACI provvederà a restituire alla Regione o a trasmettere ad altro soggetto pubblico o privato, che potrà essere individuato dalla medesima Regione Abruzzo nell'ambito delle scelte di competenza in materia di gestione del tributo, tutti gli archivi inerenti il presente accordo giacenti o comunque gestiti dalle proprie strutture nonché alla distruzione di eventuali copie di archivi.

10.4 Nel periodo di vigenza del presente Accordo di Cooperazione, nell'ambito dell'eventuale processo di internalizzazione della gestione dell'Archivio tributario delle tasse automobilistiche da parte della Regione, le parti cooperano, su richiesta della Regione, per la gestione in parallelo tra il costituendo archivio delle tasse automobilistiche e l'Archivio di proprietà della Regione, attualmente gestito da ACI. La Regione dovrà rimborsare ad ACI costi sostenuti per la gestione del periodo transitorio, che saranno calcolati sulla base del progetto di migrazione dell'archivio proposto da Regione. Contestualmente non saranno più riconosciuti ad ACI i rimborsi per i servizi via via internalizzati.

10.5 Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si

Allegato A alla DGR.....

trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le parti.

Articolo 11 **Modifiche normative e gestione dell'Archivio**

11.1 Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI provvederà ad assicurare l'adeguamento di Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 12 **Modificazioni delle attività**

12.1 Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

12.2 In caso di rinuncia ad una o più attività, non si procederà al rimborso delle spese vive sostenute per la quota parte di costo corrispondente.


12.3 In caso di modificazione o integrazione di una o più attività previste nel presente accordo di cooperazione, si procederà ad una separata riquantificazione dei relativi costi.

Articolo 13 **Formazione ed aggiornamento del personale**

13.1 Allo scopo di garantire agli automobilisti ed ai contribuenti la soddisfazione delle aspettative e servizi e prestazioni efficienti ed affidabili, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture pubbliche coinvolte, anche mediante la formazione e l'aggiornamento del personale e degli operatori adibiti alla gestione dei rapporti con l'utenza compreso il personale regionale.

Articolo 14 **Rimborso costi**

14.1 Il presente accordo di collaborazione non viene a configurarsi come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, con esclusione, quindi, di qualsiasi forma di erogazione di



Allegato A alla DGR.....

corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati.

14.2 Eventuali ulteriori attività di collaborazione richieste a integrazione del presente accordo di cooperazione saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

14.3 Il dettaglio dei costi associati alle attività disciplinate nel presente accordo, ivi incluse quelle a specifica richiesta regionale, se non diversamente previsto, è riportato nell'Allegato 1 al presente accordo di cooperazione, che ne costituisce altresì parte integrante.

14.4 I costi sono stabiliti in:

- COSTI FISSI ANNUALI PARI A 1.214.201 EURO oltre IVA se ed in quanto dovuta, che sono riconosciuti ad ACI, per ogni singolo anno solare di gestione, per il dettaglio dei quali si rimanda alla tabella "Rimborso costi fissi annuali" e relative note a pagina 1 Allegato 1;
- COSTI A CONSUMO oltre IVA se ed in quanto dovuta, per il dettaglio dei quali si rimanda alla tabella "Rimborso costi a consumo" e relative note a pagina 1 dell'Allegato 1;

14.5 Il valore del rimborso dei costi di cui all'Allegato 1 è assoggettato ad aggiornamento annuale, a partire dal 1 gennaio successivo alla decorrenza del presente accordo, in relazione all'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) rilevati da ISTAT.

14.6 Sono compresi nel rimborso dei costi fissi annuali le attività di ricezione e preistruttoria delle istanze di esenzione e rimborso nonché delle memorie difensive presentate dai contribuenti a seguito del ricevimento di avviso bonario o di atto di accertamento nonché la ricezione, lavorazione e acquisizione delle istanze di sospensione richieste dai soggetti autorizzati alla rivendita di veicoli (esenzioni concessionari) erogate da ACI ai sensi del precedente articolo 7 (assistenza diretta).

14.7 Sono rimborsate a consumo le attività di istruttoria e definizione delle istanze di esenzione e rimborso nonché delle memorie difensive presentate dai contribuenti a seguito del ricevimento di avviso bonario o di atto di accertamento se espressamente affidate dalla Regione ad ACI.

14.8 Le attività di assistenza erogate dagli Studi di Assistenza autorizzati di cui al precedente articolo 8 (assistenza professionale) sono interamente a carico del richiedente.

14.9 Ove eventuali nuove disposizioni normative abbiano diretta incidenza e rilevanza in termini di spesa sulle attività oggetto del presente accordo, in aumento o in diminuzione, le parti ridefiniranno gli importi stimati ai fini del rimborso ad ACI dei costi sostenuti.

14.10 In caso di proroga della durata dell'Accordo o di anticipata rescissione, i costi saranno, rispettivamente, corrisposti o decurtati dal totale della quota fissa annuale in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione; sarà assicurato il rimborso dei costi dei servizi a consumo resi.

14.11 Per il servizio di istruzione e definizione delle istanze di rimborso, delle istanze di esenzione e delle contestazioni e memorie difensive avverso gli atti di recupero, qualora delegate ai sensi del punto 14.7, il rimborso delle spese vive sostenute sarà corrisposto in base al numero delle pratiche lavorate correttamente da ACI. La pratica si considera correttamente eseguita da ACI qualora gli esiti dell'istruttoria siano coerenti con la documentazione presentata dal contribuente e quella eventualmente già agli atti.

14.12 Per il servizio di stampa, imbustamento e recapito il rimborso delle spese vive sostenute è riconosciuto per ogni atto prodotto e consegnato per il recapito, oltre IVA se dovuta.

14.13 Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso delle spese vive sostenute.



Allegato A alla DGR.....

Articolo 15

Modalità di rimborso dei costi

15.1 Il rimborso dei costi sostenuti da ACI per le attività oggetto del presente accordo o comunque richieste da Regione avviene sulla base dei valori riportati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente accordo.


15.2 Sulla base di note predisposte da ACI, debitamente dettagliate, la Regione provvede al trasferimento delle somme richieste e sostenute da ACI, le quali non costituiscono un pagamento inteso come adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica, ma un mero rimborso dei costi imputabili, direttamente o pro-quota, alla cooperazione svolta nei confronti della Regione Abruzzo.

15.3 Il rimborso di cui ai punti precedenti avviene entro 30 giorni dal ricevimento della note di cui al comma precedente, al fine di consentire a Regione la verifica della rendicontazione presentata; eventuali richieste di rettifica potranno essere oggetto di sistemazione sui successivi rimborsi.

15.4 Nell'ipotesi di mancata liquidazione nei termini pattuiti dei rimborsi di cui al precedente comma 2, ACI potrà interrompere il servizio sino alla corresponsione di quanto dovuto, oltre gli interessi di legge.

Articolo 16

Obblighi a carico dell'ACI



16.1 L'ACI si impegna a mantenere indenne il personale della Regione, responsabile del trattamento dei dati nell'esercizio delle proprie funzioni, dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della specifica normativa da parte dell'ACI medesimo.

16.2 L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo di cooperazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.

16.3 Le cause di forza maggiore sollevano l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a darne immediata notizia alla Regione, con il mezzo più rapido, non appena abbia conoscenza di tali eventi.

16.4 L'ACI sarà responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile;

16.5 L'ACI, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge 190/2012 e succ. modifiche, ha approvato e pubblicato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Il Responsabile Anticorruzione dell'ACI è Direttore del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione con sede in Via Marsala, 8 Roma.

16.6 Il personale di ACI Informatica e di ACI, ivi incluso quello in servizio presso le UU.TT. e gli AC che collabora per l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo di cooperazione è

Allegato A alla DGR.....

reso edotto degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e si impegna a rispettarne le disposizioni.

Articolo 17 **Obblighi a carico della Regione**

17.1 La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi con l'adeguato standard di qualità e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento.

17.2 Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nella materia oggetto del presente accordo, la Regione concorderà con l'ACI i tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, nel precipuo interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

Articolo 18 **Obblighi in materia di protezione dei dati**

18.1 Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta Regionale.

18.2 Il Titolare tratta i dati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del RGDP per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il medesimo titolare.

18.3 ACI è "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

18.4 I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato 2).

Articolo 19 **Organismi di gestione della cooperazione**

19.1 Le Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione istituiscono una Commissione Paritetica, con apposito atto amministrativo adottato dal Direttore della Direzione Risorse e Organizzazione della Regione Abruzzo. Essa è formata da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti di ACI. I rappresentanti possono farsi coadiuvare di volta in volta dalle professionalità richieste dall'ordine del giorno.

19.2 La Commissione ha compiti propositivi e di verifica dello stato di attuazione del presente Accordo di cooperazione, la loro rispondenza ai livelli di servizio dichiarati. Può formulare alle parti firmatarie del presente Accordo, proposte di miglioramento ed ottimizzazione ed evidenziare le criticità che dovessero manifestarsi nella esecuzione del presente accordo di cooperazione, sia tra le parti, che in danno dei cittadini nell'interesse dei quali le parti perseguono i loro obiettivi istituzionali.

Allegato A alla DGR.....

19.3 La Commissione Paritetica viene convocata di norma una volta ogni tre mesi e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità, secondo le relative regole di funzionamento ed è convocata dal coordinatore che redige altresì l'ordine del giorno ed il verbale della riunione. I rappresentanti designati da ACI, devono essere comunicati alla Regione, per l'adozione del relativo atto amministrativo istitutivo, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione.

Articolo 20

Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

20.1 Al fine di eseguire le attività previste dal presente accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa delle attività, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.

20.2 Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente accordo di cooperazione.

20.3 La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura delle attività.

20.4 I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Articolo 21

Tributi Aggiuntivi

21.1 Il presente accordo di cooperazione si applica anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.

Articolo 22

Difficoltà nell'esecuzione delle attività

22.1 Qualora una delle parti riscontri difficoltà nella esecuzione dei servizi disciplinati nel presente accordo di cooperazione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'altra tramite PEC o raccomandata a. r., l'immediato ripristino delle condizioni stabilite.

Allegato A alla DGR.....

Articolo 23
Allegati

23.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione l'Allegato 1) - Prospetto Rimborso dei costi e l'Allegato 2) - Nomina responsabile del trattamento dei dati personali.

Articolo 24
Foro competente

24.1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo di cooperazione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di L'Aquila con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 25
Spese di registrazione e imposte di bollo

25.1 Per il presente Accordo di cooperazione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.

25.2 Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente. Le imposte di bollo del presente Accordo, sono a carico di ACI.

Articolo 26
Norme finali

26.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo di cooperazione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta

Per la Regione
Il Direttore del Dipartimento Risorse e
Organizzazione
Dott. Fabrizio Bernardini
Documento firmato digitalmente

Per l'Automobile Club d'Italia
Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani
Documento firmato digitalmente

FILED under 2011

Acc. 1 ALLO SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE

Abruzzo Prospetto Rimborso Costi Riepilogo offerta

Anni 2019 2021

Costi in Euro al netto di IVA

Rimborso costi fissi annuali (1)

Servizi a forfait	Servizi	Personale	Totale
1) Gestione degli archivi regionali	366.562	93.720	460.282
2) Supporto controllo contabile e di gestione	22.075	45.540	67.615
3) Controllo di Merito	183.550	24.420	207.970
4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti	22.075	24.420	46.495
5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	122.165	309.674	431.839
Totale (1)	716.427	497.774	1.214.201

(1) Soggetto a rivalutazione annuale - vedi accordo di cooperazione

Rimborso costi a consumo

Servizi a consumo	Unità di misura	Costo unitario
Gestione delle memorie difensive per ruoli esecutivi (1) (3)	N. pratiche istruite	13,00
Ricezione, istruzione definizione presso UUTT, AACC e CATA delle istanze di rimborso, richieste di esenzione e sospensione di imposta e delle contestazioni avverso gli avvisi bonari e ingiunzioni di pagamento (1)(3)	N. pratiche istruite	13,00
Stampa Imbustamento Spedizione avvisi bonari e avvisi pre e post scadenza (2)	N. questionari	0,60
Stampa , imbustamento e notifica Atti Giudiziari (2)	N. invii	8,50
Atti Giudiziari CAD (4)	N. invii	6,60
Stampa, imbustamento e recapito raccomandate a/r (2)	N. invii	4,90
Spedizione comunicazione esiti avvisi bonari e note di cortesia (2)	N. questionari	0,60
Messaggi sms e mail Ricorda La Scadenza	N. invii	compreso nel forfait

(1) Soggetto a rivalutazione annuale - vedi accordo di cooperazione

(2) Valori indicativi. Le tariffe possono variare in base al peso, alla distanza, all'uso del colore ed al numero di fogli e stampe speciali. Verrà sempre applicato il costo riconosciuto ai fornitori maggiorato delle spese generali pari al 20%

(3) Se affidati integralmente alla gestione di ACI

(4) Si applica sempre l'importo stabilito dal fornitore del servizio oltre le spese, se prevista, di archiviazione ottica.

Anni uomo impiegati

Servizio	Coordinam.	Inform.	Backoffice	Totale
1) Gestione degli archivi regionali	0,05	-	1,35	1,40
2) Supporto controllo contabile e di gestione	0,05	-	0,60	0,65
3) Controllo di merito	0,05	-	0,30	0,35
4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso	0,05	-	0,30	0,35
5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	0,25	-	2,49	2,74
Totale	0,45	-	5,04	5,49



Abruzzo

Anni 2019 2021

Servizi

Costi in Euro al netto di IVA

Costi fissi

1) Gestione degli archivi regionali

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	1,30	69.300	90.090		90.090
Attività di gestione informatica				325.546	325.546	
Digitalizzazione	quota	1		38.711	38.711	
Missioni e formazione				2.305	2.305	
Totale				460.282	366.562	93.720

2) Supporto controllo contabile e di gestione

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,30	69.300	20.790		20.790
Attività di gestione informatica				22.075	22.075	
Attività di assistenza	a/p	0,30	70.400	21.120		21.120
Totale				67.615	22.075	45.540

3) Controllo di merito

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,30	69.300	20.790		20.790
Attività di gestione informatica				183.550	183.550	
Totale				207.970	183.550	24.420



4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,30	69.300	20.790		20.790
Attività di gestione informatica	a/p			22.075	22.075	
Totale				46.495	22.075	24.420

5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti (1)

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,25	72.600	18.150		18.150
Attività di backoffice	a/p	1,20	70.400	84.480		84.480
Assistenza front office	a/p	1,29	55.000	70.950		70.950
Call Center (2)				136.094		136.094
Attività di gestione informatica				112.925	112.925	
Missioni e Formazione				9.240	9.240	
Totale				431.839	122.165	309.674

(1) Le UUTT assicurano la ricezione della pratica, la verifica della documentazione e la trasmissione alla regione per la successiva definizione, fatto salvo quanto previsto alla nota tre della pagina precedente.

(2) Il Call center assicura assistenza on demand al telefono e via mail e svolge le stesse funzioni di assistenza di una Unità Territoriale ACI. Il Call Center (detto anche CATA) interviene anche nelle ipotesi di arretrato delle UUTT e nelle attività che richiedono il contatto con l'utenza. Il call center inoltre opera anche come assistente degli Studi di Consulenza.



[Digitare qui]



Allegato C alla DGR

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'AUTOMOBILE CLUB
ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 28
DEL RGDP**

PREMESSO

- Che ai sensi del Regolamento per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 - approvato con D.G.R. 337 del 24.05.2018 - l'Ente Regione Abruzzo, rappresentato ai fini del Regolamento europeo General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679 (di seguito indicato con "RGDP") dal Presidente pro tempore, è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati automatizzate o cartacee;
- Che con riferimento all'attività di gestione della tassa automobilistica regionale oggetto dell'accordo di cooperazione di cui il presente atto costituisce allegato quale parte integrante e sostanziale, il Titolare tratta i dati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del RGDP per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il medesimo titolare;
- Che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Regolamento di cui alla predetta D.G.R. 337 del 24.05.2018, il Titolare *"provvede a nominare quale responsabile del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Ente Regione, relativamente alla banche dati gestite da soggetti esterni in virtù di convenzioni, di contratti o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali"*

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo Legale Rappresentante, il quale

NOMINA

L'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani - *Responsabile del trattamento dei dati personali*" ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD.

1. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'accordo di cooperazione;
2. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. I dati saranno trattati, all'interno di ACI, soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sarà cura di ACI autorizzare i suddetti soggetti al trattamento dei dati ed istruirli, per iscritto, al trattamento dei dati conforme alle norme vigenti ed alle direttive impartite dalla Regione. Il personale dipendente o i collaboratori incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno assicurare la massima riservatezza.

[Digitare qui]

Allegato C alla DGR

3. Nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti, ACI è, inoltre, tenuta a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare deve:
 - a. trattare i dati secondo il principio di liceità, conformemente alle disposizioni del RGDP, nonché alle disposizioni del Codice Civile e secondo il principio di correttezza
 - b. adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di back up o di restore, di un piano di Disaster Recovery e di Business Continuity, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura e dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, secondo quanto disposto dall'art. 28 con rinvio all'art. 32 del RGPD 2016/679;
 - c. nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - d. tenere in forma scritta un registro dei trattamenti svolte per conto della Regione, anche in formato elettronico, e metterlo a disposizione dell'Autorità Garante qualora lo richieda, così come previsto dall'art. 30, par. 2 del RGPD 2016/679;
 - e. permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione o da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
 - f. assistere la Regione nell'adozione delle misure atte ad eliminare o ridurre i rischi, qualora il trattamento richieda da parte della Regione l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment - DPIA);
 - g. informare la Regione senza ingiustificato ritardo di qualsiasi violazione dei dati (data breach) sia venuto a conoscenza;
 - h. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge ed interagire con il Garante in caso di richieste di informazioni od effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità;
 - i. assistere la Regione in tutte le questioni rilevanti ai fini di legge, fornendole supporto e accesso a tutte le informazioni necessarie a dar seguito:
 - alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati,
 - alla segnalazione delle violazioni dei dati personali,
 - alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,
 - alla consultazione preventiva;
 - j. attuare procedure di verifica periodica dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare alla Regione e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - k. distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali agli interessati, secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal titolare, per dare seguito a specifiche richieste degli interessati stessi;



[Digitare qui]

Allegato C alla DGR

1. distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
4. Con il presente atto, il Titolare del trattamento conferisce autorizzazione scritta generale e formale al Responsabile del trattamento a ricorrere a eventuali, ulteriori Responsabili del trattamento (Responsabili di secondo livello), nella prestazione del servizio. Il Responsabile del trattamento si impegna a selezionare gli eventuali Responsabili di secondo livello tra soggetti che forniscano garanzie sufficienti sulla possibilità di attuare misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà degli Interessati dal trattamento assegnatigli; Il trattamento dei dati da parte dei Responsabili di secondo livello intervenuti, dovrà realizzarsi nell'ambito di un rapporto contrattuale o altro atto giuridico idoneo, concluso con il Responsabile del Trattamento, che imponga i medesimi obblighi ed istruzioni previsti nel presente atto.
5. I dati raccolti dal responsabile del trattamento dati, inoltre, devono essere:
 - esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
 - pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
 - completi contemplando, nello specifico, il concreto interesse del Titolare con il diritto del soggetto interessato;
 - non eccedenti rispetto allo scopo perseguito;
 - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
6. L'ACI indica come Responsabile della Protezione dei dati il Presidente e Legale Rappresentante Ing. Angelo Sticchi Damiani - con sede in via Marsala 8, 00185 ROMA.
7. Solo in caso di inadempimento dei presenti obblighi o condotte difformi o contrarie rispetto alle legittime istruzioni della Regione, ACI risponde per i danni cagionati a terzi dal trattamento dei dati ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679, se non prova che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile o di aver adottato tutte le misure prevedibilmente idonee al fine di evitare il danno stesso.
8. Al fine di garantire il risarcimento effettivo nei confronti dell'interessato, se ACI risulta responsabile del danno causato in ragione della mancata osservanza degli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o per aver agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento, dovrà rispondere per l'intero ammontare del danno.



Per la Regione Abruzzo

Il Presidente vicario

On.le Giovanni Lolli

[Digitare qui]

Allegato C alla DGR

(sottoscritto con firma digitale)

Per accettazione

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

(sottoscritto con firma digitale)

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

DETERMINAZIONE 28.12.2018, N. DPH/231

PAR FSC 2007/2013 – Linea d’Azione I.3.3.a “Elevare il grado di attrattività turistica territoriale mediante la realizzazione, conservazione e valorizzazione di hub culturali (aree archeologiche, musei, teatri e sale polivalenti in edifici monumentali o storici, beni storici ed architettonici) attrattori di domanda turistica e ad alto valore aggiunto nonché mediante azioni e interventi di valorizzazione della montagna e delle risorse naturali in genere” Accordo di Programma Quadro “rafforzato” Beni Culturali sottoscritto il 13 gennaio 2016. Differimento dei termini di realizzazione degli interventi

IL DIRETTORE

VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/2007 e s.m.i., recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” che stabilisce i criteri e ripartisce le somme per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il Fondo per lo sviluppo e la coesione;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali che all’art. 4 dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 assume la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC);

VISTA la Delibera CIPE n. 57 del 1 dicembre 2016, recante: “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013 – deliberazione n. 21/2014: posticipo della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate.”, nella quale si legge: “... che, data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti sono previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse.”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 710 del 29 ottobre 2012 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR-FAS Abruzzo 2007-2013";
- n. 311 del 1° maggio 2016 con la quale è stato aggiornato il "Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione e Attuazione";

EVIDENZIATO che la D.G.R. n. 898/2015, con la quale viene approvata la rimodulazione del PAR FSC Abruzzo 2007/2013, al par. 5.7.2 relativo ai flussi finanziari verso i beneficiari, stabilisce tra l'altro che “le uscite di cassa a favore del beneficiario ovvero del soggetto realizzatore/fornitore del bene o servizio dovranno essere effettuate:

- entro il 31 dicembre 2017 nel caso di interventi/progetti inseriti in Strumenti di Attuazione Diretta;
- non oltre il triennio successivo alla conclusione dell'esecuzione finanziaria dei Programmi Comunitari per gli interventi inseriti in APQ”;

CONSIDERATO che le scadenze dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della Delibera CIPE n.166/2007 non sono più coerenti con quelle fissate da ultimo per le OGV e che i termini attuali di scadenza del PAR FSC Abruzzo 2007-2013 sono ormai prossimi;

VISTA la D.G.R. n. 838 del 27 dicembre 2017 recante “Indirizzi per il differimento dei termini di proroga” che nel prendere atto delle indicazioni fornite dalla succitata Deliberazione CIPE n. 57 del 1 dicembre 2016 dispone:

- “ 2. di riconoscere la possibilità di differimento dei termini di realizzazione delle singole iniziative entro il limite massimo del 50% della tempistica originaria (es: se un progetto prevedeva una tempistica realizzativa di 24 mesi, la proroga – qualora ne ricorrano i presupposti opportunamente valutati dal responsabile di Linea – potrà essere eventualmente riconosciuta per un massimo di ulteriori 12 mesi); restano, comunque, fermi gli atti di differimento dei termini già adottati dalla Giunta Regionale e richiamati nelle premesse;
3. di stabilire che, in caso di concessione di proroga, sarà necessario predisporre il nuovo cronoprogramma, assunto con apposito atto di variazione del relativo provvedimento di concessione del finanziamento, da comunicare al Soggetto attuatore, nonché, per opportuna conoscenza, all’Organismo responsabile della Programmazione (OdP);
4. di dare mandato a ciascun Responsabile di Linea di effettuare il monitoraggio ed il controllo sul rispetto dei nuovi cronoprogrammi, il superamento dei quali potrebbe comportare eventuali misure di definanziamento;
5. di autorizzare, pertanto, i Responsabili di Linea, per quanto di competenza, a valutare le specifiche esigenze dei bandi/avvisi pubblici, concessioni di finanziamento e/o contratti in essere, e concedere, caso per caso su richiesta dei soggetti attuatori, nuovi termini per la conclusione delle operazioni anche in deroga alle prescrizioni ivi formulate, tenendo anche conto della necessità di assicurare coerenza con i tempi previsti all’atto dell’approvazione del finanziamento, delle esigenze organizzative connesse alla rendicontazione da parte dei soggetti attuatori e ai controlli di primo livello da parte degli uffici regionali preposti, e dell’esigenza di assicurare tempestività ai processi di attuazione e rendicontazione del PAR FSC 2007/2013 per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;”;

CONSIDERATO che il Servizio Beni e Attività Culturali/DPH003, centro di responsabilità degli interventi ricompresi nell’ambito della Linea di Azione I.3.3.a, sulla base di detti indirizzi operativi della DGR n.838/2017, ha provveduto a richiedere, ai Soggetti Attuatori, con nota/circolare, una relazione illustrativa dello stato di realizzazione del progetto con la precisazione del termine massimo previsto per la richiesta alla Regione di erogazione del saldo finale;

CONSIDERATO che il Responsabile di Linea di Azione I.3.3.a, effettuando verifiche sulla concessione di finanziamento sottoscritta e seguiti gli indirizzi per il differimento dei termini del programma adottati dall’OdP con la D.G.R. n. 838 del 27 dicembre 2017, ha valutato le specifiche esigenze relazionate dai Soggetti Attuatori per ogni singolo progetto, nonché il termine massimo richiesto, ed ha proposto la concessione di nuovi termini per la conclusione delle operazioni secondo lo schema di cui all’**Allegato A** - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO, che, per le proposte di concessione dei nuovi termini, saranno conseguentemente assunti appositi atti aggiuntivi/integrativi, con relativo nuovo cronoprogramma sulle fasi finali di chiusura del progetto nonché della data ultima per la richiesta alla Regione del saldo finale;

CONSIDERATO, altresì che la proposta di concessione dei nuovi termini verrà inviata al Responsabile dell’Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per sottoporla all’esame del Comitato di Sorveglianza (CdS) e conseguentemente al Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ rafforzato di cui all’oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla formale concessione di nuovi termini per le conclusioni delle operazioni al fine di “assicurare tempestività ai processi di attuazione e rendicontazione del PAR FSC 2007/2013 per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”, come indicato dalla DGR 838/2017;

VISTI gli articoli 5 e 24 della L.R. n. 77 del 14.09.1999 e le successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1 **di prendere atto** delle indicazioni fornite dalla D.G.R. 838 del 27 dicembre 2017;
- 2 **di approvare** la proposta di concessione di nuovi termini per la conclusione delle operazioni secondo lo schema di cui all'*Allegato A* - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i progetti di cui all'Accordo di Programma Quadro rafforzato – Beni Culturali sottoscritto il 13 gennaio 2016 codice AF02 con i relativi progetti integrativi della Linea di azione I.3.3.a e con centro di responsabilità del Servizio Beni e Attività Culturali – DPH003;
- 3 **di autorizzare** il Responsabile di Linea a sottoscrivere con i Soggetti Attuatori precisi atti integrativi alle Concessioni già sottoscritte per il differimento dei termini di cui all'*Allegato A* con relativo nuovo cronoprogramma sulle fasi finali di chiusura del progetto nonché della data ultima per la richiesta alla Regione del saldo finale;
- 4 **di dare mandato** al Responsabile di Linea di effettuare il monitoraggio ed il controllo sul rispetto dei nuovi cronoprogrammi al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti il cui superamento potrebbe comportare eventuali misure di de-finanziamento;
- 5 **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - al Responsabile della Linea di Azione I.3.3.a del PAR FSC 2007/2013;
 - all'Addetto ai controlli di I livello della Linea di Azione I.3.3.a;
 - al Responsabile dell'Organismo di Programmazione c/o il Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo;
 - all'Autorità di certificazione del PAR FSC Abruzzo 2007/2013;
- 6 **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito web della Regione Abruzzo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Francesco Di Filippo

Segue Allegato

Allegato A

PAR FSC - Abruzzo 2007-2013

Linea di azione I.3.a

Beni Culturali sottoscritto il 13 gennaio 2015 - codice AF02

PROGETTI Inseriti in APQ

CODICE PROGETTO SEP	TITOLO PROGETTO	SOGGETTO ATTUATORE	RISORSE FSC	COPINANZIAMENTO	Q.T.E. DI PROGETTO	COSTO DEL PROGETTO POST-GARA	PROPOSTA DI NUOVI TERMINI CONCESSI DAL RESPONSABILE DI LINEA
ABRAF021-01	Recupero e completamento della Beda di Papa Celestino V in Sulmona	Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistica per l'Abruzzo	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.566.094,99	31/12/2019
ABRAF021-03	Rifunzionalizzazione Castello della Monica	Comune di Teramo (TE)	2.114.494,00	-	2.114.494,00	2.054.758,36	31/12/2019
ABRAF021-04	Recupero Colonia ex Stella Maris	Provincia di Pescara	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	31/03/2019
ABRAF021-05	Completamento sala polivalente	Comune di Poglietta (CH)	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	30/04/2019
ABRAF021-06	Polo Culturale "Parco della Scienza" / Museo del Gallo	Comune di Teramo (TE)	50.000,00	-	50.000,00	49.956,40	28/02/2019
ABRAF021-08	Recupero antichi percorsi	Comune di Trasacco (AQ)	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	30/03/2019
ABRAF021-10	Ristrutturazione sala poliuso	Comune di Montazzoli (CH)	115.000,00	-	115.000,00	104.701,44	31/05/2019
ABRAF021-13	Sentieristica Parco Gran Sasso	Parco del Gran Sasso e Monti della Laga	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.338.574,07	31/12/2019
ABRAF021-14	Marketing e promozione culturale e turistica	Regione Abruzzo - Giunta Regionale	366.000,00	-	366.000,00	329.261,23	31/12/2019
ABRAF021-15	Sentieristica Parco Gran Sasso	Comune di Castel del Monte (AQ)	654.000,00	-	654.000,00	540.561,56	30/04/2019
ABRAF021-16	Pista ciclabile Alto Aterno	Comune di L'Aquila (AQ)	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.100.125,06	31/03/2019
ABRAF021-17	Pista ciclabile	Comune di Pescara (PE)	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.155.935,21	30/06/2019
ABRAF021-18	Pista ciclabile	Provincia di Chieti	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.235.262,07	31/12/2019
ABRAF021-19	Pista ciclabile	Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.220.393,47	31/12/2019
ABRAF021-21	Centro culturale polivalente	Comune di Moscufo (PE)	450.000,00	37.640,00	487.640,00	417.686,18	31/03/2019
ABRAF021-22	Lavori di completamento funzionale del Teatro comunale	Comune di Pianella (PE)	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	31/08/2019
ABRAF021-23	Progetto di ristrutturazione del Teatro Michetti - Il lotto comunale	Comune di Pescara	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	31/12/2019
ABRAF021-24	Restauro e risanamento conservativo della Chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo	Comune di Torrebruna	200.000,00	-	200.000,00	193.813,80	30/06/2019
ABRAF021-25	Riuso dell'ex Palazzo De Magistris	Comune di Casacanditella	300.000,00	-	300.000,00	276.352,20	30/04/2019
ABRAF021-26	Riqualificazione e messa in sicurezza sottopasso ferroviario in Via E. Ferrari	Comune di Pescara	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	30/04/2019
ABRAF021-27	Completamento del Museo del Minatore	Comune di Letomanoppello (Pe)	80.097,38	-	80.097,38	70.385,40	30/06/2019
ABRAF021-28	Recupero antichi percorsi - integrazione	Comune di Trasacco (Aq)	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	30/03/2019
ABRAF021-30	Riqualificazione edificio adibito a scuola della pietra nel Comune di Letomanoppello	Provincia di Pescara	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	30/03/2019

IL RESPONSABILE DI LINEA I.3.a

Arch. Bruno Curiglia



DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL' ARIA, S.I.N.A. E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 07.12.2018, N. DPC025/415

L.R. 54/83 e s. m . e i. - Autorizzazione Proroga Determinazione Dirigenziale n. DI8/34 del 01/06/2015 - Cava di ghiaia in località "PIANURA VOMANO" - Comune di MORRO D' ORO (TE) - Ditta D.I.S. PROJECT s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DI8/34 del 01/06/2015, , con la quale è stata autorizzata la ditta Inerti Di Giuseppe Bruno srl, con sede in via Puglie n.43, Roseto degli Abruzzi (TE), alla coltivazione della cava in località "PIANURA VOMANO" del Comune di MORRO D'ORO(TE) fino al 30/06/2016;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPC023/41 del 13/09/2016 con la quale è stato autorizzata la proroga fino al 30/07/2017 alla ditta DI Giuseppe bruno s.r.l. per la coltivazione della cava in oggetto.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPC023/18 del 07/03/2017 con la quale è stato autorizzato il Subingresso della D.I.S. PROJECT s.r.l. alla ditta DI Giuseppe bruno s.r.l. per la coltivazione della cava in oggetto.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPC023/64 del 02/10/2017 con la quale è stato autorizzata la proroga fino al 30/07/2018 alla ditta DIS Project s.r.l. per la coltivazione della cava in oggetto.

VISTA la relazione istruttoria n.87 del 31/10/2018 redatta dal responsabile della procedura;

VISTA la polizza fidejussoria a garanzia del ripristino ambientale, della società City Insurance s.a. con sede legale in Strada Emanoil porumbaru,Nr.93-95 Sector 1, Bucaresti, Romania , del 27/10/218 n.000227, di €. 246.000 (Duecentoquarantaseimila/00) esigibile a prima e semplice istanza, mantenuta in vigore , e che potrà essere svincolata solo dopo l' accertamento del regolare ripristino dell' area di cava da parte degli organi competenti;

RITENUTO poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato, la ditta D.I.S. PROJECT s.r.l., con sede in via Grecia s.n.c., 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), è autorizzata alla proroga di anni 1 (uno), ovvero fino al 30/07/2019, dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località "PIANURA VOMANO" del Comune di MORRO D'ORO (TE), distinta in catasto al foglio n.29 particelle n.2 parte, alle stesse condizioni della Determinazione Dirigenziale n. DI8/34 del 01/06/2016 e s.m.i ed in conformità con il progetto approvato ad essa allegato, con le seguenti prescrizioni:

1. La ditta deve trasmettere al Servizio Regionale Risorse del Territorio una relazione semestrale, a cura del Direttore dei Lavori, sullo stato di avanzamento dei lavori di completamento del ripristino ambientale;
2. Tutti i lavori di ripristino ambientale dovranno avere carattere di continuità;
3. Al termine delle opere di ripristino, di tutta la parte di cava, il terreno deve essere idoneo al suo originario utilizzo agricolo
4. Deve essere mantenuta l'efficacia della polizza fidejussoria stipulata a garanzia del ripristino ambientale per l'importo vigente di € 246.000,00 fino all'accertamento finale.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all'esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso, per quanto di competenza, al Comune e al Corpo Forestale dello Stato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Iris Flacco

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 29.11.2018, N. DPD019/255

Revoca dell'attività di primo acquirente a carico della ditta "Azienda agri zootecnica Sambucoli Imbiso srl" (CUA 01430430668) - Decreto 7 aprile 2015 (dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'articolo 151 del suddetto regolamento relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Decreto 7 aprile 2015, recante *"Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari"*;

VISTO l'articolo 3 del Decreto sopra richiamato che fissa le procedure di riconoscimento e di revoca dell'attività di primo acquirente e, in particolare, pone a carico dei soggetti "Primi acquirenti", l'obbligo di:

- registrare nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente da produttori di latte;
- non interrompere l'attività di acquisto latte dai produttori per un periodo superiore a dodici mesi, pena la revoca dello stesso riconoscimento e la cancellazione dall'apposito albo tenuto nel SIAN;

ACCERTATO che la ditta specificata in oggetto non ha effettuato alcuna dichiarazione mensile di consegna latte sin dal mese di aprile 2015;

ATTESO che:

- con nota di questo Servizio, protocollo n. RA 318638/18, del 16 novembre 2018, è stato avviato a carico della ditta "Azienda agri zootecnica Sambucoli Imbiso srl" il procedimento di revoca dell'attività di primo acquirente per mancata attività di ritiro del latte per un periodo superiore a dodici mesi;
- avverso l'avvio del suddetto procedimento amministrativo non sono state prodotte controdeduzioni che potessero giustificare il mancato esercizio dell'attività di "Primo acquirente";

RITENUTO pertanto, che, nel caso di specie, per la Ditta "Azienda agri zootecnica Sambucoli Imbiso srl", identificata con il CUA 014330430668 - matricola AGEA n. 7864 - matricola albo regionale n. 1306600062, ricorrono le condizioni di fatto e di diritto per la revoca del riconoscimento dell'attività di primo acquirente a far data dal 16 dicembre 2018;

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, inoltre, che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di adempiere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione "Amministrazione aperta - Trasparente";

VISTA, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. **di revocare**, con decorrenza 16 dicembre 2018, il riconoscimento dell'attività di primo acquirente in capo alla Ditta "Azienda agri zootecnica Sambucoli Imbiso srl", identificata con il CUA 014330430668 - matricola AGEA n. 7864 - matricola albo regionale n. 1306600062;
2. **di notificare** il presente provvedimento alla Ditta di cui al precedente punto, a mezzo pec;
3. **di autorizzare** il Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
4. **di autorizzare** l'*Ufficio Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, delle produzioni di nicchia, promozione e sostegno dei regimi di qualità* a registrare la decadenza in questione nell'apposito albo tenuto nel SIAN ;
5. **di disporre**, in pari data, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

DETERMINAZIONE 29.11.2018, N. DPD019/256

Revoca dell'attività di primo acquirente a carico della ditta "Gocce di latte by Iannone Società a responsabilità limitata semplificata" (CUA 07865460724) - Decreto 7 aprile 2015 (dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'articolo 151 del suddetto regolamento relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Decreto 7 aprile 2015, recante "Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari";

VISTO l'articolo 3 del Decreto sopra richiamato che fissa le procedure di riconoscimento e di revoca dell'attività di primo acquirente e, in particolare, pone a carico dei soggetti "Primi acquirenti", l'obbligo di:

- registrare nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente da produttori di latte;
- non interrompere l'attività di acquisto latte dai produttori per un periodo superiore a dodici mesi, pena la revoca dello stesso riconoscimento e la cancellazione dall'apposito albo tenuto nel SIAN;

ACCERTATO che la ditta specificata in oggetto non ha effettuato alcuna dichiarazione mensile di consegna latte sin dal mese di maggio 2015;

ATTESO che:

- con nota di questo Servizio, protocollo n. RA 318603/18, del 16 novembre 2018, è stato avviato a carico della ditta "Gocce di latte by Iannone Società a responsabilità limitata semplificata" il procedimento di revoca dell'attività di primo acquirente per mancata attività di ritiro del latte per un periodo superiore a dodici mesi;
- avverso l'avvio del suddetto procedimento amministrativo non sono state prodotte controdeduzioni che potessero giustificare il mancato esercizio dell'attività di "Primo acquirente";

RITENUTO pertanto, che, nel caso di specie, per la Ditta "Gocce di latte by Iannone Società a responsabilità limitata semplificata", identificata con il CUA 07865460724 - matricola AGEA n. 2575 - matricola albo regionale n.1306900036, ricorrono le condizioni di fatto e di diritto per la revoca del riconoscimento dell'attività di primo acquirente a far data dal 16 dicembre 2018;

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, inoltre, che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di adempiere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione "Amministrazione aperta - Trasparente";

VISTA, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. **di revocare**, con decorrenza 16 dicembre 2018, il riconoscimento dell'attività di primo acquirente in capo alla Ditta "*Gocce di latte by Iannone Società a responsabilità limitata semplificata*", identificata con il CUA 07865460724 - matricola AGEA n. 2575 - matricola albo regionale n.1306900036;
2. **di notificare** il presente provvedimento alla Ditta di cui al precedente punto, a mezzo pec;
3. **di autorizzare** il Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
4. **di autorizzare** l'*Ufficio Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, delle produzioni di nicchia, promozione e sostegno dei regimi di qualità* a registrare la decadenza in questione nell'apposito albo tenuto nel SIAN ;
5. **di disporre**, in pari data, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO
EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 18.12.2018, N. DPD021/86

Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) - Approvazione Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Tipo di Intervento 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Aree cratere sisma 2016/2017 e Aree colpite dalle eccezionali nevicate del gennaio 2017

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.184/2014 della Commissione del 25 Febbraio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 7 Marzo 2014;
- il Regolamento (Ue) N. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (Ue) N. 702/2014 della Commissione del 25 Giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg (UE) 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 13.11.2015 (C82015)7994, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 28.11.2017, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un

- sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP001;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 1294 final del 26.2.2018, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP001
 - la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8967 final del 13.12.2018, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP001
 - il vigente Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo;

VISTI altresì:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
- la Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”.

DATO ATTO:

- che con nota prot. 0175464/17 del 23 maggio 2017 questo Servizio aveva provveduto ad inviare all’AdG del PSR Abruzzo 2014/2020, per l’esame di competenza, la bozza dell’Avviso inerente l’attuazione della SM 8.3 del PSR Abruzzo 2014/2020, evidenziando che fatta salva la determinazione della dotazione finanziaria si poteva procedere all’approvazione e pubblicazione del medesimo;
- che con nota prot. 0175464/17 del 03 luglio 2017 indirizzata all’AdG il Servizio comunicava che a causa del mancato riscontro alla nota di cui sopra si trovava nell’impossibilità di provvedere agli adempimenti di competenza, chiedendo nuovamente di conoscere le risorse assegnate alla SM in oggetto;
- che con nota prot. 023109217 del 07 settembre 2017 l’AdG comunicava la dotazione finanziaria attribuita alla SM 8.3.1, invitando il Servizio a procedere alla pubblicazione dell’Avviso;
- che con note prot. 0267137/17 del 15.10.2017 e prot. 0288703/17 del 13.11.2017 il Servizio aveva segnalato all’AdG, in quanto suscettibili di determinare rilevanti problematiche in sede di attuazione della SM 8.3.1, diverse criticità rinvenibili nella proposta di modifica al PSR illustrata ai membri del Comitato di Sorveglianza in data 28 giugno 2017;
- che dette criticità, derivanti dalle modifiche al PSR proposte alla Commissione in data 3 ottobre 2017, erano da riferirsi in particolare: all’applicazione dei cosiddetti costi standard; alla condizione di ammissibilità riguardante i Piani di gestione forestale; alla suddivisione della SM in due diversi “Interventi” denominati “Intervento 1” e “Intervento 2”; alla tempistica stessa di approvazione delle modifiche in relazione alla loro applicazione all’Avviso per l’attuazione della SM 8.3.1;
- che con nota prot. 297888 del 22.11.2017 l’AdG del PSR Abruzzo 2014/2020 non condividendo le perplessità manifestate dal Servizio ha invitato lo stesso a procedere alla pubblicazione dell’Avviso;
- che pertanto con Determinazione DPD021/132 del 22.12.2018 pubblicata sul BURAT Speciale N. 5 del 12 Gennaio 2018 questo Servizio ha approvato l’Avviso Pubblico Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Tipo di Intervento 8.3.1 “Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;
- che con nota prot. 0031039 del 02 febbraio 2018 indirizzata all’AdG il Servizio ha ribadito le criticità più volte segnalate ponendole in relazione agli adempimenti conseguenti all’approvazione dell’Avviso, evidenziando in particolare che all’introduzione nella scheda di SM della distinzione fra “Intervento 1” e “Intervento 2” doveva necessariamente far seguito la modifica o integrazione dei criteri di selezione vigenti, la ridefinizione della dotazione

finanziaria della SM, l'individuazione delle tipologie di intervento da attuarsi nelle aree della Regione alle quali è riservato il cd. "Intervento 2";

- che alla nota di cui sopra l'AdG forniva riscontro con propria nota prot. RA0045881/18 del 15.02.2018 disponendo sulla dotazione finanziaria e sulla redazione ed approvazione di un Avviso specifico per il cd. "Intervento 2", contestualmente invitando questo Servizio a proporre l'esplosione in criteri di selezione dei principi ispiratori indicati nella scheda di misura al fine di trasmettere gli stessi al Comitato di Sorveglianza del PSR per l'acquisizione del parere propedeutico all'approvazione dei medesimi;
- che con nota prot. 87909/18 PA 19/17, in risposta a specifica richiesta formulata da questo Servizio con nota prot. RA 0035268/18 del 07.02.2018, il Servizio Avvocatura Regionale ha espresso il proprio parere in merito alla condizione di ammissibilità inerente la presenza dei Piani di gestione Forestale;
- che per tutto quanto sopra esposto si rende necessario redigere ed approvare apposito Avviso volto all'attuazione della la SM 8.3.1 per quanto attiene al cd. "Intervento 2";

PRESO ATTO:

- dei "Criteri di Selezione degli interventi Fondo di solidarietà" da applicare alla Sottomisura in oggetto, come approvati dall'AdG con propria Determinazione n. DPD 343/18 del 3/5/2018;
- della Determinazione DPD 364 DEL 19/9/2018 con la quale l'Autorità di Gestione ha approvato il documento "Linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014/2020" nella versione attualmente vigente, nel quale è tra l'altro stabilito che per la Misura in oggetto il soggetto attuatore è individuato nel Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse;
- della nota prot. 023109217 del 07 settembre 2017, con la quale l'Autorità di Gestione ha comunicato di aver assegnato la somma di € 3.000.000,00 (euro tremilioni) quale budget per l'attuazione della Sottomisura in oggetto relativamente al cd. "Intervento 2";

APPURATO che è necessario porre in essere, per il tramite del competente Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005) gli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all'articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione;

VISTO il documento recante: "Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – Tipo di Intervento 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – Aree crateri sisma 2016/2017 e Aree colpite dalle eccezionali nevicate del gennaio 2017 (Intervento 2)", composto da n. 59 facciate numerate da 0 a 58, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DATO ATTO:

- che l'importo complessivo posto a bando con il presente provvedimento risulta pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni) a valere sulle risorse del PSR 2014/2020;
- che con l'Avviso in oggetto sono rispettate le condizioni di cui al Capo I (Disposizioni Comuni), al Capo II (Requisiti procedurali) e al Capo III (categorie di aiuti), articolo 34, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che nell'ambito dell'Avviso la domanda di sostegno può essere presentata esclusivamente in modalità "dematerializzata" e che a tal fine la stessa è compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati;

RITENUTO:

- che ricorrano le condizioni per approvare il documento sub allegato 1;
- che l'apertura dei termini utili per la presentazione delle domande di sostegno debba essere disposta con successivo provvedimento, previa verifica dell'effettiva fruibilità delle funzionalità

a tal fine predisposte dall'AGEA sul portale SIAN nonché dell'assetto organizzativo del Servizio in ordine alle risorse umane e materiali al medesimo assegnate anche in relazione agli altri adempimenti di competenza del medesimo;

- di doversi riservare la possibilità di apportare all'Avviso in oggetto ogni utile modifica e/o integrazione, anche al fine di introdurre nel medesimo specifiche disposizioni di dettaglio o disposizioni di carattere procedurale nonché modifiche ed integrazioni derivanti dall'attuazione di provvedimenti di competenza dell'Autorità di Gestione;
- di dover procedere, in raccordo con il competente Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005), agli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all'articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione nei termini e con le modalità ivi prescritte;
- di conferire, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013 e al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nell'espletamento dei procedimenti tecnico-amministrativi di competenza, l'incarico di responsabile del procedimento di competenza del Servizio al Dott. For. Francesco CONTU, responsabile del competente Ufficio;

RITENUTO, altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti finali;

VISTA la legge regionale 77/1999

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di approvare** il documento "Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – Tipo di Intervento 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – Aree crateri sisma 2016/2017 e Aree colpite dalle eccezionali nevicate del gennaio 2017 (Intervento 2)", composto da n. 59 facciate numerate da 0 a 58, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. **di pubblicare** il presente provvedimento completo degli allegati, come da disposizioni dell'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020:
 - sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Agricoltura, dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020;
 - sul BURAT;
3. **di dare atto** che l'importo complessivo posto a bando con il presente provvedimento risulta pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni) a valere sulle risorse del PSR 2014/2020;
4. **di riservarsi** la possibilità di apportare all'Avviso in oggetto ogni utile modifica e/o integrazione, anche al fine di introdurre nel medesimo specifiche disposizioni di dettaglio o disposizioni di carattere procedurale nonché modifiche ed integrazioni derivanti dall'attuazione di provvedimenti di competenza dell'Autorità di Gestione;
5. **di rinviare** a specifico provvedimento, da adottarsi previa verifica dell'effettiva fruibilità delle funzionalità predisposte dall'AGEA sul portale SIAN per l'inoltro in forma dematerializzata delle domande di sostegno nonché, in relazione agli altri adempimenti di competenza del Servizio, dell'assetto organizzativo del medesimo in ordine alle risorse umane e materiali assegnate, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Avviso di cui al precedente punto 1;
6. **di procedere**, in raccordo con il competente Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005), agli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all'articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione nei termini e con le modalità ivi prescritte;
7. **di conferire**, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013, l'incarico di responsabile dei procedimenti in questione al Dott. For. Francesco Contu;

8. **di inviare** il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale DI MEO

Segue Allegato

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

ALLEGATO 1 Determinazione Dirigenziale n. DPD021/86 del 18/12/2018



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali
e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

(Reg. (UE) 702/2014 - articolo 34)

- MISURA: 08** Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
- Sottomisura: 8.3** *Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*
- Intervento: 8.3.1** Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
- Aree crateri sisma 2016/2017 e Aree colpite dalle eccezionali nevicate del gennaio 2017 (Intervento 2)*



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – S.M. 8.3 – INTERVENTO 8.3.1 – AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE.....	2
1.1 Descrizione del tipo di intervento	2
1.2 Azioni sovvenzionabili	2
1.3. COSTI AMMISSIBILI	3
1.4. Ambito territoriale di applicazione	4
2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO	4
2.1 Soggetti che possono presentare domanda di sostegno	4
2.2 Condizioni soggettive di ammissibilità	4
2.3. Condizioni oggettive di ammissibilità	5
3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	6
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA	7
5. PROFILI FINANZIARI	10
5.1. Dotazione finanziaria (Budget)	10
5.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	10
5.3 Limiti minimo e massimo per singola Domanda di sostegno	10
5.4 Cumulo con altri sostegni e agevolazioni	11
6. DOMANDA DI SOSTEGNO	11
6.1 Modalità e termini per la presentazione	11
6.2 Documentazione da allegare alla domanda	11
7. PROCESSO VALUTATIVO	15
7.1. Criteri di selezione e punteggi	15
8. FASI DEL PROCEDIMENTO	18
8.1. Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione	18
8.2. Ricevibilità delle istanze	18
8.3. Ammissibilità delle istanze	18
8.4. Errori palesi	20
8.5. Valutazione di Merito	20
8.6. Approvazione delle graduatorie	20
8.7. Concessione dei benefici	21
9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	22
9.1. Avvio dei lavori	22
9.2. Termini per l'esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento	22
9.3. Varianti	23
9.4. Proroghe	24
10. DOMANDE DI PAGAMENTO	25
10.1 Modalità e termini di presentazione	25
10.2. Documentazione da allegare	26
10.3. Istruttoria delle domande di pagamento	29
11. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	30
12. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	31
13. SANZIONI	32
14. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	33
15. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO	33
16. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI	34
17. RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI	37
18. IL SISTEMA DI CONTROLLO	37
19. RIFERIMENTI E CONTATTI	38
20. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO	39
21. ALLEGATI	40
ALLEGATO 1. Tipologie di intervento: disposizioni di dettaglio, Specifiche tecniche e stima dei costi ammissibili	40
ALLEGATO 2: Calcolo del Valore di Macchiatico	49
ALLEGATO 3: Interventi selvicolturali - stima del valore degli assortimenti ritraibili	51
ALLEGATO 4: Determinazione delle superfici d'intervento	52
ALLEGATO 5: Fac-simile dichiarazioni del richiedente	53
ALLEGATO 6: Fac-simile dichiarazione <i>Pantouflage – revolving Doors</i>	55
ALLEGATO 7: Fac-simile dichiarazione DI copia conforme documenti	56
ALLEGATO 8: Quadro sinottico criteri di selezione applicabili	57



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

1. La presente tipologia di intervento concorre ad allestire strumenti di prevenzione a favore degli ecosistemi forestali nei confronti di specifiche avversità biotiche e abiotiche tra cui incendi, frane e inondazioni e malattie parassitarie, determinando da un lato un più corretto assetto idrogeologico del territorio forestale e dall'altro una migliore funzionalità ecologica dei boschi regionali.
2. Alcuni interventi selvicolturali, di regimazione idraulica e di ingegneria naturalistica, mantenendo il bosco efficiente nelle sue funzioni, contribuiscono a ridurre le condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi e il rischio idrogeologico; in particolare, i diradamenti di boschi di conifere e le conversioni all'alto fusto e, più in generale, i miglioramenti boschivi, contribuiscono alla prevenzione antincendio, in quanto tendono a regolare la densità dei soprassuoli boschivi e a ridurre la quantità di materiale infiammabile in bosco (necromassa).
3. La tipologia di intervento, pertanto, sostiene:
 - a) per quanto concerne i rischi di tipo abiotico: la messa in opera di azioni preventive contro gli incendi; il miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste, mediante introduzione di azioni preventive in aree a rischio di frana o a monte di aree suscettibili di inondazioni;
 - b) per quanto riguarda i rischi di tipo biotico, la realizzazione di interventi di prevenzione delle seguenti fitopatie la cui presenza è accertata con decreti ministeriali: *Bursaphelenchus xylophilus* (nematode del pino) - Decisione Commissione europea del 26 settembre 2012 - DM 28/03/2014; *Dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007; *Thaumetopoea pityocampa* (processionaria del pino) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007.
4. Il sisma 2016/2017 e le eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 hanno ulteriormente aggravato la situazione di rischio e di dissesto idrogeologico, richiedendo la realizzazione di un intervento specifico sulle aree colpite da dette calamità, con particolare riferimento al miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste, mediante introduzione di azioni preventive in aree a rischio di frana o a monte di aree suscettibili di inondazioni. Nell'ambito della Sottomisura 8.3 sono pertanto previsti due interventi:
 - a) Intervento 1: Intervento di carattere generale, a valere sul tutto il territorio Regionale;
 - b) Intervento 2: Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017.
5. Il presente Avviso riguarda l'intervento di cui alla lettera b) del precedente comma 4, ed è pertanto relativo ad investimenti riguardanti esclusivamente le aree della Regione Abruzzo colpito dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 come individuate nel PSR nell'Allegato "05a Zonizzazione aggiornata".

1.2 AZIONI SOVVENZIONABILI

1. Alla luce di quanto esposto nel paragrafo 1.1, gli investimenti sovvenzionabili con la presente misura riguardano le tipologie di cui all'elenco che segue.

A. Investimenti per la riduzione del rischio di incendio boschivo:

- a) interventi di natura selvicolturale aventi quale scopo preminente la riduzione della biomassa combustibile (sfolli, tagli intercalari, avviamento all'alto fusto, cedure invecchiate);



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- b) realizzazione di strutture fisse per avvistamento e monitoraggio;
 - c) interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie, ivi compresi interventi di consolidamento delle pendici e regimazione delle acque;
 - d) realizzazione e/o manutenzione straordinaria di strutture dedicate alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi boschivi (ricoveri e depositi per attrezzature e punti di approvvigionamento idrico).
- B. Investimenti per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico: realizzazione e/o manutenzione straordinaria di opere di regimazione idraulico-forestale, da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica.
- C. Investimenti per la riduzione del rischio di danni di origine biotica: Realizzazione di interventi per la prevenzione di infestazioni causate da: nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*); ciniptide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*); processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*).

1.3. COSTI AMMISSIBILI

1. Nell'ambito delle tipologie di investimento sopra elencate sono ammissibili le categorie di spesa di seguito elencate:
- a) diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi, ad esclusione dei reimpianti, compresa la rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere;
 - b) realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e dello stato fitosanitario dei boschi;
 - c) adeguamento ai criteri di sicurezza della piste forestali trattorabili, delle aree di imposto e sosta;
 - d) lavori di consolidamento di pendici adiacenti alle infrastrutture forestali antincendio (opere di sostegno, regimazione acque);
 - e) realizzazione e ristrutturazione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua;
 - f) lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali, e rii);
 - g) recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.);
 - h) altri lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento nel limite massimo del 6%.
2. Le norme tecniche di dettaglio relative agli investimenti ammissibili a finanziamento e le disposizioni inerenti la stima preventiva dei relativi costi sono contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
3. La spesa ammissibile corrisponde in ogni caso all'importo dei costi ritenuti ammissibili in fase di istruttoria, o di quelli realizzati in sede di affidamento dei lavori ove complessivamente più favorevoli, effettivamente sostenuti dal Beneficiario.
4. Gli importi delle spese ammissibili saranno verificati a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

5. Sono comunque applicabili, ove coerenti con le norme e disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, le modalità previste in materia di costi standard riferibili alle tipologie di intervento finanziate.

1.4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.3 - Intervento 8.3.1 - è rappresentata per l'Intervento 2 dalle "AREE ELEGGIBILI "CRATERE SISMA 2016/2017" (D.L. 17/10/2016 n. 189 e s.m.i.)" e dai "COMUNI COLPITI DALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL GENNAIO 2017 (D.G.R del 07/07/2017 n. 370 e s.m.i.)" come individuata nel PSR nell'Allegato "05a_Zonizzazione_aggiornata".

2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO

2.1 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI SOSTEGNO

1. I beneficiari del sostegno sono:

- a) Enti pubblici;
- b) Consorzi Forestali, come definiti nell'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3;
- c) Conduttori privati di superfici forestali.

2.2 CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Costituiscono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno:

- a) il richiedente deve appartenere a una delle categorie di Beneficiari elencate nel paragrafo 2.1;
- b) il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento. La non corrispondenza dei dati dichiarati nel fascicolo con i dati riportati nella domanda di sostegno comporta la pronuncia di non ammissibilità di quest'ultima;
- c) il richiedente deve essere titolare di un conto corrente dedicato all'operazione per la quale è richiesto il sostegno alla cui apertura deve in ogni caso provvedere prima dell'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento;
- d) il richiedente deve essere titolare di una casella di Posta Elettronica Certificata, che sarà utilizzata in via esclusiva per tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui al presente Avviso;
- e) il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento;
- f) i Consorzi Forestali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3;
- g) il richiedente non deve ricadere nelle condizioni di "Impresa in difficoltà" ai sensi del punto (14) dell'articolo 2 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione Europea;
- h) il richiedente deve essere in regola con le disposizioni sul rispetto di cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE n. 702/2014;
- i) il richiedente non deve essere "impresa inaffidabile": non deve risultare avviata, a suo carico, alcuna procedura di revoca degli aiuti;
- j) il richiedente non deve aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale dell'Abruzzo.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

- k) il richiedente deve aver richiesto, in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, tutte le autorizzazioni, nulla-osta, atti di assenso comunque denominati necessari per rendere il progetto cantierabile.

2.3. CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli interventi oggetto della Domanda di Sostegno proposti devono presentare, per poter accedere al finanziamento richiesto, i requisiti di seguito elencati.

- a) Devono interessare esclusivamente superfici ricadenti, all'interno del territorio della Regione Abruzzo, nelle "AREE ELEGGIBILI "CRATERE SISMA 2016/2017" (D.L. 17/10/2016 n. 189 e s.m.i.)" e/o nei "COMUNI COLPITI DALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL GENNAIO 2017 (D.G.R del 07/07/2017 n. 370 e s.m.i.)" come individuate nel PSR nell'Allegato "05a_Zonizzazione_aggiornata".
- b) Devono essere localizzati all'interno del perimetro di superfici boscate come definite dall'art. 3 della L.R. 3/2014. Nell'ambito del presente Avviso sono esclusi i castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate e le tartufaie coltivate di cui al c. 4 del medesimo articolo. È fatta eccezione per gli interventi sulle piste forestali trattorabili e il reticolo idraulico di servizio al bosco, che potranno interessare anche modeste aree non boscate intervallate al bosco al fine di assicurarne la continuità funzionale nel limite massimo del 30% dello sviluppo totale di tali elementi. È altresì fatta eccezione per gli interventi riguardanti i punti di approvvigionamento idrico, per le torrette antincendio, per i fabbricati destinati al ricovero di mezzi e attrezzature AIB.
- c) Per i beneficiari titolari di aziende con superficie boscata superiore a 50 ha il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti all'intervento, provenienti o da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente e comunque coerente con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Per la definizione di detti strumenti di pianificazione il riferimento è costituito dalla vigente normativa regionale in materia di pianificazione forestale (Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo"). Lo strumento di pianificazione deve essere stato almeno presentato al Servizio regionale competente per l'istruttoria propedeutica all'approvazione e per lo stesso non deve essere decorso il periodo di validità massimo stabilito dalla L.R. n. 3/2014 (art. 13, c. 6; art. 14, c. 1).
- d) Tutti gli investimenti proposti dal singolo richiedente devono essere ricompresi in una sola domanda di sostegno.
- e) Per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno, nella quale sono ricomprese tutte le tipologie di intervento di cui al presente Avviso che lo stesso intende attuare. L'importo del sostegno richiesto deve essere compreso fra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 300.000 Euro.
- f) La realizzazione di una medesima tipologia di intervento sulla stessa area è consentita una sola volta in un periodo di cinque anni, calcolato a ritroso a partire dal termine ultimo utile per la presentazione della domanda di sostegno.
- g) Gli interventi volti alla riduzione del rischio di incendio boschivo possono essere realizzati esclusivamente in superfici forestali classificate a medio



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- individuare nel vigente Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla L. 353/2000;
- h) Gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico potranno essere realizzati solo se conformi alle disposizioni di cui alla L.R. 16.9.1998, n. 81, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e alle disposizioni della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo".
 - i) Per gli interventi a carico della viabilità forestale devono essere rispettate le disposizioni in materia di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo". A tal fine deve essere stata almeno inoltrata richiesta di riconoscimento ai sensi dell'articolo 37, comma 4.
 - j) Gli interventi non possono prevedere attività di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento"; sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia, ivi compresi quelli relativi alla prevenzione e lotta contro le fitopatie.
 - k) Non sono ammessi al sostegno progetti per i quali sono stati richiesti o ottenuti altri contributi.
 - l) Il punteggio attribuito alla domanda di sostegno, determinato in base a quanto definito dal paragrafo "Criteri di selezione e punteggi", così come stabilito al paragrafo 8.2.8.3.2.6. del PSR e secondo le disposizioni emanate dall'AdG del PSR Abruzzo 2014-2020 nelle "Linee Guida operative per l'avvio di attuazione del PSR 2014-2020" deve essere superiore alla soglia minima di idoneità, determinata in ragione del raggiungimento di un punteggio non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Ai fini dei principi sull'ammissibilità delle spese e per quanto non disposto nel presente Avviso si rinvia a quanto indicato nel documento elaborato dal MIPAAF "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" disponibile sul sito www.politicheagricole.it.
2. Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Avviso:
 - a) le spese sostenute per interventi decisi dall'AdG del PSR Abruzzo 2014/2020 o sotto la sua responsabilità, selezionate secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 (art. 60 comma 2 reg. (UE) 1305/2013) emanati dall'AdG medesima;
 - b) le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e alla data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita in situ necessaria al fine di verificare: lo stato dei luoghi ante intervento; la congruità dei costi rappresentati negli elaborati progettuali; l'efficacia dell'intervento proposto in termini di perseguimento degli obiettivi della Sottomisura; sono tuttavia fatte salve le spese generali se sostenute dopo la presentazione della domanda;
 - c) le spese generali e le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite complessivo del 6% (seipercento) dell'importo dell'investimento al netto dell'IVA, sostenute per: il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti; l'acquisto di brevetti e licenze; gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente nel caso in cui il beneficiario sia un Ente Pubblico.
3. Non sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Avviso:



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- a) le spese per lavori iniziati prima della presentazione della domanda di sostegno e della data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita in situ. Sono tuttavia ammesse le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della visita in situ per quanto attiene le operazioni propedeutiche all'avvio dei lavori (progettazione, ecc.);
- b) le spese per interventi ascrivibili ad interventi selvicolturali che risultino con valore di macchiatico, calcolato secondo le specifiche di cui all'Allegato 2 al presente Avviso, positivo;
- c) le spese sostenute per il pagamento dell'IVA che sia comunque recuperabile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario;
- d) le spese sostenute per il pagamento di interessi passivi;
- e) le spese sostenute per l'acquisto di terreni;
- f) le spese per l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora (art. 45 Reg. (UE) n. 1305/2013);
- g) le spese per investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso (art. 45 Reg. (UE) n. 1305/2013);
- h) le spese per lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- i) le spese e gli oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- j) le spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di gestione forestale o strumenti ai medesimi equivalenti come definiti nel presente Avviso nonché nei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse ove approvati e vigenti;
- k) tutte le spese che, in sede di istruttoria delle istanze di sostegno, saranno motivatamente considerate non ammissibili;
- l) tutte le spese che, pur essendo necessarie alla corretta esecuzione degli interventi, non sono esplicitate in sede di calcolo delle spese nel computo metrico o negli altri allegati di progetto.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

1. In ottemperanza a quanto stabilito nel Paragrafo 8.2.8.3.2.9.2. del PSR Abruzzo 2014/2020, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi e ridurre la possibilità di errore, sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative ad alcune tipologie di spesa previste nell'ambito della sottomisura 8.3.
2. Gli importi delle spese ammissibili sono verificati a consuntivo dalla Regione sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.
3. Per la stima delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi proposti si procederà con le modalità dettagliate nei commi seguenti.
4. Nell'acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali, la spesa è considerata ammissibile ove il beneficiario abbia adottato una procedura di selezione del fornitore basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che per parametri tecnico-economici viene ritenuto il più idoneo. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- a) l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
 - b) lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
 - c) il prezzo netto;
 - d) i termini di pagamento;
 - e) i tempi di consegna.
5. La scelta del fornitore, operata sui preventivi, è giustificata con apposita relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente.
6. Il ricorso ai tre preventivi può essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale. Di tale circostanza è fornita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente.
7. L'acquisto di beni materiali è comprovato da fatture nelle quali è indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.
8. Nell'acquisizione dei beni materiali è sempre fatta salva la possibilità di applicare, ove ne ricorrano le condizioni tecniche e giuridiche oggettive e soggettive, la metodologia dei "costi standard". In tal caso il riferimento è costituito dall'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard - Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d).
9. La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica dettagliata descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute in prezzari ufficiali o in elenchi di costi standard ove utilizzabili ai sensi delle normative vigenti.
10. Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici nonché da altri soggetti tenuti al rispetto della normativa generale sugli appalti, gli stessi operano in conformità al Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nella G.U.R.I. 19 aprile 2016, n. 91 S.O.
11. I soggetti di cui al c. 10 per la predisposizione della documentazione richiesta dai bandi sono tenuti a far riferimento:
- a) al "Prezziario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 150 del 6.04.2017;
 - b) per le voci di spesa non contemplate nel Prezziario di cui alla lettera a) e per le opere edili ed affini propriamente dette, all'Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" approvato con DGR 715 del 15/11/2016 (BURAT n. 10 Ordinario del 08.03.2017). Nell'ambito del presente Avviso, per le domande presentate da richiedenti non ascrivibili alla categoria degli Enti pubblici all'importo complessivo dei lavori dovrà essere applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Servizio del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
 - c) per le voci di spesa non contemplate nei Prezzari di cui alle lettere a) e b), all'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard - Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d).
12. L'analisi dei costi è ammessa esclusivamente per voci di costo non contemplate nei Prezzari e nell'allegato al PSR sopra indicati: non è ammesso apportare alle opere oggetto di intervento modifiche di dettaglio al solo fine di non utilizzare le voci dei prezzari, che sono sempre da intendersi quali prezzi massimi.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

13. L'analisi di cui al comma 12 è redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti dai documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 11, da listini ufficiali o dai listini delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagini di mercato opportunamente documentate. Per la manodopera si dovrà fare riferimento al vigente C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. All'importo così determinato è aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2% dell'importo stesso.
14. I soggetti di cui al c. 10 sono tenuti a produrre, in sede di presentazione della Domanda di Sostegno, specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
15. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori sono prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.
16. La spesa effettuata è comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.
17. Il ricorso alla metodologia dei "costi standard" è consentito esclusivamente ai soggetti non tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Detti soggetti, per la predisposizione del Computo Metrico di progetto, devono far riferimento alle opzioni di seguito elencate rispettando l'ordine di priorità indicato:
 - a) Voci di spesa incluse nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard - Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d);
 - b) "Prezzario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 06.04.2017;
 - c) Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" vigente al momento della presentazione della domanda. Alle singole voci di costo deve essere applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, individuata in funzione dell'importo complessivo dei lavori, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Servizio del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
 - d) Analisi dei Costi redatte nel rispetto dei commi 12 e 13.
18. Ove la proposta progettuale preveda l'impiego di voci di costo relative a più di una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 17, devono essere redatti due computi metrici: il primo elaborato in base alle voci di costo di cui alla lettera a), il secondo elaborato in base alle voci di costo di cui alle lettere b), c) e d).
19. Per le voci di costo incluse nell'allegato "Costi Standard - Regione Abruzzo" di cui al comma 17, lettera a), in fase di presentazione della domanda di sostegno non deve essere allegato alcun preventivo; in fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, la spesa non deve essere documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente.
20. Per le voci di costo di cui alle lettere b), c) e d) del comma 17 i soggetti nel medesimo indicati sono tenuti, utilizzando il computo metrico di progetto, a richiedere ad almeno tre ditte in concorrenza fra di loro appositi preventivi nei quali dovrà essere riportato il ribasso in termini percentuali rispetto al costo determinato nel computo metrico. Tali preventivi, firmati e controfirmati dalla ditta interpellata, devono riportare:



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- a) il ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori come determinato nel computo metrico di progetto;
 - b) l'importo netto;
 - c) i termini di pagamento;
 - d) i tempi di consegna dei lavori ultimati.
21. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori sono prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.
22. La spesa effettuata è comunque documentata, fatta eccezione per le voci di costo ricomprese nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard - Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d), con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.
23. Per i soggetti di cui al comma 17 le spese generali riguardanti consulenze, progettazione e direzione lavori, fermo restando il limite massimo stabilito nella scheda di Sottomisura, pari al 6% dell'importo dei lavori, sono ammesse in attuazione di quanto stabilito nel cap. 8.1 del PSR nel paragrafo relativo alle spese ammissibili: ad esse si applica il tasso forfettario ai sensi dell'art. 67 comma 1 del reg. 1303/2013 lett. d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite". Non occorre pertanto allegare alla domanda di sostegno alcun preventivo. Detta spesa deve comunque essere rendicontata, in sede di domanda di pagamento, con apposita fattura.
24. Per tutte le spese sostenute sia i soggetti di cui al comma 10 sia i soggetti di cui al comma 17 sono tenuti ad assicurare, ove applicabili, il rispetto delle norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

5. PROFILI FINANZIARI

5.1. DOTAZIONE FINANZIARIA (BUDGET)

1. La dotazione finanziaria resa disponibile per il presente Avviso dall'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2007/2014 è pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), di cui € 1.440.000,00 (euro unmilionequattrocentoquarantamila/00) a carico del FEASR.

5.2. ALIQUOTA ED IMPORTO DELL'AIUTO

1. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% dei costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento.
2. Per le domande che prevedono interventi selvicolturali di cui alla presente sottomisura i costi ammissibili sono calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo).

5.3. LIMITI MINIMO E MASSIMO PER SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Il richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno per l'adesione alla Sottomisura.
2. Per ogni domanda presentata è previsto un importo massimo di spesa ammissibile pari a Euro 300.000,00 e un importo minimo di spesa richiesto pari a euro 30.000,00.
3. Progetti che contemplano una spesa superiore all'importo massimo ammissibile a finanziamento potranno essere realizzati a fronte dell'impegno del beneficiario a farsi carico della quota di



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

spese eccedente l'importo ammesso a finanziamento, assunto mediante produzione di apposita Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 5).

4. Non sono ammessi a finanziamento progetti che presentino, anche in esito alle verifiche condotte ai sensi del presente Avviso, un importo di spesa inferiore a quello minimo di cui al comma 2.

5.4 CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

1. La medesima spesa non può essere finanziata due volte da differenti fondi strutturali ed investimenti europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. UE 1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013).
2. Non sono ammissibili a finanziamento, in ogni caso, interventi che usufruiscono di contributi pubblici, qualunque sia il soggetto concedente.

6. DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

1. Nell'ambito del presente Avviso la domanda di sostegno è presentata esclusivamente in modalità "dematerializzata". A tal fine la stessa è compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.
2. Ai sensi di quanto disposto nelle "Linee Guida per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020", la domanda di sostegno è presentata entro 90 (novanta) giorni continuativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) della Determinazione Dirigenziale con la quale, previa verifica dell'effettiva fruibilità delle funzioni a tal fine predisposte sul portale SIAN, è disposta l'apertura dei termini per la presentazione della Domanda.
3. Nel caso in cui i termini come sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.
4. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul Portale SIAN.
5. L'inoltro della domanda di sostegno con modalità diverse da quelle prescritte determina la pronuncia di non ricevibilità della stessa.
6. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, fino a 10 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno, chiarimenti procedurali e documentali al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali. Detti chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dpd021@pec.regione.abruzzo.it. I chiarimenti richiesti saranno pubblicati sul sito istituzionale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

6.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Per tutte le tipologie di beneficiario alla domanda di sostegno è allegata in formato elettronico la documentazione completa di seguito elencata.
 - A. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.
 - B. Titolo di possesso/conduzione. Documentazione attestante, rispetto alle particelle o ai manufatti interessati dagli interventi il diritto di disporre degli stessi per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno.
 - In caso di forma di possesso diversa dalla proprietà e qualora negli atti attestanti il possesso non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni o dei manufatti all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, è prodotta apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- I contratti, le concessioni ecc. dovranno essere in regola con le norme relative alla registrazione.
- Gli atti non registrati sono considerati, nell'ambito del presente Avviso, non idonei alla dimostrazione del diritto di disporre delle aree interessate dagli interventi. Le istanze corredate da atti non in regola con le norme sulla registrazione non sono ammesse a finanziamento.
- Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente misura i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.

C. Programma di Prevenzione dei Rischi di Calamità. Al fine di garantire quanto previsto al paragrafo 8.2.8.3.2.9.1. della scheda del PSR 2007/2014 inerente la sottomisura 8.3, con specifico riferimento all'area omogenea per caratteristiche ambientali e vegetazionali interessata dagli investimenti deve essere redatto un apposito Programma di Prevenzione dei Rischi di Calamità (PPRC). In detto elaborato, propedeutico alla progettazione, sono riportati e descritti i fattori di vulnerabilità e i rischi già censiti nell'ambito delle pianificazioni di settore (Piano AIB, P.A.I., ecc.) e delle disposizioni o provvedimenti in materia di lotta fitosanitaria, cui deve essere fatto esplicito riferimento. La situazione rilevata è adeguatamente rappresentata anche in apposita cartografia, in scala idonea a evidenziare le superfici effettivamente interessate dai singoli fattori di rischio (incendio, dissesto idrogeologico, infestazioni causate da nematode del pino, cinipide del castagno, processionaria del pino). Per ogni tipologia di intervento sono sinteticamente descritti:

- i fattori di vulnerabilità e i rischi specifici;
- gli interventi ritenuti necessari per ridurre i rischi;
- gli interventi, fra quelli previsti nell'ambito della sottomisura, che si intendono porre in atto;
- necessità e urgenza dei singoli interventi;
- gli effetti attesi in termini di riduzione dei rischi.

Il PPRC deve essere redatto e sottoscritto da professionisti abilitati all'esercizio della professione iscritti ai relativi Ordini o Collegi. Nel caso in cui nel PPRC siano compresi interventi ascrivibili al settore disciplinare della selvicoltura il medesimo è sottoscritto da professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Forestale o Agronomo.

D. Progetto definitivo/esecutivo, elaborato nel rispetto delle definizioni di cui alla normativa sui lavori pubblici, utilizzato per le richieste di autorizzazione previste dalle norme vigenti in relazione agli interventi previsti. Il progetto è predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia. Nel caso in cui nel progetto siano compresi interventi ascrivibili al settore disciplinare della selvicoltura il medesimo è sottoscritto da professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Forestale o Agronomo. Il progetto è sempre composto almeno dagli elaborati di seguito elencati, firmato dal progettista e sottoscritto per presa visione dal richiedente.

D.a) Relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale sono analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati.

- Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.). Nel caso di soggetti aggregati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione, devono essere individuati ed identificati i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo.
 - Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
 - Studio del clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico.
 - Inquadramento geo-pedologico.
 - Caratteri morfologici e dati topografici.
 - Vegetazione.
 - Descrizione del soprassuolo (composizione, struttura, dati dendrometrici, ecc.).
 - Individuazione dei fattori di vulnerabilità e di rischio correlati agli interventi di prevenzione previsti.
 - Obiettivi dell'intervento.
 - Descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica.
 - Stima del volume degli assortimenti utili ritraibili dagli interventi selvicolturali.
 - Calcolo del valore di macchiatico (*solo per interventi selvicolturali*). Il calcolo del valore di macchiatico del soprassuolo oggetto di intervento, al fine di uniformare le procedure e le modalità da parte dei diversi tecnici-progettisti ed evitare possibili sperequazioni dovrà essere effettuato secondo quanto esposto nell'apposito Allegato 2.
 - Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto.
 - Particolari costruttivi delle opere previste.
 - Elementi oggettivi utilizzati per il calcolo del punteggio proposto per il progetto.
- D.b). Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento anche in funzione dei controlli sulle domande di pagamento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.
- D.c). Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, a seguito di apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate.
- D.d). Cartografia, costituita da estratto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento. Non sono ammesse cartografie diverse da quelle indicate.
- D.f). Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'investimento redatto secondo quanto specificato nell'Allegato 1, con particolare riferimento alle voci di spesa ammissibili a finanziamento. Eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo non sono ammissibili a finanziamento. Lo stesso dicasi per le opere, operazioni e/o acquisti che, non previsti in progetto, sono in sede di istruttoria considerate necessarie per la buona riuscita degli interventi: gli stessi saranno realizzati con oneri a completo carico del beneficiario.
- D.g). Piano di manutenzione e conservazione delle opere realizzate o adeguate, secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di intervento per almeno cinque anni decorrenti dall'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori ammessi a finanziamento, con descrizione dettagliata delle operazioni da porre in atto nelle singole annualità.
- D.h) Tavole e disegni necessari in funzione della tipologia di intervento.
- D.i) Planimetria stato futuro in scala idonea, con l'indicazione degli interventi in scala, in base alle tipologie ammissibili (*non necessaria in caso di soli interventi selvicolturali*).



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- E. Copia completa dell'eventuale Piano di Gestione forestale dal quale sia possibile rilevare le operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.
- F. Copia completa del Piano di Gestione del SIC o della ZPS, ove esistente, o delle Misure Minime di Conservazione vigenti, dal quale sia possibile rilevare la compatibilità con il medesimo delle operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.
- G. Preventivi forniti da almeno tre ditte in concorrenza fra di loro relativi all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto (*eccettuati i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016*). Per le voci di costo incluse nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard - Regione Abruzzo" i preventivi non devono essere forniti.
- H. Dichiarazione di cui all'Allegato 5, resa ai sensi del DPR 445/2000, regolarmente compilata per tutte le parti pertinenti.
- I. Dichiarazione "Pantouflage - Revolving Doors" come da Allegato 6.
2. Gli **enti pubblici** dovranno allegare alla domanda di sostegno, oltre alla documentazione di cui al comma 1., la documentazione aggiuntiva, in formato elettronico, di seguito elencata:
- Atto di nomina del RUP;
 - Atto di incarico per la progettazione;
 - Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente;
 - Check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della Regione Abruzzo PSR 2014-2020 "Autovalutazione Pre-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E.
3. I **oggetti aventi caratteristiche di forma associativa** (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione di cui al comma 1 dovranno produrre:
- Atto costitutivo e Statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo Statuto;
 - Delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
 - Atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.
4. I soggetti che presentano la domanda in forma aggregata al fine di avvalersi del punteggio all'uopo previsto nell'ambito dei criteri di selezione oltre alla documentazione di cui al comma 1 e ai commi 2 e 3 ove pertinente, dovranno produrre in copia resa conforme ai sensi del DPR 445/2000 dell'atto costitutivo reso sotto forma di atto pubblico notarile o sotto forma di atto pubblico amministrativo.
5. Tutti i documenti sopra elencati, ove non sottoscritti con firma digitale dovranno essere dichiarati conformi all'originale allegando agli stessi apposita dichiarazione sostitutiva, redatta sul modello Allegato 7, in maniera tale da costituire con il documento stesso un unico file.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – S.M. 8.3 – INTERVENTO 8.3.1 – AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

7. PROCESSO VALUTATIVO 7.1. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI

1. Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 8.3 - Intervento 8.3.1. sono elaborate secondo i criteri definiti dall'AdG nel documento "CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI Fondo di solidarietà" approvato con Determinazione n. DPD 343/18 del 3/5/2018 come di seguito riportati.

Criterio di selezione	Punteggio massimo	Modalità di valorizzazione	
Livello di rischio di calamità naturale dell'area di intervento	40 punti (cumulabili)	Rischio incendio sulla base del Piano Regionale di Prevenzione degli incendi boschivi 8 punti	100%: rischio elevato 50%: rischio medio 0%: rischio basso
		Rischio idrogeologico sulla base del P.A.I. 30 punti	100%: rischio elevato 50%: rischio medio 0%: rischio basso
		Rischio avversità biotiche riconosciute dal Serv. Fitosanitario regionale 2 punti	100%: rischio elevato 50%: rischio medio 0%: rischio basso
Criterio localizzativo	10 punti	100%: interventi prevalentemente ricadenti in aree Natura 2000 (SIC-ZPS) 50%: interventi prevalentemente realizzati in aree protette (parchi, riserve naturali statali o regionali) non Area Natura 2000 0%: interventi non localizzati nelle aree di cui sopra o localizzati in una di esse in misura non prevalente	
Estensione delle superfici	5 punti	100%: estensione maggiore di 40 ettari 50%: estensione compresa tra 10 e 39 ettari 0%: estensione minore di 10 ettari	
Progetti presentati in forma aggregata	5 punti	100%: L'investimento è proposto da almeno 5 soggetti associati tra loro. 50%: L'investimento è proposto da almeno 3 soggetti associati tra loro. 0%: L'investimento è proposto da meno di 3 soggetti.	
Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale	10 punti	100%: il progetto delinea soluzioni tecniche idonee ad assicurare che i suoi effetti persistono per una durata superiore a 5 anni a partire dalla data del saldo 0%: il progetto delinea soluzioni tecniche idonee ad assicurare che i suoi effetti persistono per una durata di 5 anni a partire dalla data del saldo	
Grado di urgenza	10 punti	100%: il progetto delinea interventi connotati da fattori di urgenza segnalati dalla Prefettura o dal competente Comando Provinciale Carabinieri Forestali 0%: assenza del requisito di cui sopra	
Aree colpite dal sisma 2016/17	20 punti	100%: Interventi da realizzarsi prevalentemente nelle aree eleggibili "Cratere Sisma 2016/2017" (D.L. 17/10/2016 n. 189 e s.m.i.) 0%: Interventi non localizzati nelle aree di cui sopra	

2. I punteggi previsti per il criterio di selezione "Livello di rischio di calamità naturale dell'area di intervento" sono attribuiti come di seguito specificato.

- Nel caso di interventi volti alla prevenzione incendi non localizzati interamente all'interno di aree a rischio elevato, il 100% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio di incendio elevato e per la restante parte in aree a rischio medio.
- Nel caso di interventi volti alla prevenzione incendi non localizzati interamente all'interno di aree a rischio medio il 50% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio di incendio medio e per la restante parte in aree a rischio elevato.
- Il punteggio 0 è attribuito solo nel caso di investimenti volti alla prevenzione di altri rischi, escluso il rischio di incendio. Non sono infatti ammissibili a finanziamento interventi volti alla prevenzione di incendi boschivi in aree a rischio basso.
- Nel caso di interventi volti alla prevenzione del rischio idrogeologico non localizzati interamente all'interno di aree a rischio elevato il 100% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio elevato e per la restante parte in aree a rischio medio o basso.
- Nel caso di interventi volti alla prevenzione del rischio idrogeologico non localizzati interamente all'interno di aree a rischio medio il 50% del punteggio è attribuito in modo



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio medio e per la restante parte in aree a rischio elevato o basso.
- f) Il punteggio 0 è attribuito nel caso di investimenti volti alla prevenzione del rischio idrogeologico ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% in aree a rischio basso.
 - g) Nel caso di interventi volti alla prevenzione del rischio di avversità biotiche non localizzati interamente all'interno di aree a rischio elevato il 100% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio elevato e per la restante parte in aree a rischio medio o basso.
 - h) Nel caso di interventi volti alla prevenzione del rischio di avversità biotiche non localizzati interamente all'interno di aree a rischio medio il 50% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio medio e per la restante parte in aree a rischio elevato o basso.
 - i) Il punteggio 0 è attribuito nel caso di investimenti volti alla prevenzione del rischio di avversità biotiche ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% in aree a rischio basso.
3. I punteggi previsti per il criterio di selezione "«Criterio localizzativo»" sono attribuiti come di seguito specificato.
- a) Gli interventi si intendono prevalentemente ricadenti in aree Natura 2000 e pertanto ai medesimi è attribuito il 100% del punteggio massimo ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% all'interno dei confini di SIC o ZPS presenti nel territorio regionale.
 - b) Gli interventi si intendono prevalentemente realizzati in aree protette (parchi, riserve naturali statali o regionali) non Aree Natura 2000 e pertanto ai medesimi è attribuito il 50% del punteggio massimo ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% nei territori di parchi nazionali e regionali o riserve naturali statali e regionali non rientranti nella rete della Aree natura 2000.
 - c) Agli interventi non localizzati nelle aree di cui alle precedenti lettere a) e b) o ove le superfici interessate dagli interventi ricadono in misura inferiore al 50% in una di esse è attribuito il punteggio 0 (zero).
4. I punteggi previsti per il criterio di selezione "«Estensione delle superfici»" sono attribuiti in funzione della superficie effettivamente interessata dagli interventi come calcolata ai sensi delle specifiche contenute nell'Allegato 4.
5. I punteggi previsti per il criterio di selezione "«Progetti presentati in forma aggregata»" sono attribuiti secondo quanto di seguito specificato.
- a) Per la determinazione del numero dei soggetti associati sono presi in considerazione solo i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto.
 - b) Sono considerati "soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto" i soggetti facenti parte della forma aggregata che mettono a disposizione della medesima i beni oggetto degli investimenti previsti nell'Avviso pubblico, per i quali è presentata la domanda di sostegno.
 - c) La forma aggregata è costituita in data successiva all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Avviso e in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.
 - d) I soggetti che fanno parte della forma aggregata rientrano nelle categorie dei beneficiari individuate nel presente Avviso e sono in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, in esso esplicitati.
 - e) La costituzione della forma aggregata avviene mediante stipula di un atto costitutivo reso sotto forma di atto pubblico notarile o sotto forma di atto pubblico amministrativo.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – S.M. 8.3 – INTERVENTO 8.3.1 – AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

f) All'atto della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto capofila attraverso il proprio CAA procede all'attivazione dei Legami associativi inserendo nel proprio Fascicolo Aziendale la copia conforme dell'Atto costitutivo ed associando al proprio Fascicolo Aziendale i Fascicoli Aziendali dei soggetti costituenti l'aggregazione.

g) Nell'atto costitutivo sono esplicitamente riportati:

- lo scopo per cui i sottoscrittori si costituiscono in forma aggregata, ossia la partecipazione all'Avviso pubblico inerente la Misura 08 – Sottomisura 8.3 - Intervento 8.3.1 del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
- l'individuazione del soggetto capofila, con funzione sottoscrittore della domanda di sostegno e di tutti gli atti necessari ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico, responsabile di tutte le operazioni e adempimenti da porre in essere in caso di approvazione e di finanziamento del progetto, detentore dei rapporti con l'Ente finanziatore, soggetto che assume tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione della domanda di sostegno;
- l'individuazione, per ogni soggetto costituente l'aggregazione, delle superfici oggetto di intervento in possesso del medesimo;
- l'impegno, in caso di ammissione a finanziamento, ad attuare gli interventi oggetto di finanziamento nelle forme e nei contenuti previsti dal Avviso di misura e in base a quanto stabilito in sede di istruttoria e in sede di notifica di concessione;
- l'obbligo, da parte di tutti i soggetti costituenti l'aggregazione, ad eseguire le prestazioni di propria competenza, dettagliatamente definite nell'accordo stesso, in relazione al buon esito dell'attuazione del progetto;
- l'attestazione, ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico della Misura 8.3, Intervento 8.3.1, che il capofila e ogni singolo soggetto costituente la medesima fanno parte esclusivamente della forma aggregata costituita con tale atto;
- l'impegno del soggetto capofila e degli altri soggetti costituenti la forma aggregata a non far parte di altre forme aggregate ai fini della presentazione della domanda di sostegno e a non partecipare al medesimo avviso in forma individuale;
- la durata della forma aggregata, che potrà sciogliersi solo alla scadenza del periodo di impegno e comunque non prima che siano stati definiti e liquidati i rapporti economici e giuridici con l'Ente finanziatore.

6. I punteggi previsti per il criterio di selezione "Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale" sono attribuiti in esito alla verifica del numero di anni per i quali, nell'ambito del "Piano di manutenzione e conservazione delle opere realizzate o adeguate" sono previste attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. I punteggi previsti per il criterio di selezione "Grado di urgenza" sono attribuiti ove sia dimostrata mediante produzione di apposita documentazione rilasciata dalle autorità preposte la presenza e la tipologia dei fattori di urgenza invocati.

8. I punteggi previsti per il criterio di selezione "Aree colpite dal sisma 2016/17" sono attribuiti come di seguito specificato.

a) Gli interventi si intendono prevalentemente ricadenti in Aree colpite dal sisma 2016/17 e pertanto ai medesimi è attribuito il 100% del punteggio massimo ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% all'interno dei confini delle aree eleggibili "Cratere Sisma 2016/2017" (come da D.L. 17/10/2016 n. 189 e s.m.i.) come individuate nello specifico allegato al PSR Abruzzo 2014/2020.

b) Agli interventi non localizzati nelle aree di cui alla lettera a) o ove le superfici interessate dagli interventi ricadono in misura inferiore al 50% in una di esse è attribuito l'intero punteggio (zero).



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

8. FASI DEL PROCEDIMENTO

8.1. ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE PER LA VALUTAZIONE

1. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, il Servizio procede al protocollo ed alla presa in carico delle domande di sostegno rilasciate sul sistema SIAN.
2. L'iter istruttorio è avviato presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito.
3. L'avvio del procedimento è comunicato ai beneficiari ai sensi della L.241/90.

8.2. RICEVIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare:
 - a) la presentazione entro i termini stabiliti;
 - b) la sottoscrizione dell'istanza mediante firma OTP;
 - c) la presenza di valido documento di identità datato e firmato.
2. Sono dichiarate non ricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:
 - a) presentate oltre i termini stabiliti;
 - b) non "rilasciate" dal sistema SIAN;
 - c) prive della firma del richiedente;
 - d) prive della copia di documento di identità valido.
3. Gli incaricati dell'istruttoria concludono la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
4. In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC. Non è ammessa la presentazione di istanze di riesame.
6. In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

8.3. AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione del possesso auto-dichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile; a tal fine, le domande ricevibili sono disposte nell'ordine determinato dai punteggi auto-dichiarati dai richiedenti nella domanda di sostegno.
2. Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande che totalizzano un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.
3. Le domande con punteggio auto-dichiarato pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità procedendo nell'ordine di punteggio (dall'alto verso il basso) come sopra determinato, fino a concorrenza di una domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie dell'Avviso.
4. Per la determinazione dell'importo richiesto a finanziamento è effettuato uno specifico controllo volto a verificare se l'importo richiesto in domanda è corretto in relazione a quanto desumibile dagli allegati progettuali. Nel caso di discordanza è utilizzato, ai soli fini di cui al comma 3, l'importo desumibile dagli allegati progettuali.
5. Qualora più domande risultino *ex-aequo* rispetto all'ultima posizione utile disponibile, la valutazione è completata per tutte.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

6. Le domande che nel predetto ordine dispositivo sono collocate in posizione che eccede quella corrispondente all'importo di cui al comma 3 sono dichiarate non ammissibili per insussistenza di capienza finanziaria e non sono sottoposte ad alcuna ulteriore attività valutativa; parimenti, qualora in fase di istruttoria si riscontri un punteggio effettivo inferiore a quello auto-dichiarato e contemporaneamente inferiore al punteggio minimo rilevato nelle istanze di cui al comma 3, la domanda viene dichiarata inammissibile e si procede al recupero della prima domanda utile tra le non finanziabili.
7. La condizione di inammissibilità di cui al comma 6 è comunicata agli interessati, che possono presentare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, istanza di riesame unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio auto-dichiarato.
7. L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità, circoscritto all'universo delle istanze come sopra definito, attiene alla verifica:
 - a) della completezza e della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dall'Avviso;
 - b) della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi dell'Avviso;
 - c) della congruità dell'investimento proposto con le prescrizioni dell'Avviso;
 - d) del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e divieti fissati dall'Avviso;
 - e) della ragionevolezza dei costi presentati e della pertinenza di essi rispetto all'operazione che si vuole realizzare mediante verifica, per ciascun bene/servizio/lavoro:
 - del riferimento ai costi standard adottati;
 - del riferimento ai prezzari individuati nell'Avviso;
 - delle analisi dei costi eventualmente elaborate dal tecnico progettista per le voci di costo non previste nei costi standard o nei prezzari;
 - della presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire, assumendo a riferimento del calcolo della spesa ammissibile il preventivo più basso per le voci di costo non riferite ai costi standard;
 - f) del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità definita nell'Avviso, nonché degli impegni e degli altri obblighi definiti nel medesimo e nel sistema VCM.
8. La valutazione di ammissibilità è effettuata, in prima istanza, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione allegata alla domanda ivi comprese le valutazioni in merito al possesso del punteggio minimo richiesto per l'accesso al finanziamento. Qualora sulla base di detti elementi si evidenzino uno o più motivi di inammissibilità al finanziamento, la domanda è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.
9. Per le sole domande che in esito alle verifiche di cui al comma 8 risultano potenzialmente ammissibili a finanziamento, il Servizio provvede a richiedere all'aspirante Beneficiario, in relazione ai profili di cui al comma 7, lettera a), eventuali integrazioni documentali assegnando al medesimo il termine tassativo di 10 giorni consecutivi per adempiere.
10. Qualora, decorso il termine di cui al comma 9, le integrazioni richieste non pervengano o ove prodotte risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti sul piano formale e/o contenutistico alle prescrizioni dell'Avviso e alla necessità di effettuare compiutamente le verifiche di competenza del Servizio, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative; tale circostanza è comunicata al richiedente e non è soggetta a richiesta di riesame.
11. L'inammissibilità a qualsiasi titolo determinata è comunicata al richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., mediante PEC.
12. Per le domande di sostegno per le quali la valutazione di ammissibilità è conclusa con esito positivo si procede alla valutazione di merito.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

8.4. ERRORI PALESI

1. Nel rispetto dell'art. 4 del Reg.(UE) n.809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg.(UE)n.1305/2013, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dal Servizio medesimo e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il Servizio riconosce gli errori palesi che si possono individuare facilmente durante il controllo amministrativo dei documenti prodotti, ossia:
 - meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
 - errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - errori aritmetici;
 - particella dichiarata per due tipi di utilizzo.
3. Se mancano le informazioni minime necessarie a definire la ricevibilità e ammissibilità delle domande gli errori sono considerati non sanabili.
4. Le correzioni sono formalmente comunicate all'interessato.

8.5. VALUTAZIONE DI MERITO

1. La valutazione di merito verte sulla applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione adottati dall'AdG previo parere del CdS come riprodotti nel presente Avviso.
2. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.
3. Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il richiedente allega alla domanda di sostegno un quadro sinottico conforme al modello Allegato 8, riepilogativo dei criteri di selezione a suo avviso applicabili e dei documenti a tal fine prodotti.
4. L'ufficio non attribuisce alcun punteggio per i criteri non segnalati nel quadro sinottico di cui al comma 3 o non adeguatamente documentati.

8.6. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Il Dirigente del Servizio approva, con proprio provvedimento, una graduatoria provvisoria che consta dei seguenti documenti:
 - A) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, nel quale per ogni domanda sono riportati la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
 - B) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo non ammissibili a finanziamento per difetto di risorse;
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet della Regione: la pubblicazione ha valore di notifica *erga omnes* e pertanto alla stessa non segue alcuna comunicazione individuale ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.
3. Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta.
4. Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni.
5. Il Servizio provvede all'istruttoria dell'istanza di riesame, ad opera di apposita Commissione nominata dal Dirigente del medesimo.
6. Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – S.M. 8.3 – INTERVENTO 8.3.1 – AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- A) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, nel quale per ogni domanda sono riportati la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- B) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo non ammissibili a finanziamento per difetto di risorse;

8.7 CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo che hanno allegato all'istanza autorizzazioni/certificazioni in itinere e/o dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dall'Avviso, è inoltrata a mezzo PEC formale richiesta di produrre, entro il termine decadenziale di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della medesima le certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte nonché di comunicare gli estremi del conto corrente dedicato all'operazione per mezzo del quale saranno effettuati i pagamenti.
2. Fatta salva la produzione della documentazione finalizzata alla concessione dei benefici richiesti, sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili.
3. Le risorse indicate nel presente Avviso costituiscono il limite finanziario di soddisfacibilità delle corrispondenti domande.
4. L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, previa acquisizione di dichiarazione del beneficiario nella quale sia attestata espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, ponendo a proprio esclusivo carico le spese eccedenti.
5. Possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell'ultimo beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, nel numero strettamente necessario a colmare il budget.
6. È in ogni caso riservata all'AdG la possibilità di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.
7. L'ammissione ai benefici di cui al presente Avviso è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio.
8. Nel caso di investimenti già realizzati è prodotta, ove pertinente, anche un'autocertificazione del Direttore Lavori, o del Committente, attestante l'avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati.
9. La documentazione trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi è corredata dall'elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni prodotte.
10. Nel provvedimento di concessione sono riportati:
 - a) il numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b) il CUP;
 - c) il nominativo o ragione sociale del beneficiario;
 - d) il codice fiscale o P. IVA;
 - e) la spesa ammessa;



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- f) il contributo concesso;
 - g) i termini ultimi concessi per l'inizio dell'intervento e per la sua conclusione.
11. Al provvedimento sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.
12. L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

9.1. AVVIO DEI LAVORI

1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento i beneficiari sono tenuti a dare avvio ai lavori e a darne relativa comunicazione via PEC al Servizio competente mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità. Per i richiedenti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 l'avvio dei lavori coincide con l'avvio delle procedure volte alla selezione del soggetto esecutore dei medesimi.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegata la documentazione attestante l'avvio dei lavori.
3. I richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi hanno facoltà di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio. In tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere in caso di ammissione a finanziamento per scorrimento della graduatoria, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente Avviso a pena di pronuncia di non ammissibilità.
4. La comunicazione di inizio lavori riporta le seguenti informazioni:
 - a) nominativo del beneficiario;
 - b) localizzazione dell'intervento (Comune, Provincia, Località);
 - c) numero di domanda AGEA;
 - d) CUP;
 - e) nominativo del direttore dei lavori;
 - f) dichiarazione del direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento.
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto, a pena di decadenza dal finanziamento, a presentare domanda di anticipazione per un importo pari al 50% dell'importo ammesso a finanziamento o, in alternativa, domanda di pagamento per SAL per un importo pari o superiore al 50% dell'importo ammesso a finanziamento.
6. Non sono concesse proroghe per l'avvio dei lavori. Il mancato o tardivo avvio dei lavori è motivo di decadenza dai benefici.

9.2. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

1. I lavori ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi entro e non oltre 18 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroga.
2. Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 i termini di cui sopra sono incrementati di 6 mesi, per un totale di 24 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

3. Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

9.3. VARIANTI

1. Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
2. La realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata ovvero la soppressione di alcuni interventi sono sottoposte in via preventiva fino a massimo 90 giorni prima del termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori al Servizio competente, che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.
3. Sono considerate varianti in corso d'opera ed in quanto tali oggetto di preventiva autorizzazione:
 - a) cambio del beneficiario;
 - b) modifiche della localizzazione dell'intervento;
 - c) realizzazione di opere e acquisto di forniture non previste nel progetto approvato;
 - d) eliminazione di interventi previsti nel progetto approvato;
 - e) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - f) modifiche della tipologia delle opere approvate.
4. Le varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:
 - a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
 - b) cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
 - c) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
 - d) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
5. Per i soli soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 costituisce variante anche l'importo determinatosi in sede di espletamento della procedura di affidamento dei lavori o delle forniture, ove in esito alla medesima lo stesso risulti inferiore all'importo ammesso a finanziamento. Detti soggetti inoltrano a tal fine specifica richiesta di variante corredata dalla pertinente documentazione tecnico-amministrativa ai fini della registrazione sul sistema SIAN del nuovo importo del contributo concesso, che costituirà l'importo del progetto ammesso a finanziamento sul quale saranno effettuati, nelle fasi successive di cui al presente Avviso, i relativi calcoli.
6. Ai sensi dell'art.8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, dopo la concessione dell'aiuto e nel periodo di esecuzione dell'impegno al beneficiario iniziale (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione dell'azienda, purché questi sottoscriva le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente in sede di domanda.
7. Al progetto di variante è allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o ad integrazione di quella già approvata, ivi compresi gli elaborati grafici modificati, le autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali ove occorrenti, una relazione esplicativa corredata dalla seguente documentazione:
 - a) quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
 - b) contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- c) nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico-economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
8. L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata dal Servizio competente con le stesse modalità previste per il progetto originale.
9. Non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive. Eventuali perizie di variante presentate in data antecedente non sono prese in considerazione e sono pertanto archiviate.
10. Non costituiscono variante, e ne è pertanto consentita la realizzazione anche in mancanza di autorizzazione preventiva fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato:
- a) l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti a quelli originariamente proposti;
- b) adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti, ivi comprese modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo.
- Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
11. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare in nessun caso aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. In tal caso il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione di impegno a sostenere direttamente e a proprio carico detta maggiore spesa.
12. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
13. Non sono comunque ammissibili varianti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 5, che comportino una spesa finale ammissibile di importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.
14. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
15. Qualora sia accertata, in sede di controllo, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva, non sottoposte al Servizio competente o sottoposte allo stesso oltre i termini di cui al comma 2, le spese sostenute in assenza di autorizzazione sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione.
16. Ove la spesa ammissibile come risultante in esito ai controlli e agli adempimenti di cui al comma 15 risulti inferiore al 70% di quella inizialmente ammessa il beneficio è revocato.

9.4. PROROGHE

1. Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, una sola proroga dei termini per l'ultimazione degli investimenti per un periodo non superiore a tre mesi, fatto salvo il limite temporale del programma.
2. Per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate la proroga può essere richiesta fino a un massimo di sei (6) mesi. La proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

10. DOMANDE DI PAGAMENTO

10.1 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Sono domande di pagamento le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento riferite all'anticipazione, all'acconto (SAL) e al saldo (SFL).
2. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale Sian per la presentazione delle domande.
3. Entro il termine massimo previsto per l'avvio dei lavori, anche contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio delle attività, ciascun beneficiario è tenuto a presentare una domanda di anticipazione o di acconto per SAL.
4. Le domande di pagamento per SAL possono essere presentate fino a 90 (novanta) giorni prima del termine ultimo prescritto per la conclusione dell'intervento.
5. La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al termine massimo prescritto per la conclusione dell'intervento.
6. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che la stessa:
 - a) risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nel provvedimento di concessione dei benefici;
 - b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti nello stesso.
7. In generale per essere ammissibile una spesa deve essere:
 - a) riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
 - b) imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
 - c) verificabile e controllabile;
 - d) legittima e contabilizzata.
7. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio competente sulla base dell'esito positivo del controllo delle condizioni appresso indicate.
8. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA, ed è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo pari al 50% del contributo concesso all'avvio dei lavori;
 - b) acconti per avanzamenti successivi;
 - c) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
9. Nell'ambito del presente Avviso è prevista la presentazione delle domande di pagamento di seguito indicate:
 - a) domanda di pagamento per anticipazione;
 - b) domanda di acconto per stato di avanzamento dei lavori (SAL);
 - c) domanda di saldo.
10. La somma degli importi richiesti per anticipazione e acconto non può essere superiore all'80% del contributo ammesso a finanziamento.
11. Tutte le domande di cui al comma 9 devono essere presentate, esclusivamente in forma dematerializzata, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA utilizzando la specifica modulistica prodotta dal Sistema SIAN, previo mandato del richiedente, dai soggetti specificatamente accreditati. Alle stesse deve essere allegata la pertinente documentazione in formato elettronico.
12. La data di presentazione della domanda coincide con la data di rilascio della stessa sul portale SIAN.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

13. In sede di presentazione delle domande di pagamento il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale lo stesso attesti che al momento della presentazione della domanda di pagamento:
- a) almeno una sua sede operativa è localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
 - b) è in regola con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - c) il punteggio attribuito alla domanda di sostegno in fase di ammissibilità è rimasto invariato.
14. La mancata sussistenza delle condizioni di cui al comma 13 determina la decadenza dal contributo assentito.

10.2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

10.2.1. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Alla domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, debitamente sottoscritta, sono allegati i seguenti documenti:
- a) elenco dei documenti allegati alla domanda;
 - b) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante l'avvenuto avvio dei lavori, con indicazione della data di inizio degli stessi, in coerenza con la nozione di avvio delle attività di cui al presente Avviso, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982 n. 348 a cura dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP). Tale Polizza deve essere conforme allo "Schema di garanzia" prodotto automaticamente dal sistema SIAN sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento e deve contenere esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.
 - d) Dichiarazione per certificazione antimafia nei casi e per gli importi previsti dalla vigente normativa in materia.
 - e) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa).
 - f) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di cui all'Allegato 5, compilata solo per le parti riguardanti la clausola "Deggendorff" e il divieto di cumulo.
 - g) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
 - h) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, Check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della regione Abruzzo PSR 2014-2020. Devono essere compilate la check-list "Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara" - Quadri A, B, C, D, E, Q e, in funzione della procedura adottata, una delle seguenti check-list "Autovalutazione Procedura Gara F, G, H, I, L, M, N, O".



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

2. Per i beneficiari pubblici la polizza fidejussoria di cui al comma 1, lettera c) può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

10.2.2. DOMANDA DI ACCONTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

1. Nell'ambito del presente Avviso è possibile presentare un massimo di due domande per S.A.L., per un importo complessivo massimo, compresa l'anticipazione per avvio dei lavori, pari all'80% dell'importo ammesso a finanziamento. La domanda di pagamento dell'acconto per SAL può essere presentata in alternativa alla domanda di pagamento per anticipazione, sempre entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla concessione, qualora l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari o superiore a quello previsto per l'anticipazione.
2. La richiesta di erogazione di acconti per S.A.L. va effettuata tramite apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'elenco che segue:
 - a) Contabilità inerente lo Stato Avanzamento Lavori redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal beneficiario, costituita almeno da:
 - Relazione descrittiva dei lavori eseguiti, volta anche ad evidenziare: il livello di esecuzione del programma degli interventi previsti; la conformità degli stessi alla proposta progettuale approvata o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento.
 - Libretto delle Misure;
 - Prospetto di raffronto fra Computo Metrico approvato e Computo Metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti sia in percentuale;
 - Cartografia in scala idonea e opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti (distinti per tipologia) certificata dal professionista;
 - Nel caso di Enti pubblici, copia conforme all'originale degli atti di approvazione del SAL.
 - b) Quadro riepilogativo delle spese sostenute comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata.
 - c) Copia delle fatture debitamente quietanzate, annullate con la dicitura "PSR Abruzzo 2014-2020 Misura 08 sottomisura 8.3" unitamente a dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità della copia agli originali.
 - d) Estratto del conto corrente dedicato, altra documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.
 - e) Dichiarazione liberatoria di quietanza delle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice con indicazione della modalità e data di pagamento.
 - f) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
 - g) Dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante: che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che ha provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi; che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.

- h) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a)).
- i) Dichiarazione per certificazione antimafia nei casi e per gli importi previsti dalla vigente normativa in materia.
- j) Integrazione della fidejussione originaria a garanzia dell'ulteriore erogazione.
- k) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa).
- l) Documento unico di regolarità contributiva DURC in corso di validità relativo ai soggetti fornitori dei servizi.
- m) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi (check-list "Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E, Q ed in funzione del tipo di procedura adottata una delle check-list "Autovalutazione Procedura Gara P, F, G, H, I, L, M, N, O"). Tale documentazione non è presentata se la stessa è stata già prodotta in fase di presentazione della domanda di anticipazione.

10.2.3. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

1. La richiesta di pagamento del saldo per S.F.L. è effettuata mediante apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data prescritta per il termine dei lavori ammessi a finanziamento. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione di riduzioni all'importo ammissibile a pagamento, fino alla decadenza.
2. La data di presentazione della domanda coincide con la data del rilascio della stessa sul portale SIAN.
3. L'investimento si intende realizzato quando, in sede di verifica finale, sia accertato che l'investimento è stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e che la spesa documentata non è inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, fatte salve le modifiche derivanti dall'attuazione di varianti regolarmente autorizzate.
4. Ove il requisito inerente la spesa documentata non è rispettato il beneficiario decade dai benefici concessi e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate. La decadenza e il recupero non sono applicati ove la diminuzione dipende da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulta interamente realizzato.
5. La domanda di pagamento del saldo finale, debitamente sottoscritta, è corredata oltre che dalla documentazione di cui al paragrafo 10.2.2, anche da una relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati, volta ad evidenziare: la piena esecuzione del programma degli interventi previsti; la loro conformità alla proposta progettuale approvata in sede di istruttoria o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento. La relazione indica inoltre gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

10.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

10.3.1. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Il procedimento di istruttoria della domanda di anticipazione contempla la verifica del rispetto dei requisiti di seguito elencati.
 - a) Presenza della firma sul modulo di domanda.
 - b) Rispetto dei termini di presentazione, mediante verifica della data di rilascio sul portale SIAN.
 - c) Requisiti del soggetto garante.
 - d) Conformità della Polizza allo schema prestabilito.
 - e) Importo della garanzia.
 - f) Validità della garanzia.
 - g) Presenza della dichiarazione di inizio lavori.
 - h) Regolarità contributiva del richiedente, accertata d'ufficio.
 - i) Regolarità contributiva dei soggetti fornitori dei servizi.
 - j) Acquisizione del nulla-osta di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/11 e s.m.i. (dichiarazioni antimafia) nei casi ivi previsti.
 - k) Assenza di un ordine di recupero pendente (Clausola Deggendorf).
 - l) Rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE 702/2014.
 - m) Rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
 - n) Per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 50/2016, verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici.
2. Al fine delle verifiche e controlli di cui sopra il tecnico istruttore compila la check-list di controllo fidejussioni prodotte da Sistema SIAN (P.G.I.).
3. La mancata presentazione della domanda di anticipazione o di acconto all'atto dell'avvio dei lavori determina decadenza dai benefici concessi.

10.3.2. DOMANDE DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI E STATO FINALE LAVORI

1. Nell'istruttoria delle domande di pagamento per SAL e per SFL sono espletate verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di sostegno ammessa e la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce del progetto approvato, della conformità dell'operazione realizzata con quanto approvato in sede di istruttoria della domanda di sostegno, della documentazione allegata alla domanda di pagamento.
2. L'istruttoria prevede le verifiche di seguito indicate.
 - a) Presenza della firma del beneficiario sul modulo di domanda.
 - b) Rispetto dei termini di presentazione.
 - c) Completezza della documentazione allegata.
 - d) Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al/ai soggetto/i fornitore/i dei servizi.
 - e) Verifica dell'importo del pagamento complessivo determinato al termine della fase di istruttoria.
 - f) assenza di un ordine di recupero pendente (Clausola Deggendorf).
 - g) rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE 702/2014.
 - h) rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- i) per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 50/2016, verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici.
3. Nel caso di domanda per SFL, ove in esito ai controlli è determinato un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato ma pari o superiore al 70% di questo, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo già erogato rispetto a quella effettivamente spettante.
4. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica e/o amministrativa ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.
5. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori si procede al controllo e alla verifica della correttezza della documentazione presentata dai beneficiari; all'esito di detti controlli è redatto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo/saldo.
6. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

10.3.3. ERRORI PALESI

1. Le domande di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la loro presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede (art. 4 Reg (UE) n. 809/2014 - art. 59 del Reg (UE) 1306/2013).
2. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti. Sono sempre considerati errori palesi:
 - a) i meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
 - b) gli errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - c) gli errori aritmetici;
 - d) la particella dichiarata per due tipi di utilizzo.
3. Della correzione apportata è data comunicazione all'interessato.
4. Si considerano non sanabili le domande carenti delle informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità ed ammissibilità.

11. **IMPEGNI DEL BENEFICIARIO**

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati.
 - a) Acquisire, entro i termini prescritti nell'ambito del procedimento di concessione del finanziamento, tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalle competenti Autorità, necessarie per rendere l'intervento cantierabile.
 - b) Presentare, contestualmente all'avvio dei lavori, domanda di pagamento per anticipazione o SAL.
 - c) Presentare la domanda di pagamento per SFL con le modalità ed entro i tempi prescritti nel presente Avviso.
 - d) Realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato.
 - c) Eseguire le manutenzioni ordinarie e ogni altra operazione necessaria a mantenere in efficienza gli investimenti realizzati nell'ambito del progetto approvato per un periodo di



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- almeno cinque anni decorrente dall'anno successivo a quello nel quale è disposta l'erogazione del pagamento per SFI..
- f) Avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
 - g) Essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
 - h) Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati.
 - i) Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2 come da disposizioni contenute nel "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" approvato con determinazione dell'AdG n. DPD158/2016 del 04.07.2016.
 - j) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
 - k) L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico, sia di nuova realizzazione sia soggetti ad adeguamento deve essere utilizzata esclusivamente e permanentemente per il servizio antincendi boschivi fatta eccezione per quella in esubero defluente dall'apposito scolmatore.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. Per gli impegni di cui alle lettere c) e i) di cui al precedente comma 1 si applicano riduzioni graduali.

12. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al seguente elenco.
- a) Mantenere un sistema di contabilità separata. L'obbligo è rispettato nel caso di adozione di codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle casuali di pagamento/fatture).
 - b) Utilizzare per tutte le transazioni relative alla realizzazione dell'intervento un conto corrente dedicato.
 - c) Per i soggetti a ciò tenuti, rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto.
 - d) Assicurare la conservazione per tutto il periodo d'impegno, della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, nonché di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post.
 - e) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
 - f) Adottare esclusivamente una o più delle modalità di pagamento di cui all'elenco che segue.
 - Bonifico bancario o ricevuta bancaria, nella cui causale sono indicati il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo, ecc). Ad ogni fattura deve essere allegato il corrispondente documento rilasciato dall'istituto di credito.
 - Assegno circolare o bancario non trasferibile. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di presentare l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato e la fotocopia dell'assegno emesso.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- Carta di credito. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato.
 - Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, nella cui causale sono riportati il nominativo del destinatario del pagamento, il numero e la data della fattura, il tipo di pagamento (acconto, saldo, ecc). Il beneficiario deve presentare la copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto in originale.
- Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti. In fase di controllo si procede alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale sulla quale sono apposti il timbro dell'ufficio che effettua il controllo, la dicitura "Documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione dell'Avviso attuativo della misura 08 sottomisura 8.3 - PSR Abruzzo 2014-2020" e la data e la firma del funzionario incaricato.
- g) Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere da a) a f) comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
 3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettera g) comporta l'applicazione di riduzioni.

13. SANZIONI

1. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti o agli obblighi prescritti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, sarà sanzionato, previo contraddittorio, con la revoca e il recupero dei benefici concessi. L'applicazione di sanzioni è altresì prevista in caso di esito negativo dei controlli.
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e s.m.i., in ottemperanza alla quale il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.
3. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre irrogazioni a carico totale o parziale del FEASR.
4. Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente preposto all'attuazione dell'intervento.
5. Per comminare la sanzione amministrativa si procede a:
 - a) quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - b) compilare il verbale di accertamento e trasgressione;
 - c) notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.
6. Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro. Per gli importi indebitamente percepiti superiori a € 5.000,00 (euro cinquemila) ai sensi della L. 96 del 4 giugno 2010 oltre alle sanzioni amministrative è dovuta la comunicazione all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.898/86 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
 - a) 30% per indebiti uguali o inferiori al 10% di quanto percepito;
 - b) 50% per la parte di indebito superiore al 10% e fino al 30% di quanto percepito;



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- c) 70% per la parte di indebita superiore al 30% e fino al 50% di quanto percepito;
 - d) 100% per la parte di indebita superiore al 50% di quanto percepito.
8. Qualora in sede di verifica finale sia ritenuta ammissibile una spesa inferiore a quella originariamente riconosciuta ma comunque superiore al 70% di essa, il contributo spettante a seguito delle verifiche e dei controlli è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata. Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.
 9. In ogni caso, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.

14. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso", durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.
2. Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.
3. Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno a non variare la destinazione d'uso e a non alienare i beni oggetto di sostegno.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito produttivo ubicato nella stessa Regione appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni: l'Amministrazione rilascerà il consenso all'operazione previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.
5. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al presente paragrafo determina l'applicazione delle riduzioni e sanzioni stabilite dalle Disposizioni regionali di applicazione del D.M. n. 15 del 18/1/2018 riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo.

15. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.
2. Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
3. Ove il subentrante non assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
4. Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

5. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
 - a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
 - b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.
7. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti e gli obblighi in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti e gli obblighi dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

16. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI

1. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo le seguenti fattispecie:
 - a) accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - b) accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno.
2. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di decadenza dai benefici le seguenti fattispecie:
 - a) Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli.
 - b) Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione.
 - c) Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.
 - d) Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella ammessa.
 - e) Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività.
 - f) Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento.
 - g) Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia".
 - h) Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo.
 - i) Mancata realizzazione dell'intervento.
 - j) Rinuncia da parte del beneficiario. In tale ipotesi non è data comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.
 - k) Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.
 - l) Non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
 - m) Non essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
3. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di revoca dei benefici, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, le seguenti fattispecie:
 - a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall'Avviso o dall'atto di concessione del contributo;
 - d) indicazioni o dichiarazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - e) mutamento della situazione di fatto.
4. Sono sempre fatte salve le circostanze di forza maggiore che si configurano quali eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, tali da non poter essere da questi previsti pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative come di seguito elencate:
- a) decesso del beneficiario;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle aree sulle quali sono realizzati gli investimenti;
 - e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
5. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
- a) rinuncia senza restituzione del premio;
 - b) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
 - c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
 - d) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.
6. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Servizio competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
7. Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
8. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, è la seguente:
- a) decesso del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale; atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (V.V.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
- d) fitopatìa che colpisce la totalità o una parte delle aree oggetto di intervento: provvedimento dell'autorità competente che attesti il fenomeno e che individui le superfici interessate all'evento;
- e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.
9. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
10. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
- a) invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- b) esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- c) valutazione delle controdeduzioni, a seguito della quale si procede all'archiviazione del procedimento o all'approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
- d) comunicazione degli esiti del procedimento.
11. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario - contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.
12. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
13. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.
14. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
15. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.
16. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di applicazione di riduzione dei benefici le seguenti fattispecie:
- a) Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento.
- b) Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità.
- c) Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
17. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si fa espresso rinvio al Documento "Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 18/01/2018 riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali", approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/354 del 03.08.2018.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

17. RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI

1. Oltre a presentare richiesta di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:
 - a) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

18. IL SISTEMA DI CONTROLLO

1. Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corsi di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dall'Organismo Pagatore, in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione UE 809/2014 Titolo IV.
2. Il presente paragrafo reca contenuti di massima anticipatori di una più esaustiva trattazione ai sensi del Regolamento 809/2014. Non costituiscono pertanto uno specifico manuale sui controlli. L'AdG emanerà, nell'ambito di apposite linee guida operative, disposizioni di dettaglio in materia.
3. Sono previste tre tipologie di controllo: controlli amministrativi; controlli in loco; controlli ex post.
4. Fatte salve le risultanze dell'apposita nuova Convenzione da sottoscrivere con l'OP AGEA, i controlli sono effettuati dai Servizi competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca in ossequio al principio della separazione delle funzioni e dall'Organismo Pagatore, secondo lo schema riportato nella tavola seguente

Controlli amministrativi		Controlli in loco	Controlli ex post
Domande di sostegno	Domande di pagamento		
Servizio competente	Servizi Territoriali Agricoltura	Organismo pagatore	Organismo pagatore

5. I controlli amministrativi si effettuano sul 100% delle domande pervenute, anche tramite incroci con le informazioni di diverse banche dati certificate, allo scopo di verificare la completezza e la correttezza della domanda e di accertare che il richiedente abbia i requisiti e rispetti gli impegni stabiliti dai regolamenti e dalle normative di settore. Per tutte le domande delle misure connesse ad investimenti, prima del pagamento del saldo, vengono svolti i controlli tecnico-amministrativi sugli interventi finanziati e sul rispetto o il raggiungimento degli impegni previsti.
6. Nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento, in attuazione delle disposizioni di cui al di cui al Reg. (UE) 809/2014, art. 48, commi 3,4 e 5, è effettuata anche una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (visita in situ) per verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. La visita in situ è comunque effettuata prima del pagamento del saldo finale e non solleva dall'obbligo di effettuare i controlli in loco.
7. L'esito positivo dei controlli riguardanti le domande di pagamento ne consente l'inserimento negli elenchi di liquidazione inviati all'O.P., che effettua le ulteriori verifiche amministrative, contabili e finanziarie necessarie per procedere al pagamento.
8. Su tutti i documenti ricevuti in forma di autocertificazione o di dichiarazione (art. 46 e DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prima della liquidazione del saldo è effettuato il controllo



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

previsto dall'art. 71 comma 1 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

9. I controlli in loco sono effettuati dall'Organismo Pagatore prima del pagamento finale ed hanno come obiettivo la verifica completa dell'investimento come da documentazione presentata e approvata all'atto della concessione del sostegno. Sono effettuati su un campione annuale di almeno il 5% della spesa pagata dall'Organismo pagatore nell'anno civile, con una visita presso l'azienda, anche senza preavviso, con lo scopo di accertare, prima del pagamento dell'importo complessivo del contributo, la veridicità delle dichiarazioni. I controlli in loco prevedono:
- la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria e l'ammissibilità a finanziamento;
 - la presa d'atto dei dati rilevabili dal fascicolo aziendale e riscontro con i dati al momento della domanda;
 - la verifica documentale delle opere ammesse a finanziamento e realizzate in fase di controllo (documenti contabili a giustificazione dei pagamenti dichiarati, conformità e realtà della spesa in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti, conformità della destinazione rispetto a quanto previsto nel progetto approvato all'atto della concessione del sostegno, conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e alle altre normative pertinenti in vigore).
10. L'esito del controllo è notificato alle ditte interessate.
11. Se nel corso dei controlli si verificano condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate nelle richieste di ammissione a sostegno e lo stato di fatto dell'azienda, si applicano decurtazioni in base alla gravità, all'entità ed alla durata delle inadempienze.
12. I controlli ex post sono controlli specifici realizzati al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti e/o della destinazione d'uso, per il periodo minimo prescritto nei Regolamenti Comunitari e precisati nel PSR; sono effettuati dopo la liquidazione del saldo su un campione di domande, con possibilità di visita in azienda. I criteri di definizione del campione sono stabiliti da A.G.E.A.; l'Autorità di Gestione comunica ad A.G.E.A eventuali criteri aggiuntivi. L'esito dei controlli ex post sarà comunicato ad A.G.E.A e notificato alle ditte interessate.
13. In caso di esito negativo del controllo si applicano le decurtazioni in base alla gravità e alle entità e alla durata delle inadempienze.

19. RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca -DPD

Servizio competente: Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse (DPD 021) - Via Salaria Antica Est,27 - 67100 L'AQUILA.

e-mail dpd021@regione.abruzzo.it - PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it.

Dirigente: Ing. Pasquale Di Meo - Tel. 0862 364636 - pasquale.dimeo@regione.abruzzo.it

Ufficio competente: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (DPD021/002).

Responsabile Ufficio e Responsabile del Procedimento: Dott. For. Francesco Contu - Tel. 0862 364278 - francesco.contu@regione.abruzzo.it.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

20. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nell'ambito del presente Avviso si fa espresso rinvio al PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 e alle successive modifiche ed integrazioni al medesimo apportate ed approvate con Decisione di esecuzione della Commissione e al documento "Linee Guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020", approvato dall'Autorità di Gestione.

Per quanto concerne i riferimenti normativi generali si rinvia al documento "Linee Guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020", approvato dall'Autorità di Gestione.

Di seguito si riportano pertanto solo i riferimenti che hanno particolare interesse per l'attuazione della presente sottomisura.

Normativa UE

Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 di approvazione del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo e s.m.i.

Reg. UE n. 702/2014 (cd. "ABER")

Normativa nazionale

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (GURI n. 91 del 19.04.2016 - SO n. 10) "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

Linee Guida spese ammissibili relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Normativa e disposizioni regionali

Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";

D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale";

DPD/141/16 del 15/04/2016 con la quale sono stati approvati gli Aggiornamenti "Linee Guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014-2020" di cui alla PDP 92/2016 del 17/02/2016;

DPD/178/2016 del 14/12/2016 recante "Revisione "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016 e DPD 141/16 del 15/4/2016";

DPD/157/2017 del 9/05/2017 recante "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Revisione "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 del 15/4/2016, DPD 178 del 14/12/2016"

DPD/145/16 del 16/05/2016 e DPD/161/16 del 21/07/2016, con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli Interventi

DPD/364/2018 del 19/09/2018 recante "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Revisione "Linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014/2020" di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 del 15/4/2016, DPD 178 del 14/12/2016 e DPD 157 del 9/5/2017"

NB: *l'aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente Avviso: le eventuali modifiche e integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.*



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

21. ALLEGATI

ALLEGATO 1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO: DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI

Nel presente allegato sono illustrate le disposizioni di dettaglio inerenti le diverse tipologie di investimento ammissibili a finanziamento, con particolare riguardo a caratteristiche tecniche, elaborati progettuali e stima dei costi ammissibili. I riferimenti alle voci di Prezzario sono da intendersi validi anche per le corrispondenti voci di costo standard, da utilizzarsi ove ricorrano le specifiche condizioni tecniche e giuridiche oggettive e soggettive applicabili alla fattispecie.

A. INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.

1. Creazione e/o manutenzione di viali parafuoco / fasce antincendio, da realizzarsi lungo la viabilità, sia ordinaria sia forestale, interna ed esterna a superfici a rischio di incendio medio o elevato e in corrispondenza del perimetro di zone edificate così come rappresentate nelle Planimetrie dei P.R.G. dei Comuni. Il confine dell'asse viario, che costituisce il confine del viale o fascia antincendio, è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

I viali parafuoco consistono essenzialmente nel trattamento diretto all'eliminazione completa della copertura vegetale costituita da erbe e arbusti e alla riduzione della copertura arborea per una fascia di larghezza minima pari a 10 ml e massima pari a 60 ml, e larghezza effettiva pari al doppio dell'altezza massima degli alberi limitrofi, da condursi a monte e/o a valle di strade o piste che si sviluppano all'interno di superfici aventi le caratteristiche di bosco come definite dalla L.R. 3/2014. La realizzazione delle fasce antincendio, con le medesime modalità di cui sopra, riguarda le zone edificate come sopra definite. Per entrambe le tipologie sono ammissibili a contributo le operazioni di realizzazione di Viali Attivi o fasce antincendio mediante riduzione consistente della vegetazione arborea e completa ripulitura della vegetazione arbustiva ed erbacea. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica della fascia da trattare, qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" e le corrispondenti voci del vigente Prezzario Agricolo Regionale:

- D.1.37 (realizzazione di fascia parafuoco di profondità media 10 ml, compresa la scarpata se presente);
- D.1.1.a/ D.1.2.b/ D.1.3.c (decespugliamento);
- D.1.28.2 (diradamento di soprassuoli di resinose);
- D.1.33.1/2 (ripulitura di boschi di latifoglie);
- D.1.32 (sfollo di soprassuolo di resinose).

Le voci di costo non espressamente indicate non sono considerate ammissibili.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Nell'operazione è compresa, quale obbligo a carico del beneficiario, la manutenzione per un periodo pari a cinque anni a partire da quello successivo alla realizzazione, in applicazione della misura, dei viali e/o delle fasce, da effettuarsi annualmente mediante completa ripulitura dalla vegetazione erbacea ed arbustiva ricostituitasi. L'impegno ad effettuare l'operazione di manutenzione deve essere specificatamente previsto nel Piano di manutenzione e conservazione e la stessa deve sempre essere attuata nel periodo 30 aprile - 30 giugno, senza possibilità di rinvio.

2. Manutenzione straordinaria e adeguamento delle piste trattorabili.

Le operazioni a carico della viabilità forestale sono ammesse esclusivamente se riguardanti piste trattorabili classificate o classificabili come tali ai sensi dell'art. 37, c. 2, lettere e) ed f) della Legge Regionale n. 3/2014 e solo qualora il tracciato si sviluppi in aree aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 della medesima legge, fatti salvi brevi tratti, comunque complessivamente non superiori al 30% dello sviluppo complessivo dell'asse viario. Ai sensi della norma sono adottate le definizioni di seguito riportate.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- Pista trattorabile principale. E' classificata tale la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media 5-15 per cento, pendenza massima per brevi tratti 30 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque.
- Pista trattorabile secondaria. E' classificata tale la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media inferiore al 20 per cento e pendenza massima per brevi tratti 35 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque

Le operazioni ammissibili, qualora giustificate in sede di elaborazione del progetto e con riferimento alle aree interessate, sono: riapertura e risagomatura della sede stradale, comprese eventuali piccole rettifiche del tracciato; risagomatura delle scarpate; sistemazione di piccole frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale; realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali (cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e simili); realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti; ripristino di infrastrutture stradali danneggiate (piazzole, imposti permanenti).

Sono riconosciute quali costi standard le seguenti voci dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo":

D.1.41.1/2 (Manutenzione pista di servizio);

D.1.42 (Manutenzione straordinaria di strade esistenti);

altre voci di costo ricomprese nella Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per la stima dei costi è ammesso altresì il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

3. Interventi selvicolturali, da realizzarsi nelle superfici boscate a confine con i viali o fasce di cui al precedente punto 1 per una profondità massima, comprendente anche la profondità delle fasce o viali parafuoco, pari a ml 200. Tali interventi potranno comprendere, in relazione allo stato dei luoghi, una o più delle operazioni di seguito descritte:

a. Ripulitura di vegetazione infestante in superfici boscate a prevalenza di latifoglie, da eseguirsi secondo quanto indicato nella voce D.1.33.1/2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Per la porzione di superficie interessata dagli interventi oltre i primi 60 ml di profondità è ammessa, quale operazione alternativa all'allontanamento ed eliminazione e se espressamente autorizzata in sede di istruttoria del progetto, esclusivamente la cippatura mediante cippatrice dei materiali e il loro spargimento uniforme sul terreno.

b. Decespugliamenti, da eseguirsi secondo quanto indicato nelle voci D.1.1.a/ D.1.2.b/ D.1.3.c dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". Per l'individuazione della categoria da applicare valgono, ai fini del presente Avviso, le seguenti definizioni: per terreno scarsamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è inferiore o pari al 20% della superficie; per terreno mediamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è compresa fra il 20% e il 50% della superficie; per terreno fortemente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è superiore al 50% della superficie. Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Per la porzione di superficie interessata dagli interventi oltre i primi 60 ml di profondità è ammessa, quale operazione alternativa all'allontanamento ed eliminazione, se espressamente autorizzata in sede di istruttoria del progetto, esclusivamente la cippatura mediante cippatrice dei materiali e il loro spargimento uniforme sul terreno.

c. Spalcature, da eseguirsi in soprassuoli giovani a prevalenza di conifere secondo quanto indicato nella voce D.1.31.2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Per la porzione di superficie interessata dagli interventi oltre i primi 60 ml di profondità è ammessa, quale operazione alternativa all'allontanamento ed eliminazione



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

espressamente autorizzata in sede di istruttoria del progetto, esclusivamente la cippatura mediante cippatrice dei materiali e il loro spargimento uniforme sul terreno.

d. Sfolli, da eseguirsi in soprassuoli a prevalenza di conifere secondo quanto indicato nella voce D.1.32 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Per la porzione di superficie interessata dagli interventi oltre i primi 60 ml di profondità è ammessa, quale operazione alternativa all'allontanamento ed eliminazione e se espressamente autorizzata in sede di istruttoria del progetto, esclusivamente la cippatura mediante cippatrice dei materiali e il loro spargimento uniforme sul terreno.

e. Diradamenti in soprassuoli a prevalenza di conifere, secondo quanto indicato nella voce D.1.28.2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". La tipologia di intervento prevista dalla voce D.1.28.1 si considera non attuabile. Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Per la porzione di superficie interessata dagli interventi oltre i primi 60 ml di profondità è ammessa, quale operazione alternativa all'allontanamento ed eliminazione e se espressamente autorizzata in sede di istruttoria del progetto, esclusivamente la cippatura mediante cippatrice dei materiali e il loro spargimento uniforme sul terreno. Ove sussistano le condizioni ivi previste, alla voci D.1.28.2 potrà essere applicata la maggiorazione prevista dalla voce D.1.29 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo".

f. Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati, secondo quanto indicato nella voce D.1.25.1/2 (conversione di bosco ceduo) dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". L'intensità dell'intervento e quindi la scelta della voce da applicare dovranno essere determinate tenendo conto del fatto che gli esemplari rilasciati dovranno garantire una copertura tale da impedire il riscoppio delle ceppaie. A tal fine le chiome dei polloni e delle piante rilasciate, scelte fra quelle provenienti da seme e, nell'ambito della singola ceppaia, fra i polloni di maggiore sviluppo, non potranno essere distanziate fra loro di oltre 70-100 cm. La voce D.1.25.1 potrà essere applicata solo per interventi nei quali il numero di soggetti rilasciati a dote del bosco sia compreso fra un minimo di 800 e un massimo di 1.050 esemplari per ettaro. In tutti gli altri casi si applicherà la voce D.1.25.2. Le voci di cui sopra includono l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco disposte in andane o in altro modo se tale disposizione è ammessa in sede di autorizzazione dell'intervento. In tal caso alle voci di cui sopra dovrà essere applicata una decurtazione pari al 10% del prezzo di applicazione.

g. Diradamenti in fustaie di latifoglie, secondo quanto indicato nella voce D.1.26 (diradamento di fustaia transitoria) dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". L'intensità dell'intervento prevista nella voce di costo (fino al 30% del totale delle piante presenti) è da ritenersi indicativa e non vincolante ai fini della conduzione dell'intervento, che potrà prevedere intensità superiori in relazione agli effetti attesi dall'intervento con particolare riguardo all'effetto incrementale del medesimo. La voce di cui sopra include l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco disposte in andane o in altro modo se tale disposizione è ammessa in sede di autorizzazione dell'intervento. In tal caso alle voci di cui sopra dovrà essere applicata una decurtazione pari al 10% del prezzo di applicazione.

h. Ripuliture ed altri interventi a carico di boschi degradati, secondo quanto indicato nella voce D.1.24.1/2/3 (Intervento selvicolturale su bosco ceduo degradato) dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". L'intensità dell'intervento è riferita alla percentuale di piante sottoposte a taglio riferito al totale dei soggetti presenti. Nel caso dei cedui la percentuale è calcolata con riferimento ai polloni e alle matricine. La voce di cui sopra include l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco disposte in andane o in altro modo se tale disposizione è ammessa in sede di autorizzazione dell'intervento. In tal caso alle voci di cui sopra dovrà essere applicata una decurtazione pari al 10% del prezzo di applicazione.

Nella stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento, qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

utilizzate le pertinenti voci come sopra individuate, cui si applicano le pertinenti disposizioni in materia di costi standard. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

Altre voci dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo", applicabili ove giustificate, sono le seguenti: D.1.29 (incremento del 10% per pendenze medie superiori al 70%); D.1.30 (sovrapprezzo per l'esbosco dei materiali utili ritraibili ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico); D.1.44 (tabellone lavori).

Le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono da considerarsi tra loro alternative, così come le operazioni di cui alle lettere d. ed e.: non possono pertanto essere previste in combinazione tra di loro sulla medesima superficie.

4. Realizzazione di invasi idrici per finalità antincendio, localizzati in aree nelle quali sia documentata la carenza di invasi idonei, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Localizzazione in funzione della disponibilità idrica per il riempimento, della distanza da altri punti d'acqua, della distanza da soprassuoli forestali (distanza massima: 3 Km da boschi che abbiano una estensione non inferiore a 20 ha; negli elaborati cartografici di progetto l'area boscata servita deve essere evidenziata in riferimento alla localizzazione dell'invaso da realizzare);
- Volume tronco-piramidale (al fine di limitare i volumi morti);
- Capacità minima pari a 150 mc e massima non superiore a 2.000 mc;
- Profondità minima al centro del serbatoio pari a 250 cm;
- Impermeabilità;
- Presenza dello scarico di fondo;
- Punto di presa per i mezzi terrestri;
- Idoneità a garantire la risalita in caso di cadute accidentali nell'invaso;
- Recinzione anti-intrusione a distanza tale da non ostacolare il prelievo mediante mezzo aereo (minimo 15 ml a partire dal centro della vasca) con distanza tra pelo libero dell'acqua e bordo superiore della recinzione non superiore a 100 cm;
- Limitato impatto ambientale: è da preferirsi la soluzione semi-interrata al fine di limitare la distanza di cui al precedente punto. La parte fuori-terra potrà essere rinfiancata con i materiali di scavo e successivo inerbimento. In alternativa potrà essere rivestita con pietrame locale;
- Durabilità;
- Accessibilità mediante viabilità idonea al passaggio dei mezzi adibiti al servizio ALB, con piazzola di manovra sul punto di presa;
- Rispetto delle norme di sicurezza;
- Idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo (approvvigionamento dell'acqua da sorgenti, pozzi, depuratori, acquedotti, ecc.);
- Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

5. Realizzazione di serbatoi e vasche per finalità antincendio, localizzati in aree nelle quali sia documentata la carenza di altri serbatoi, vasche e invasi idonei, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- Localizzazione in funzione della disponibilità idrica per il riempimento, della distanza da altri punti d'acqua, della distanza da soprassuoli forestali (distanza massima: 3 km da boschi che abbiano una estensione non inferiore a 20 ha; negli elaborati cartografici di progetto l'area boscata servita deve essere evidenziata in riferimento alla localizzazione dell'invaso da realizzare);
- capacità non inferiore a 20 metri cubi;
- accessibilità per i mezzi adibiti al servizio AIB;
- dotazione di idoneo scolmatore e scarico di fondo;
- dotazione di un sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- dotazione di recinzione.

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

6. Adeguamento funzionale, sistemazione e miglioramento di invasi, serbatoi e vasche per finalità antincendio al fine di rendere le strutture esistenti pienamente funzionali per l'approvvigionamento sia con mezzi terrestri sia con elicotteri. Dette strutture dovranno, una volta effettuati i lavori di adeguamento, avere le stesse caratteristiche già descritte ai precedenti punti 4 e 5. Gli interventi ammissibili a finanziamento sono:

- svuotamento e ripulitura dai materiali sedimentati sul fondo;
- recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio di elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- realizzazione o ripristino della recinzione perimetrale;
- realizzazione o ripristino di sistemi di sicurezza che facilitino la risalita nel caso di cadute accidentali.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico (di nuova realizzazione o soggetti ad adeguamento), fatta eccezione per quella in esubero defluente dall'apposito scolmatore, deve essere utilizzata esclusivamente e permanentemente per il servizio antincendi boschivi.

7. Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno, essere rispondenti ai parametri di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la sicurezza degli operatori, e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili per la loro realizzazione sono i seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione in loco della torretta, compreso l'acquisto dei materiali necessari, ovvero acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

Le operazioni per l'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori. A tal fine sono ammissibili a finanziamento:

- taglio della vegetazione arborea di ostacolo alla vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

8. Realizzazione o manutenzione straordinaria di fabbricati destinati al ricovero di mezzi e attrezzature AIB

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di realizzazione o adeguamento di fabbricati destinati al ricovero di mezzi e attrezzature utilizzate a fini di lotta attiva agli incendi boschivi, dimensionati in funzione dei mezzi o attrezzature in possesso del richiedente e progettati in maniera tale da garantire la massima funzionalità in relazione all'utilizzazione dei mezzi e al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Ove sussistono le condizioni, alla realizzazione ex novo di strutture edili deve essere preferito il riuso e l'adeguamento di strutture già esistenti e nella disponibilità del richiedente.

E' altresì ammesso l'acquisto e la posa in opera di strutture prefabbricate purché rispondenti ai requisiti di funzionalità e sicurezza, come sopra richiamati.

Non sono invece ammessi a finanziamento gli eventuali arredi interni.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

9. Altre spese ammissibili nell'ambito degli Investimenti finalizzati alla riduzione del Rischio Incendi Boschivi.

Per tutte le tipologie di intervento sono ammissibili a finanziamento:

- **eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza**, determinati in applicazione delle norme e altre disposizioni vigenti;



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

- **spese generali**, che comprendono: progettazione e direzione lavori; consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate; spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 6%.

B INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO.

Per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico potrà essere previsto uno o più degli investimenti appartenenti alle tipologie sotto elencate e dettagliate. La realizzazione degli interventi è ammessa sia congiuntamente alle tipologie di investimento elencate nel precedente punto sub A. e nel successivo punto sub C., sia indipendentemente dalla realizzazione di tali tipologie di investimento. Nella domanda di sostegno potranno pertanto anche essere contemplate solo le tipologie di investimento di seguito elencate e descritte, che andranno poi dettagliate nell'ambito del necessario progetto definitivo/esecutivo delle opere.

1. Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico.

Sono ammissibili a finanziamento interventi volti a ridurre il rischio di dissesto idrogeologico da realizzarsi sul reticolo idrografico minore insistente su superfici classificate bosco ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 3/2014. Gli interventi potranno interessare sia gli alvei sia le sponde dei corsi d'acqua e potranno prevedere sia la realizzazione di nuove opere sia l'adeguamento, mediante manutenzione straordinaria, ivi compreso il consolidamento strutturale, di opere preesistenti. Le opere, da realizzarsi prioritariamente con tecniche di ingegneria naturalistica, dovranno avere finalità di:

- controllo dell'erosione in alveo e stabilizzazione delle sponde (ad esempio: briglie, briglie selettive, pennelli, gabbionate, scogliere);
- miglioramento della dinamica d'alveo (sovralzo delle arginature, ampliamento o rifacimento di difese spondali, riprofilatura della sezione idraulica);
- controllo dei deflussi e laminazione delle onde di piena (briglie a bocca tarata; piccoli sbarramenti in alveo, di cubatura massima invasata inferiore a 5000 mc);
- aumento dell'efficienza o dell'efficacia di singole opere o di sistemi di opere (es. serie di briglie) al fine di adeguarle alla mutata situazione rispetto a quella che originariamente ne aveva giustificato la realizzazione;
- consolidamento della stabilità dei versanti che insistono direttamente sui tratti di reticolo oggetto di interventi di cui ai punti precedenti, consistenti nell'esecuzione ex novo di gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento, utilizzando prioritariamente le voci identificate con il codice U.08.50.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

2. Opere di sistemazione idraulico-forestale.

Sono ammissibili a finanziamento, ove realizzate su superfici classificate bosco ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 3/2014, interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni. In particolare è ammessa l'esecuzione ex novo di gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento, e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo".



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento, utilizzando prioritariamente le voci identificate con il codice U.08.50.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

Non sono ammissibili, nell'ambito delle tipologie di investimento di cui ai precedenti numeri 1 e 2, interventi in alveo e/o lungo le sponde di canali di origine artificiale.

3. Altre spese ammissibili nell'ambito degli Investimenti finalizzati alla riduzione del Rischio di Dissesto Idrogeologico.

Per tutte le tipologie di intervento sono ammissibili a finanziamento:

- **eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza**, determinati in applicazione delle norme e altre disposizioni vigenti;
- **spese generali**, che comprendono: progettazione e direzione lavori; consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate; spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 6%.

Tutti gli interventi devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio attuati con le tecniche e i metodi propri dell'ingegneria naturalistica. Modalità diverse di realizzazione degli interventi sono tuttavia ammissibili ove giustificati con specifiche motivazioni illustrate nella relazione tecnica di progetto.

C INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI ORIGINE BIOTICA.

Per la riduzione dei rischi di origine biotica dovuti a nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*), cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*) e processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) potrà essere previsto uno o più degli investimenti appartenenti alle tipologie sotto elencate e dettagliate.

La realizzazione degli interventi è ammessa sia congiuntamente alle tipologie di investimento elencate nei precedenti punti sub A e sub B., sia indipendentemente dalla realizzazione di tali tipologie di investimento.

Nella Domanda di sostegno potranno pertanto anche essere contemplate solo le tipologie di investimento di seguito elencate e descritte, che andranno poi dettagliate nell'ambito del necessario progetto esecutivo di dettaglio.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento dovranno essere utilizzate le pertinenti voci dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

1. Investimenti per la prevenzione delle infestazioni da nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*).

Sono ammissibili tutte le tipologie di intervento previste nel D.M. 28.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (GURI n. 119 del 24.05.2014) purché qualificabili quali investimenti aventi utilità ripetuta nel tempo e ove siano stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal medesimo Decreto. Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi in esso definiti quali obbligatori.

Gli interventi sono ammissibili se giustificati da fondate prove scientifiche o da documentazione ufficiale predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale o dal Servizio Fitosanitario Centrale.

Condizione necessaria è che gli interventi di cui trattasi riguardino superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2014.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

2. Investimenti per la prevenzione delle infestazioni da cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*).

Sono ammissibili a finanziamento interventi volti a prevenire le infestazioni del parassita qualificabili quali investimenti aventi utilità ripetuta nel tempo, ad esclusione di quelli qualificati come obbligatori.

Gli interventi sono ammissibili se giustificati da fondate prove scientifiche o da documentazione ufficiale predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale o dal Servizio Fitosanitario Centrale.

Condizione necessaria è che gli interventi di cui trattasi riguardino superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2014. Sono pertanto esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura.

3. Investimenti per la prevenzione delle infestazioni da processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*).

Sono ammissibili a finanziamento interventi volti a prevenire le infestazioni del parassita qualificabili quali investimenti aventi utilità ripetuta nel tempo, ad esclusione di quelli qualificati come obbligatori.

Gli interventi sono ammissibili se giustificati da fondate prove scientifiche o da documentazione ufficiale predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale o dal Servizio Fitosanitario Centrale.

Condizione necessaria è che gli interventi di cui trattasi riguardino superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2014.

4. Altre spese ammissibili nell'ambito degli Investimenti finalizzati alla riduzione dei Rischi di di origine biotica.

Per tutte le tipologie di intervento sono ammissibili a finanziamento:

- **eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza**, determinati in applicazione delle norme e altre disposizioni vigenti;
- **spese generali**, che comprendono: progettazione e direzione lavori; consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate; spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 6%.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

ALLEGATO 2: CALCOLO DEL VALORE DI MACCHIATICO

In economia forestale si definisce valore di macchiatico il valore di trasformazione del legname in piedi (grezzo) in assortimenti aventi valore mercantile. In pratica il valore di macchiatico costituisce il risultato economico che si ottiene realizzando un bilancio parziale dell'attività di utilizzazione forestale e corrisponde quindi alla differenza fra valore dei prodotti trasformati e costi di trasformazione.

La procedura di calcolo del valore di macchiatico, come per qualsiasi analisi di bilancio, si basa su una differenza fra ricavi e costi:

$$VdM = R - CT$$

Dove

VdM = valore di macchiatico;

R = ricavi ottenibili dalla vendita all'imposto degli assortimenti ritraibili dall'intervento;

C = costi totali di produzione.

Nel caso in cui dall'intervento selvicolturali si ottenga più di un assortimento i ricavi saranno determinati con la seguente formula:

$$R = Q_1p_1 + Q_2p_2 + \dots + Q_n p_n$$

dove **Q** e **p** rappresentano rispettivamente la quantità e il prezzo di mercato dei diversi assortimenti.

I dati relativi alla ripartizione in assortimenti (Q_1 , Q_2 , ecc.) possono essere ottenuti per rilievo diretto tramite cavallettamento totale del bosco o attraverso la realizzazione di un campionamento per aree di saggio. In quest'ultimo caso il numero di aree di saggio dovrà essere tanto più elevato quanto più disomogeneo è il soprassuolo oggetto di intervento.

Calcolo dei Ricavi.

Nell'ambito del presente Avviso, per determinare il valore mercantile degli assortimenti utili ritraibili i progettisti dovranno procedere nel modo seguente, tenendo presente che i valori di cui trattasi devono essere stabiliti con riferimento all'imposto raggiungibile da qualunque mezzo meccanico dotato di cassone (autocarro, trattore, ecc.).

Il valore da attribuire agli assortimenti ritraibili al fine di stabilire le somme da detrarre dall'importo dei lavori dovrà essere determinato:

1. in via prioritaria, utilizzando la media dei prezzi medi all'imposto rilevati periodicamente presso la Camera di Commercio competente per territorio;
2. qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato al punto 1 sarà il tecnico progettista ad effettuare apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe (a partire dai territori dei Comuni immediatamente confinanti con quello ove viene proposto l'intervento) mediando i prezzi all'imposto, opportunamente documentati, verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto;
3. qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai punti 1 e 2 si dovranno utilizzare i prezzi rilevati dalla C.C.I.A.A. di Teramo.

Legname di conifere per produzione di cippato. Il prezzo all'imposto del legname di conifere da destinarsi a biomassa per scopi energetici dovrà essere determinato mediante apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe o, ove ciò non sia possibile, sull'intero territorio regionale, mediando i prezzi all'imposto, debitamente documentati, verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto. In mancanza potranno essere utilizzati i prezzi rilevati nelle regioni limitrofe e riportati in documenti ufficiali o nelle pubblicazioni di settore. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare i metodi sopra descritti si dovrà attribuire a tale legname un valore minimo pari ad € 20,00/t.

Calcolo dei Costi.

I costi necessari all'esecuzione dell'intervento saranno determinati utilizzando a tal fine il computo metrico redatto secondo le specifiche di cui al presente Avviso per le singole tipologie di intervento.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

In alternativa il tecnico progettista potrà utilizzare i costi per l'esecuzione di interventi analoghi per tipologia di soprassuolo e di intervento selvicolturale già verificatisi nell'ambito del territorio nel quale è previsto l'intervento. In tal caso dovranno essere utilizzati i prezzi di affidamento, opportunamente documentati, determinati in esito a procedure di evidenza pubblica nella zona di intervento e aree limitrofe (a partire dal Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'intervento, estendendo ove necessario l'indagine ai Comuni direttamente confinanti con quello ove viene proposto l'intervento) mediando i prezzi verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

ALLEGATO 3: INTERVENTI SELVICOLTURALI - STIMA DEL VALORE DEGLI ASSORTIMENTI RITRAIBILI

Gli importi da detrarre al fine di determinare l'entità del contributo concedibile sono determinati in funzione della destinazione degli assortimenti utili ritraibili dagli interventi.

CASO A: Legna da ardere destinata al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto.

In questo caso, essendo di norma l'importo a carico dei cittadini aventi diritto determinato volta per volta in relazione ai costi effettivi che l'Ente esponenziale (Comune o ASBUC) sostiene per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale, che variano sensibilmente in risposta a una complessa serie di fattori di carattere ambientale e socio-economico nonché in esito a regolari procedure di evidenza pubblica volte all'affidamento dei lavori, non sarebbe corretto utilizzare per il calcolo degli introiti i valori degli assortimenti derivanti da rilevazioni inerenti la vendita del legname sul libero mercato.

Per il calcolo del valore unitario del materiale legnoso destinato al soddisfacimento dell'uso civico si dovrà pertanto prendere a riferimento il costo pagato dai cittadini aventi diritto al netto delle spese di trasporto a domicilio e delle eventuali ulteriori lavorazioni (p.es. depezzamento).

Il valore unitario dei materiali ritratti dall'intervento, resi ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico, è calcolato quale media delle ultime tre forniture di legnatico effettuate nel comune interessato, con esclusione di quelle derivanti da interventi selvicolturali che hanno goduto di contributi pubblici. Nel caso in cui i dati richiesti non siano disponibili per il comune interessato, si farà riferimento ai valori realizzati nei comuni direttamente confinanti con il territorio di quest'ultimo.

CASO B: Assortimenti ritraibili dall'intervento destinati totalmente alla vendita sul libero mercato.

Nel caso in cui gli assortimenti ritratti dall'intervento siano destinati interamente alla vendita sul libero mercato gli introiti previsti dovranno essere calcolati prendendo a riferimento la media dei prezzi unitari per assortimento verificatisi nelle tre ultime vendite "uso commercio" realizzate nel comune interessato a seguito di gara di evidenza pubblica, utilizzando gli stessi in funzione degli assortimenti ritraibili dall'intervento oggetto di richiesta di sostegno. Qualora i dati necessari non fossero disponibili per il comune nel cui territorio ricade l'intervento si procede come per il caso A. In caso di ulteriore mancanza si farà riferimento ai dati rilevati nei listini delle C.C.I.A.A.

CASO C: Assortimenti ritraibili destinati in parte al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto e in parte alla vendita sul libero mercato.

Gli introiti derivanti dalla fornitura di legna da ardere agli aventi diritto saranno calcolati con le modalità descritte per il caso A; gli introiti derivanti dalla quota di legname eccedente il soddisfacimento dell'uso civico, destinata alla vendita sul libero mercato, saranno calcolati con le modalità descritte per il caso B.

CASO D: Assortimenti ritraibili destinati all'autoconsumo. Il calcolo delle detrazioni effettuate per destinazione dei materiali ritratti all'autoconsumo è effettuato con il procedimento illustrato per il caso B.

I calcoli effettuati in sede di presentazione della domanda hanno sempre carattere di stima; in sede di liquidazione del contributo si adatteranno i prezzi effettivamente verificatisi, fatto salvo quando previsto per il caso della destinazione del legname ad autoconsumo. Pertanto gli introiti da detrarre all'importo dei lavori saranno quelli effettivamente realizzati, da accertarsi mediante produzione, a cura del beneficiario, della documentazione necessaria. In tal sede:

- a) qualora gli introiti effettivamente realizzati siano inferiori a quelli preventivati il contributo sarà liquidato sulla base dell'importo ritenuto ammissibile a liquidazione in istruttoria, con la conseguenza che nulla potrà essere preteso dal beneficiario in relazione a tale evenienza;
- b) qualora invece gli introiti effettivamente realizzati siano superiori a quelli preventivati, il contributo spettante sarà rideterminato detraendo dal costo dell'intervento gli introiti effettivamente realizzati.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

ALLEGATO 4: DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI D'INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle superfici, anche in funzione dell'attribuzione dei punteggi spettanti in esito all'applicazione dei criteri di selezione, sono adottati i parametri di seguito specificati con riferimento alle diverse tipologie di intervento.

1. Interventi volti alla prevenzione del rischio di incendi. La superficie considerata è quella effettivamente interessata dalle lavorazioni. Nel caso di interventi che prevedono diverse tipologie, la superficie interessata corrisponde a quella ascrivibile alla lavorazione avente maggiore estensione.

2. Interventi volti alla prevenzione del rischio idrogeologico. Nel caso in cui la domanda preveda esclusivamente interventi di prevenzione del rischio idrogeologico si considera la superficie effettivamente interessata dalle lavorazioni. Nel caso la domanda di sostegno preveda anche interventi di cui al n. 1, la superficie interessata è quella che, fra le due, risulta maggiore.

3. Interventi volti alla prevenzione del rischio fitosanitario. Nel caso in cui la domanda preveda esclusivamente interventi di prevenzione del rischio fitosanitario si considera la superficie effettivamente interessata dalle lavorazioni. Nel caso la domanda di sostegno preveda anche interventi di cui ai n. 1 e 2, la superficie interessata è quella che, fra le tre, risulta maggiore.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – S.M. 8.3 – INTERVENTO 8.3.1 – AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

ALLEGATO 5: Fac-simile dichiarazioni del richiedente

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____, via _____
 in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
 con sede legale in _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli art 75 e 76 del predetto DPR:

DICHIARA

(Tutti i richiedenti - Rispetto del divieto di cumulo di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, art. 8)

- Di non aver percepito e di non richiedere in futuro per gli investimenti e/o voci di spesa finanziabili con il presente Avviso, altre agevolazioni o finanziamenti pubblici.
- Di aver richiesto e/o percepito per gli investimenti e/o voci di spesa finanziabili con il presente Avviso, le seguenti agevolazioni/finanziamenti pubblici:

Fonte del finanziamento	Investimento/voce di spesa	Importo percepito

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a) - Impegno Deggendorf)

- Di non aver ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
- Di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un'ingiunzione di recupero ricevuta dall'autorità nazionale competente.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Recuperabilità I.V.A.)

- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **non sono** recuperabili.
- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **sono** recuperabili.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati)

- che gli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno non necessitano di autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati.
- di essere in possesso, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, delle autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Autorità competenti di cui al seguente elenco:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi del provvedimento

- di aver provveduto a richiedere alle Autorità competenti, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, le autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, di:



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

cui al seguente elenco e di impegnarsi a produrre gli stessi entro i termini prescritti in sede di concessione del finanziamento:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi della richiesta

DICHIARA

(Richiedenti titolari di superfici boscate superiori a 50 ettari - Piano di Gestione Forestale)

che le superfici oggetto di intervento ricadono nell'ambito del Piano di Gestione Forestale denominato _____, per il quale è stata avviata l'istruttoria per l'approvazione, come da comunicazione prot. _____ in data _____ del _____, avente durata di anni _____, con decorrenza dall'anno _____ e fine nell'anno _____, recante le informazioni relative all'intervento per il quale è richiesto il sostegno nel capitolo _____, paragrafo _____, pagine da _____ a _____

che le superfici oggetto di intervento ricadono nell'ambito dello strumento equivalente al Piano di Gestione Forestale denominato _____, per il quale è stata avviata l'istruttoria per l'approvazione, come da comunicazione prot. _____ in data _____ del _____, avente durata di anni _____, con decorrenza dall'anno _____ e fine nell'anno _____, recante le informazioni relative all'intervento per il quale è richiesto il sostegno nel capitolo _____, paragrafo _____, pagine da _____ a _____

DICHIARA

(Tutti i richiedenti - "Impresa in difficoltà" - art. 2 punto (14) Reg. (UE) 702/2014)

di non essere "impresa in difficoltà" come da definizione di cui all'art. 2 punto (14) del Reg. (UE) 702/2014.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti)

che sulle superfici oggetto della domanda di sostegno non sono stati realizzati nei cinque anni antecedenti alla presentazione della medesima interventi ascrivibili alla stessa tipologia di intervento per la quale è richiesto il contributo.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti)

che le spese eccedenti il contributo concedibile necessarie per portare a compimento l'investimento saranno sostenute a proprio carico, senza aver nulla a che pretendere dall'Amministrazione per le stesse.

DICHIARA

(Solo soggetti tenuti all'applicazione del DLgs 50/2016)

che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza ___/___/_____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

ALLEGATO 6: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____, via _____
 in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
 con sede legale in _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. 1;
- di aver conferito incarichi professionali e/o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- di aver conferito incarichi professionali e/o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

DICHIARA altresì, ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione procedente che nel periodo dal _____ al _____:

- non ha conferito incarichi professionali
- non ha concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo.

OVVERO

- ha conferito incarichi professionali ai professionisti di seguito elencati:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale

- ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con i soggetti di seguito elencati:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza ___/___/_____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

ooOoo

¹In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i., comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l'obbligo per l'ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - S.M. 8.3 - INTERVENTO 8.3.1 - AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

ALLEGATO 7: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME DOCUMENTI

DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME
(art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____, via _____
CF _____ P.IVA _____
in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della Ditta _____
con sede legale in _____, via _____
CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

che la copia dell'atto o documento sotto indicato, già allegato alla Domanda di Sostegno n. _____, inoltrata ai sensi dell'Avviso pubblico inerente la SM 8.3.1 del PSR Abruzzo 2014/2020 è **conforme all'originale**:

Descrizione documento: _____

Composto da n. _____ (_____) pagine

_____ ooOoo _____

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza ___ / ___ / _____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____ ooOoo _____

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – S.M. 8.3 – INTERVENTO 8.3.1 – AREE SISMA NEVE (Intervento 2)

ALLEGATO 8: QUADRO SINOTTICO CRITERI DI SELEZIONE APPLICABILI

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____, via _____

CF _____ P.IVA _____

in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della Ditta _____

con sede legale in _____, via _____

CF _____ P.IVA _____

DICHIARA

che alla Domanda di Sostegno n. _____, inoltrata ai sensi dell'Avviso pubblico inerente la SM 8.3.1 del PSR Abruzzo 2014/2020 **sono attribuibili, in funzione dei criteri di selezione riportati nell'Avviso pubblico, i punteggi di cui al quadro sinottico di seguito riportato sulla base dei documenti, allegati alla domanda, nel medesimo elencati.**

Criterio di selezione	Punteggio massimo	Punteggio auto-attribuito	Documenti giustificativi
Livello di rischio di calamità naturale dell'area di intervento	40 punti (cumulabili)	Rischio incendio: punti ____	
		Rischio idrog.: punti ____	
		Rischio avversità biotiche: punti ____	
Criterio localizzativo	10 punti	punti ____	
Estensione delle superfici	5 punti	punti ____	
Progetti presentati in forma aggregata	5 punti	punti ____	
Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale	10 punti	punti ____	
Grado di urgenza	10 punti	punti ____	
Aree colpite dal sisma 2016/2017	20 punti	punti ____	

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

DETERMINAZIONE 19.10.2018, N. DPF009/53

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. nei confronti della Società Fonte Nuova s.r.l., per la realizzazione di un laboratorio di Analisi Cliniche e Microbiologiche nel Comune di Sulmona (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, **L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 **L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- *La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.*” (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante “*Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni*”, e l'Allegato Documento tecnico – *Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo* (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** “*Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni” e l'Allegato Documento tecnico* (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**);

VISTA la domanda presentata dall'Ing. Rubeo Antonio, in qualità di legale rappresentante della Società FONTE NUOVA S.R.L., con sede nel Comune di Sulmona (AQ) in Via SS 17 Bivio Badia n. 4, P.iva n. 01666900665, al Comune di Sulmona che l'ha acquisita il 28/08/2009, prot n. 0029356, ai fini dell'ottenimento del nulla-osta di compatibilità programmatica regionale, ora parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Sulmona, SS 17 Bivio Badia n. 4, di una struttura denominata “Parco Fonte Nuova”, comprendente una struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale permanente ed un centro polispecialistico per prestazioni ambulatoriali;

VISTA la comunicazione di mantenimento d'interesse a firma dell'Ing. Rubeo Antonio, in qualità di legale rappresentante della Società FONTE NUOVA S.R.L., datata 29/09/2017 e trasmessa, tramite Pec del 03/10/2017, alla Regione Abruzzo che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0253240/17 del 03/10/2017, in merito alla sopra evidenziata domanda e inerente la realizzazione di un Laboratorio di Analisi Cliniche e Microbiologiche in quanto non è stato ancora emesso parere definitivo ex art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che la Società FONTE NUOVA S.R.L. è presente nell'*Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali*, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "**Allegato A**" alla **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 modificata ed integrata con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per la Branca "Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche", nella Provincia dell'Aquila, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'**Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste **dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute, di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti i Laboratori di Analisi Cliniche e Microbiologiche, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia dell'Aquila, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** e **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore della Società FONTE NUOVA S.R.L., del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Sulmona, SS 17 Bivio Badia n. 4, di un Laboratorio di Analisi Cliniche e Microbiologiche;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società FONTE NUOVA S.R.L. con sede nel Comune di Sulmona (AQ) in Via SS 17 Bivio Badia n. 4, P.iva n. 01666900665, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Sulmona, SS 17 Bivio Badia n. 4, di un Laboratorio di Analisi Cliniche e Microbiologiche;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società FONTE NUOVA S.R.L., con sede legale nel Comune di Sulmona (AQ) in Via SS 17 Bivio Badia n. 4, P.iva n. 01666900665, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e

- ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Sulmona, SS 17 Bivio Badia n. 4, di un Laboratorio di Analisi Cliniche e Microbiologiche;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
 3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
 4. **di notificare** la presente determina al Comune di Sulmona (AQ) e di trasmetterne copia alla Società FONTE NUOVA S.R.L. e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
 5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 19.10.2018, N. DPF009/54

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Starbene s.r.l., per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica Medica nella struttura sanitaria sita nel Comune di Scoppito (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, **L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 **L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- *La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.* (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante *“Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”*, e l'Allegato Documento tecnico – *Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo* (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** *“Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni” e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;*

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Starbene S.r.l., con sede nel legale nel Comune di L'Aquila in Via Australia n. 13, P.iva n. 01930200660, al Comune di Scoppito (AQ) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 4364 del 02/09/2014, ai fini dell'ottenimento del nulla-osta di compatibilità programmatica regionale, ora parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nella struttura sanitaria denominata *“Poliambulatorio Medico Longara”*, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Scoppito, SS 17 Km 24+490 (Galleria Longara), di un Poliambulatorio per l'erogazione delle seguenti prestazioni: *“Visite mediche e chirurgiche”*;

VISTA la comunicazione di mantenimento d'interesse, a firma dell'Amministratore della Società Starbene S.r.l. e trasmessa tramite Pec, in data 22/09/2017, alla Regione Abruzzo che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0244827/17 del 25/09/2017, in merito alla sopracitata domanda e alla successiva integrazione, presentate al Comune di Scoppito in data 02/09/2014 e 11/02/2015, ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che la Società Starbene S.r.l. è presente nell'*Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali*, di cui alla **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, “Allegato A” alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 modificata ed integrata con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;**

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita (Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni sanitarie), nella Provincia dell'Aquila, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'**Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'**Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia dell'Aquila, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO quanto riportato nel paragrafo "**Fabbisogno regionale**" del **Documento Tecnico "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo"** allegato (**All. n. 01**) alla **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, nella parte in cui prevede che, "*Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione pervenute e della compatibilità con quanto indicato nel presente documento, si precisa che un Poliambulatorio è da intendersi come una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita. Inoltre, qualora il numero di branche autorizzabili sia inferiore a due la struttura potrà comunque essere autorizzata*", così come integrato con la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la quale ha precisato che "*(omissis) in presenza di una sola branca autorizzabile la struttura potrà essere autorizzata come Ambulatorio*";

CONSIDERATO pertanto che, alla luce di quanto suesposto, essendo autorizzabile una sola branca e precisamente la Specialistica medica, la struttura sanitaria interessata deve necessariamente adottare la denominazione di "Ambulatorio" e non quella di "Poliambulatorio";

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** e **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore della Società Starbene S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Scoppito, SS 17 Km 24+490 (Galleria Longara), di un Ambulatorio di Specialistica medica;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Starbene S.r.l., con sede legale nel Comune di L'Aquila in Via Australia n. 13, P.iva n. 01930200660, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Scoppito (AQ) SS 17 Km 24+490 (Galleria Longara), di un Ambulatorio di Specialistica medica;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Starbene S.r.l., con sede legale nel Comune di L'Aquila in Via Australia n. 13, P.iva n. 01930200660, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Scoppito (AQ) SS 17 Km 24+490 (Galleria Longara), di un **Ambulatorio di Specialistica medica**;
2. **di precisare** che la struttura sanitaria sita nel Comune di Scoppito, SS 17 Km 24+490 (Galleria Longara), deve necessariamente adottare la denominazione di "Ambulatorio" in quanto, ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, per Poliambulatorio si intende una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita;
3. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
4. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
5. **di notificare** la presente determina al Comune di Scoppito (AQ) e di trasmetterne copia alla Società Starbene S.r.l. e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
6. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 24.10.2018, N. DPF009/55

Società Medilab s.r.l. autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di un'apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico, ai sensi del D.p.r. 542/1994 e ss.mm.ii., presso la struttura sanitaria, denominata "Medilab Centro Medico Diagnostico", sita nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il **D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542**, "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale", in particolare l'**art. 5, commi 2 e 3**;

VISTO l'**art. 21-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113** "Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica", convertito, con modificazioni, in **Legge 7 agosto 2016 n. 160** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio";

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", che prende atto ed approva il Documento tecnico (All. n. 1) recante il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale, comprendente, tra l'altro, il *Fabbisogno autorizzatorio per Risonanza Magnetica* con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 0,5 Tesla ed inferiore a 4 Tesla;

VISTA l'istanza trasmessa tramite Pec in data **10 agosto 2018** e **acquisita al protocollo regionale con il n. 0228860/18 del 13 agosto 2018**, con la quale la Dott.ssa Barbara Benelli, Legale rappresentante della Società Medilab S.r.l., con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 30, P.iva n. 12586261005, chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione, presso la struttura sanitaria denominata "Medilab Centro Medico Diagnostico", con sede nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ) in Via Tiburtina Valeria Km 112,500, di un'apparecchiatura per risonanza magnetica;

VISTA la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**, rilasciata in seguito alla richiesta di integrazione della domanda da parte del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, **datata 01 ottobre 2018 ed acquisita al protocollo regionale con il n. 0271440/18 del 01 ottobre 2018**, a firma del Legale rappresentante Dott.ssa Barbara Benelli, in cui si attesta il valore di campo statico di induzione magnetica di 1,5 Tesla e la conformità agli standard indicati dall'art. 2 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;

ACCERTATO che nel fabbisogno indicato dalla citata **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, nell'ambito provinciale della Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, vi è capienza per l'installazione e l'utilizzo dell'apparecchiatura di risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 0,5 Tesla ed inferiore a 4 Tesla;

RITENUTO, pertanto, di poter rilasciare in favore della Società Medilab S.r.l. con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 30, P.iva n. 12586261005, l'autorizzazione alla installazione e all'utilizzo, nell'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini situato nella struttura sanitaria denominata "Medilab Centro Medico Diagnostico" con sede nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ) in Via Tiburtina Valeria Km 112,500, di un'apparecchiatura per risonanza magnetica con campo di induzione magnetica pari a 1,5 Tesla;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa

1. **di autorizzare** la Società Medilab S.r.l., con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 30, P.iva n. 12586261005, alla installazione e all'utilizzo, nell'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini situato nella struttura sanitaria denominata "Medilab Centro Medico Diagnostico" con sede nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ) in Via Tiburtina Valeria Km 112,500, di un'apparecchiatura per risonanza magnetica con campo di induzione magnetica pari a 1,5 Tesla;
2. **di notificare** la presente determina alla Società Medilab S.r.l. ed all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
3. **di porre in essere** quanto necessario per rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
4. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 06.11.2018, N. DPF009/57

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società "Poliambulatorio Sanitario Fioessenza s.r.l.", per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica Medica e di un Ambulatorio di Fiochinesi Terapia, nella struttura sanitaria sita nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante "*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*";

RICHIAMATO, in particolare l'**art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'**art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- *La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.*" (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante "*Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni*", e l'Allegato Documento tecnico – *Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo* (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** "*Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni"* e l'Allegato Documento tecnico (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Poliambulatorio Sanitario Fioessenza S.r.l., con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) in Via Nazionale n. 518, P.iva n. 01977760675, al Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 6510 del 06/03/2017, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nella struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio Sanitario Fioessenza", nell'unità immobiliare sita nel Comune di Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale, n. 518, di un Poliambulatorio costituito da un Ambulatorio di Specialistica medica e di un Ambulatorio di Riabilitazione;

VISTA la comunicazione di mantenimento d'interesse della Società Poliambulatorio Sanitario Fioessenza S.r.l., trasmessa tramite Pec in data 16/09/2017 alla Regione Abruzzo che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0239013/17 del 18/09/2017, successivamente ripresentata e integrata in data 20/09/2018, protocollo Regione n. 0241705/17 del 20/09/2018, in merito alla sopracitata domanda, ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che la Società Poliambulatorio Sanitario Fioessenza S.r.l. è presente nell'*Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali*, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "**Allegato A**" alla **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 modificata ed integrata con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita (Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni sanitarie) e per la Fisioterapia, nella Provincia di Teramo, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'**Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'**Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita e la Fisioterapia, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Teramo, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO quanto riportato nel paragrafo "**Fabbisogno regionale**" del **Documento Tecnico "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo"** allegato (**All. n. 01**) alla **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, nella parte in cui prevede che, "*Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione pervenute e della compatibilità con quanto indicato nel presente documento, si precisa che un Poliambulatorio è da intendersi come una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita. Inoltre, qualora il numero di branche autorizzabili sia inferiore a due la struttura potrà comunque essere autorizzata*", così come integrato con la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la quale ha precisato che "*(omissis) in presenza di una sola branca autorizzabile la struttura potrà essere autorizzata come Ambulatorio*";

CONSIDERATO pertanto che, alla luce di quanto suesposto, essendo autorizzabile una sola Brancha a visita e precisamente la Specialistica medica, la struttura sanitaria interessata deve necessariamente adottare la denominazione di "Ambulatorio" e non quella di "Poliambulatorio";

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** e **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore della Società Poliambulatorio Sanitario Fioessenza S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale, n. 518, di un Ambulatorio di Specialistica medica e di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Poliambulatorio Sanitario Fioessenza S.r.l., con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale, n. 518, P.iva n. 01977760675, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale, n. 518, di un Ambulatorio di Specialistica medica e di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Poliambulatorio Sanitario Fioessenza S.r.l., con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale, n. 518, P.iva n. 01977760675, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale, n. 518, di un Ambulatorio di Specialistica medica e di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia;
2. **di precisare** che la struttura sanitaria sita nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale, n. 518, deve necessariamente adottare la denominazione di "Ambulatorio" in quanto, ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, per Poliambulatorio si intende una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita;
3. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
4. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
5. **di notificare** la presente determina al Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) e di trasmetterne copia alla Società Poliambulatorio Sanitario Fioessenza S.r.l. e all'Azienda U.S.L. di Teramo;
6. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 16.11.2018, N. DPF009/59

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Mimosa s.r.l.s., per la realizzazione di un poliambulatorio, costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Specialistica Chirurgica, nel Comune di Cepagatti (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, **L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 **L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- *La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.”* (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante *“Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”*, e l'Allegato Documento tecnico – *Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo* (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** *“Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni” e l'Allegato Documento tecnico* (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda, presentata dal legale rappresentante della Società Mimosa S.r.l.s. con sede legale nel Comune di Cepagatti in Via Duca degli Abruzzi n. 138/140, P.iva n. 02182390688, al Comune di Cepagatti (PE) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 14068 del 07 luglio 2017 e da quest'ultimo trasmessa alla Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare, prot. n. RA/0193765/17 dell'11 luglio 2017, successivamente integrata dalla Società con nota trasmessa al Comune di Cepagatti, prot. n. 16764 del 22 agosto 2017, e alla Regione, prot. n. RA/0218673/17 del 22 agosto 2017, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, per la realizzazione di un Poliambulatorio, costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Specialistica chirurgica, nel Comune di Cepagatti (PE) in Via Duca degli Abruzzi n. 138/140;

VISTA la comunicazione di mantenimento d'interesse, trasmessa con Pec del 26 settembre 2017 dal legale rappresentante della Società Mimosa S.r.l.s. alla Regione, che l'ha acquisita al protocollo con il n. RA/0246797/17 in data 26 settembre 2017, in merito alla sopra evidenziata domanda, non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che la Società Mimosa S.r.l.s. è presente nell'*Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali*, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, **“Allegato A” alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 modificata ed integrata con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per la Branchia specialistica "Branche a visita", nella Provincia di Pescara, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'**Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'**Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti gli Ambulatori per le Branche a visita, tra le quali sono comprese la Specialistica medica e la Specialistica chirurgica, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Pescara e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** e **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore della Società Mimosa S.r.l.s., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Specialistica chirurgica, nell'immobile sito nel Comune di Cepagatti (PE) in Via Duca degli Abruzzi n. 138/140;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Mimosa S.r.l.s., con sede legale nel Comune di Cepagatti (PE) in Via Duca degli Abruzzi n. 138/140, P.iva n. 02182390688, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, ai fini della realizzazione di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Specialistica chirurgica, nell'immobile sito nel Comune di Cepagatti (PE) in Via Duca degli Abruzzi n. 138/140;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Mimosa S.r.l.s., con sede legale nel Comune di Cepagatti (PE) in Via Duca degli Abruzzi n. 138/140, P.iva n. 02182390688, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Specialistica chirurgica, nell'immobile sito nel Comune di Cepagatti (PE) in Via Duca degli Abruzzi n. 138/140;

2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Pescara e di trasmetterne copia alla Società Mimosa S.r.l.s. e all'Azienda U.S.L. di Pescara;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF009/69

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Unisanitas s.r.l., per la realizzazione di un poliambulatorio, costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Ambulatori di Specialistica Chirurgica, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;

RICHIAMATO, in particolare l'**art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'**art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- *La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.”* (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante *“Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”*, e l'Allegato Documento tecnico – *Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo* (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** *“Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni” e l'Allegato Documento tecnico* (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**);

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Unisanitas S.r.l., con sede legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, P.iva n. 01977280666, al Comune di Castel di Sangro (AQ) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 10424 del 01/08/2016, e la successiva rettifica ed integrazione, protocollo comunale n. 12659 del 19/09/2016, ai fini dell'ottenimento del nulla-osta di compatibilità programmatica regionale, ora parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, di un Poliambulatorio denominato “Unisanitas S.r.l.”, costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Ambulatori di Specialistica Chirurgica;

VISTA la dichiarazione di mantenimento dell'interesse, a firma del Legale rappresentante della Società Unisanitas S.r.l., trasmessa con Pec del 27/09/2017, alla Regione Abruzzo, che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0247701/17 del 27/09/2017, in merito alla sopracitata domanda, non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che la Società Unisanitas S.r.l. è presente nell'*Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali*, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, **“Allegato A” alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e successiva integrazione all'elenco con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita (Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni sanitarie), nella Provincia dell'Aquila, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'**Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'**Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia dell'Aquila, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre, quanto riportato nel paragrafo "**Fabbisogno regionale**" del **Documento Tecnico "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo"** allegato (**All. n. 01**) alla **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, nella parte in cui prevede che, "*Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione pervenute e della compatibilità con quanto indicato nel presente documento, si precisa che un Poliambulatorio è da intendersi come una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita*;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** e **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore della Società Unisanitas S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, di un Poliambulatorio denominato "Unisanitas S.r.l.", costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Ambulatori di Specialistica Chirurgica;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Unisanitas S.r.l., con sede nel legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, P.iva n. 01977280666, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, di un Poliambulatorio denominato "Unisanitas S.r.l.", costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Ambulatori di Specialistica Chirurgica;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Unisanitas S.r.l., con sede nel legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, P.iva n. 01977280666, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, di un Poliambulatorio denominato "Unisanitas S.r.l.", costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Ambulatori di Specialistica Chirurgica;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Castel di Sangro (AQ) e di trasmetterne copia alla Società Unisanitas S.r.l. e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF009/70

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Unisanitas s.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I Livello, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, **L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 **L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- *La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.* (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante *“Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”*, e l'Allegato Documento tecnico – *Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo* (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** *“Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni” e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018)*;

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Unisanitas S.r.l., con sede legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, P.iva n. 01977280666, al Comune di Castel di Sangro (AQ) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 10423 del 01/08/2016, e la successiva rettifica ed integrazione, protocollo comunale n. 12660 del 19/09/2016, ai fini dell'ottenimento del nulla-osta di compatibilità programmatica regionale, ora parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di I livello;

VISTA la dichiarazione di mantenimento dell'interesse, a firma del Legale rappresentante della Società Unisanitas S.r.l., trasmessa con Pec del 27/09/2017, alla Regione Abruzzo, che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0247730/17 del 27/09/2017, in merito alla sopracitata domanda, non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che la Società Unisanitas S.r.l. è presente nell'*Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali*, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, **“Allegato A” alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e successiva integrazione all'elenco con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per la Radiologia diagnostica, nella Provincia dell'Aquila, il numero dei centri di erogazione necessari a

soddisfare il fabbisogno individuato nell'**Allegato Documento tecnico – “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'**Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01)** della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti la Radiologia diagnostica, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia dell'Aquila, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** e **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore della Società Unisanitas S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di I livello;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Unisanitas S.r.l., con sede nel legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, P.iva n. 01977280666, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di I livello;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Unisanitas S.r.l., con sede nel legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, P.iva n. 01977280666, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Sangro n. 35, di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di I livello;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;

- decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Castel di Sangro (AQ) e di trasmetterne copia alla Società Unisanitas S.r.l. e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
 5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF009/71

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. Mastropasqua Leonardo, per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica Chirurgica nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;*

RICHIAMATO, in particolare l'**art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'**art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- *La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.”* (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante *“Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”*, e l'Allegato Documento tecnico – *Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo* (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** *“Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni” e l'Allegato Documento tecnico* (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), modificata ed integrata con la **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**;

VISTA la domanda, presentata il 10 marzo 2017 dal Dott. Mastropasqua Leonardo, nato a Barletta il 19/11/1954 e residente a Chieti in Viale Europa n. 23, c.f. MSTLRD54S19A669J, al Comune di Pescara, che l'ha acquisita al protocollo con il n. 33387 del 13 marzo 2017 e trasmessa dal Comune alla Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare, assunta al protocollo regionale con il n. RA/0064917/17 del 13 marzo 2017, e successiva integrazione, protocollo Regione n. 0335647/18 del 30/11/2018, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica chirurgica nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via L'Aquila n. 10;

VISTA la comunicazione di mantenimento d'interesse, trasmessa con Pec del 22 settembre 2017 dal Dott. Mastropasqua Leonardo alla Regione e da questa acquisita al protocollo con il n. RA/0245000/17 del 25 settembre 2017, riferita alla suddetta domanda non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica chirurgica nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via L'Aquila n. 10;

VISTA la trasmissione della medesima comunicazione di mantenimento d'interesse, effettuata dal Comune di Pescara alla Regione ed acquisita al protocollo regionale con il numero RA/0246235/17 del 26 settembre 2017;

RISCONTRATO che il Dott. Mastropasqua Leonardo è presente nell'*Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali*, di cui alla **D.G.R. 28 luglio**

2017, n. 417, "Allegato A" alla **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 modificata ed integrata con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per la Branca specialistica "Branche a visita", nella Provincia di Pescara, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'**Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'**Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti gli Ambulatori per le Branche a visita, tra le quali è compresa la Specialistica chirurgica, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Pescara e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** e **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore del Dott. Mastropasqua Leonardo, del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica chirurgica nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via L'Aquila n. 10;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore del Dott. Mastropasqua Leonardo, nato a Barletta il 19/11/1954 e residente a Chieti in Viale Europa n. 23, c.f. MSTLRD54S19A669J, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica chirurgica nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via L'Aquila n. 10;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore del Dott. Mastropasqua Leonardo, nato a Barletta il 19/11/1954 e residente a Chieti in Viale Europa n. 23, c.f. MSTLRD54S19A669J, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica chirurgica nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via L'Aquila n. 10;

2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Pescara e di trasmetterne copia al Dott. Mastropasqua Leonardo e all'Azienda U.S.L. di Pescara;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E
UNIVERSITÀ
SERVIZIO ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE 02.08.2018, N. DPG010/79

PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 Obiettivo. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Piano Operativo 2018-2020 - Intervento n. 16 "Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS - Mobilità sostenibile - Edizione 2018 - Approvazione Avviso e prenotazione risorse.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale

nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- *Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014;*
- DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 - Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse;
- D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- Determinazione Direttoriale del 18 febbraio 2014, n. DL/23 - "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo - "Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi: modifiche ed integrazioni". Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione": aggiornamento e s.m.i.;
- L. 17.5.1999, n. 144; L. 27.12.2006, n. 296 ; L. 2.4.2007, n. 40;
- D. P. C. M. 25.1.2008 - Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori e relativi allegati;
- Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) 7.9.2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante "Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008" e relativi allegati;
- Decreto 7.02.2013 del MIUR, di concerto con MLPS, MSE e MEF - Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Accordo tra Governo, Regioni, ed Enti Locali, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012. Modifiche e integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze 7 febbraio 2013 (Repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015);
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del

- Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Repertorio atti n. 11/CSR del 20.01.2016);
- Intesa in Conferenza Unificata, seduta del 3 marzo 2016, sullo schema di decreto recante: "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
 - D.G.R. 20.7.2009, n. 363 - Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare e s. m. i;
 - D.G.R. 8.3.2010, n. 152 "Linee di indirizzo in materia di Programmazione dell'offerta formativa relativa a percorsi finalizzati al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore per lo sviluppo di poli tecnici-professionali - Costituzione I.T.S. e definizione criteri regionali".
 - D.G.R. 23.8.2010, n. 640 "D.G.R. 8 marzo 2010, n. 152 - Programmazione dell'offerta formativa relativa a percorsi finalizzati al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al Capo II del D.P.C.M. 25.1.2008 - Costituzione di ulteriori Istituti Tecnici Superiori".
 - D.G.R. 31.8.2010, n. 652 "D.G.R. 8 marzo 2010, n. 152 e D.G.R. 23 agosto 2010, n. 640 - Programmazione dell'offerta formativa relativa a percorsi finalizzati al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al Capo II del D.P.C.M. 25.1.2008 - Istituto Tecnico Superiore Provincia dell'Aquila".
 - D.G.R. 23.12.2011, n. 890 - D.G.R. 23 agosto 2010, n. 640 - Programmazione dell'offerta formativa relativa a percorsi finalizzati al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al Capo II del D.P.C.M. 25.1.2008 - Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema Agroalimentare" - Teramo - Istituzione Sede secondaria;
 - D.G.R. 19.04.2016, n. 244 "Approvazione Piano Territoriale Triennale 2016-2018 degli interventi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle reti territoriali per l'apprendimento permanente - art. 11 D.P.C.M. 25 gennaio 2008";

DATO ATTO che, con nota mail del 28.06.2018 ore 11,38, l'AdG ha chiesto con specifico riferimento ai bandi ITS, schede intervento n. 16 e n. 16 bis del P.O 2018-2020 in corso di adozione, di prevedere il ricorso alle Unità di Costo Standard di cui al Decreto prot. 1284 del 28.11.2017 del MIUR, che saranno introdotte con un regolamento delegato in corso di adozione, come peraltro suggerito dalla Commissione Europea nell'incontro svoltosi presso l'ANPAL, nella riunione del 26 giugno 2018,

DATO ATTO che al fine di assicurare l'avvio del corso entro il 30.10.2018, come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata rep. n. 133/CU del 17.12.2015 e dal comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Miur di concerto con MLPS, MSE e MEF n. 713 del 16.09.2016, è necessario procedere con urgenza alla pubblicazione dell'avviso;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/141002/DPG010 del 17.05.2018, il Servizio Istruzione Ufficio Politiche dell'Istruzione e Rete Scolastica ha trasmesso all'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020 la richiesta di autorizzazione ad operare fuori piano, essendo in quel momento ancora in via elaborazione ed approvazione il Piano Operativo 2018-2020;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0161353/18/DPA del 06.06.2018 l'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020, ha autorizzato la pubblicazione fuori piano dell'Avviso relativo all'Intervento di cui trattasi;

PRESO ATTO che con nota mail del 22.06.2018, integrata con successiva nota mail del 29.06.2018, il Servizio Istruzione Ufficio Politiche dell'Istruzione e Rete Scolastica ha trasmesso al Servizio Gestione e Monitoraggio FSE DPG011 ed all'Ufficio Controllo di 1° livello presso Servizio DPG011 la bozza di Avviso con i relativi allegati inerente l'Intervento di cui sopra per la prescritta condivisione;

PRESO ATTO che il Servizio Gestione e Monitoraggio FSE DPG011, con nota prot. n. RA/197749/18/DPG011/int dell'11.07.2018, e l'Ufficio Controllo di 1° livello presso Servizio DPG011, con nota prot. n. RA/0196644/18 del 10.07.2018, hanno espresso la propria condivisione con suggerimenti fatti propri dal Servizio Istruzione Ufficio Politiche dell'Istruzione e Rete Scolastica;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/0201837/18/DPG010 del 16.07.2018 e successiva nota prot. RA/218434/18/ del 01.08.2018, il Servizio Istruzione Ufficio Politiche dell'Istruzione e Rete Scolastica ha trasmesso all'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020 la bozza di Avviso con i relativi allegati inerente l'Intervento di cui sopra per l'esame e la validazione di competenza;

RILEVATO che con nota del 24.07.2018, prot. n. 0210723, e successiva mail del 25.07.2018 ore 10.04 nonché con nota RA/0220659 del 02.08.2018, l'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, debitamente tutte recepite, alla pubblicazione dell'Avviso relativo all'Intervento di che trattasi, sicché è possibile contestualmente procedere alla prenotazione di impegno contabile della somma di € **282.254,00** sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale pluriennale per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;

DATO ATTO che il suddetto intervento è da includere nella fattispecie dell'attività per le quali si può procedere mediante Avviso pubblico;

DATO ATTO che nella programmazione PO FSE 2018-2020, scheda n. 16, è previsto un percorso per la Fondazione ITS Mobilità sostenibile, costituitasi soltanto nel primo semestre 2018 in quanto è stato necessario espletare una procedura ad evidenza pubblica sulla base della quale, ai sensi del Piano Territoriale Triennale approvato con DGR n. 244/2016, è stata avviata la costituzione della nuova Fondazione ITS in questione e che, quindi, ora come da programmazione è necessario procedere la finanziamento del primo percorso di detta nuova Fondazione ITS;

VISTA la D.G.R. n. 35 del 22.01.2013, richiamata, con cui gli Istituti Tecnici Superiori, costituiti dalla Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti dei citati D.P.C.M. 25.01.2008 e Decreto Interministeriale 07.09.2011, sono stati ricompresi - per quanto concerne l'accreditamento - nella fattispecie prevista dall'articolo 4, comma 6, punto c), dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 363 del 20.07.2009, recante: "Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare" e s.m.i.;

CONSIDERATO che il percorso formativo da finanziare deve avere inizio entro il 30.10.2018 come stabilito dall'articolo 2 comma 3 dell'Accordo in CU rep. atti n. 133/CU del 17.12.2015 e dal comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Miur di concerto con MLPS, MSE e MEF n. 713 del 16.09.2016, sicché l'avviso deve essere pubblicato con estrema urgenza;

CONSIDERATO che, con nota mail del 03 agosto 2016 ore 13.49, il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa AdG POR FSE ha comunicato che la pubblicazione sui quotidiani a tiratura locale è superata dalla pubblicazione degli Avvisi sui seguenti siti istituzionali: www.abruzzolavoro.eu, Urp, Burat nonché sulla piattaforma istituzionale appositamente dedicata agli avvisi pubblici del PO FSE;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature di cui all'Intervento n. 16 "Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS - Mobilità sostenibile - Edizione 2018 - (Allegati "A1" Schema formulario per la presentazione del progetto, "A2" atto di impegno per la realizzazione di interventi formativi, "A3" dichiarazione ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO che l'importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'Intervento di che trattasi è stato quantificato in € 282.254,00 (Asse 3 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d'investimento 10iv - Obiettivo specifico 10.4 e 10.6 - Azione 10.4.1 e 10.6.1);

RITENUTO quindi, di prenotare l'impegno della spesa complessiva di € 282.254,00 a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse 3 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d'investimento 10iv - Obiettivi specifici 10.4 e 10.6 - Azione 10.4.1 e Azione 10.6.1 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio relativi agli esercizi 2018-2019 - 2020 che presentano la necessaria capienza, per gli importi di seguito specificati:

Asse	Ob. Specifico	Azione	Cap. 52100 F.S.E. (50%)	Cap. 52101 F.d.R. (35%)	Cap. 52102 Fondo Regionale FSE (15%)	ART / PDC	Totale	Anno
3	10.4	10.4.1	9.032,13	6.322,49	2.709,64	Art 64/ U. 2.05.99.99	18.064,26	2018
3	10.4	10.4.1	9.032,13	6.322,4	2.709,64	Art 64/ U. 2.05.99.99	18.064,26	2019
3	10.4	10.4.1	4.516,06	3.161,24	1.354,82	Art 64/ U. 2.05.99.99	9.032,12	2020
-----	-----	Totali	22.580,32	15.806,22	6.774,10	-----	45.160,64	-----

Asse	Ob. Specifico	Azione	Cap. 52100 F.S.E. (50%)	Cap. 52101 F.d.R. (35%)	Cap. 52102 Fondo Regionale FSE (15%)	ART / PDC	Totale	Anno
3	10.6	10.6.1	47.418,67	33.193,07	14.225,60	Art 68/ U. 2.05.99.99	94.837,34	2018
3	10.6	10.6.1	47.418,67	33.193,07	14.225,60	Art 68/ U. 2.05.99.99	94.837,34	2019
3	10.6	10.6.1	23.709,34	16.596,54	7.112,80	Art 68/ U. 2.05.99.99	47.418,68	2020
----	-----	Totali	118.546,68	82.982,68	35.564,00	-----	237.093,36	-----

CONSIDERATO di dare ampia pubblicità all'avviso con la pubblicazione dello stesso e relativi Allegati A1, A2, A3, Asui siti della Regione Abruzzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> e www.regione.abruzzo.it/europa, www.opencoesione.gov.it e nel sito dell'URP nonché nel B.U.R.A.T.

VISTO l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- di approvare** l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature di cui all'**Intervento n. 16 "Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS - Mobilità sostenibile - Edizione 2018 nonché gli Allegati "A1" Schema per la presentazione del progetto, "A2" atto di impegno per la realizzazione di interventi formativi, "A3" dichiarazione ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016"**, nonché l'allegato relativo alla Pista di Controllo dell'intervento 16, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di dare atto** che l'importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'Intervento di che trattasi è stato quantificato in **€ 282.254,00** (Asse 3 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d'investimento 10iv - Obiettivo specifico 10.4 e 10.6 - Azione 10.4.1 e 10.6.1);
- di prenotare l'impegno:** ai fini dell'emanazione dell'Avviso pubblico di che trattasi a carico delle risorse afferenti il POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - **sui corrispondenti capitoli di spesa relativi agli esercizi 2018 - 2019 - 2020** (per le quote da erogare riferite a: anticipo 35% - acconto 45% - saldo 20%) che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di **€ 282.254,00** così come di seguito indicato:


Asse	Ob. Specifico	Azione	Cap. 52100 F.S.E. (50%)	Cap. 52101 F.d.R. (35%)	Cap. 52102 Fondo Regionale FSE (15%)	ART / PDC	Totale	Anno
3	10.4	10.4.1	9.032,13	6.322,49	2.709,64	Art 64/ U. 2.05.99.99	18.064,26	2018
3	10.4	10.4.1	9.032,13	6.322,49	2.709,64	Art 64/ U. 2.05.99.99	18.064,26	2019
3	10.4	10.4.1	4.516,06	3.161,24	1.354,82	Art 64/ U. 2.05.99.99	9.032,12	2020
-----	-----	Totali	22.580,32	15.806,22	6.774,10	-----	45.160,64	-----

Asse	Ob. Specifico	Azione	Cap. 52100 F.S.E. (50%)	Cap. 52101 F.d.R. (35%)	Cap. 52102 Fondo Regionale FSE (15%)	ART / PDC	Totale	Anno
3	10.6	10.6.1	47.418,67	33.193,07	14.225,60	Art 68/ U. 2.05.99.99	94.837,34	2018
3	10.6	10.6.1	47.418,67	33.193,07	14.225,60	Art 68/ U. 2.05.99.99	94.837,34	2019
3	10.6	10.6.1	23.709,34	16.596,54	7.112,80	Art 68/ U. 2.05.99.99	47.418,68	2020
----	-----	Totali	118.546,68	82.982,68	35.982,68	-----	237.093,36	-----

4. **di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa correlati a ciascuna prenotazione** stabilendo che **si provvederà nella fase dell'impegno contabile ad assumere il correlato accertamento delle entrate** per le quote UE (FSE) e Stato (FdR) nel rispetto del principio 3.12.All4/2 del D.Lgs 118/2011 in relazione alla intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza secondo quanto indicato dalle modalità di pagamento stabilite dal Si.ge.co. e dal manuale dell'AdG PO FSE per la programmazione 2014-2020;
5. **di trasmettere**, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento:
- al Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione – DPB;
 - all'Ufficio "Monitoraggio Formazione e Istruzione" del Servizio DPG011;
 - al Direttore regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
 - alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali, Pari opportunità, Associazionismo-Terzo Settore e Sussidiarietà Orizzontale, Piano Regolatore dei Tempi e Tempo Liberato, Inclusività sociale ex FSE, Politiche Giovanili e Garanzia Giovani; Diritto all'Istruzione; Beni Comuni e Valorizzazione Beni Culturali.
6. **di disporre** la pubblicazione dell'avviso e relativi allegati "Allegati "A1", "A2", "A3", nonché dell'allegato relativo alla Pista di Controllo dell'intervento 16, sui siti della Regione Abruzzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, L'Abruzzo in Europa, www.regione.abruzzo.it/europa, www.opencoesione.gov.it e nonché nel sito dell'URP e nel B.U.R.A.T e di trasmettere l'avviso definitivo ed allegati all'AdG FSE.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACANTE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Piergiorgio Tittarelli

Segue Allegato



Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

POR FSE ABRUZZO 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Piano operativo: 2018-2020

ASSE 3 - Istruzione e formazione

Obiettivo tematico: 10

Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente

Priorità d'investimento: 10iv

migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

Obiettivo specifico: 10.4 e 10.6

"Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo"

"Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale"

Azione 10.4.1

Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento

Azione 10.6.1

Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione Tecnica e Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'Istruzione Tecnica e Professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)

Intervento n. 16

Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS



Indice

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 1-FINALITÀ	10
ARTICOLO 2-COSA FINANZIA "SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS).....	12
ARTICOLO 3-RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI	15
ARTICOLO 4-DESTINATARI.....	15
ARTICOLO 5-SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	15
ARTICOLO 6-MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	16
ARTICOLO 7-CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE.....	17
ARTICOLO 8-VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE	18
ARTICOLO 9-PROCEDURA RECLAMI E RICORSI.....	22
ARTICOLO 10- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	22
ARTICOLO 11-OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO	23
ARTICOLO 12-CAUSE DI REVOCHE	25
ARTICOLO 13-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI	25
ARTICOLO 14-CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	26
ARTICOLO 15-TUTELA DELLA PRIVACY.....	26
ALLEGATI ALL'AVVISO "TITOLO AVVISO".....	26

Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca, Università adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

- **Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012**, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2012;
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013** che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- **Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- **Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014**, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014** che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014**, che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- **Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014**, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014**, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del



Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014**, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- **l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020**, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015**, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- **Decisione della Commissione Europea n. C(2017) 5038 del 21 agosto 2017**, che modifica la decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 CE, che ha approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- **Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Legge 16.04.1987, n. 183** in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- **Legge 7.08.1990, n. 241** e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- **Legge 19.07.1993, n. 236** e ss.mm. e ii. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- **Legge 17.5.1999, n. 144**, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ed, in particolare, l'art. 68 rubricato "obbligo di frequenza di attività formative";

- **Legge 28.03.2003, n. 53** recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
- **D.Lgs. 10.09.2003, n. 276**, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", e successive modifiche ed integrazioni;
- **D.Lgs. 15.04.2005, n. 76** recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, co. 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- **D.Lgs. 15.04.2005, n. 77** recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- **D.Lgs. 17.10.2005, n. 226**, "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";
- **Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, co. 622**, come modificato dall'art. 64, co. 4-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III, D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- **D.L. 31.01.2007, n. 7**, "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007, n. 40, contenente all'art. 13 disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale";
- **Decreto MPI 22.08.2007, n. 139**, ad oggetto "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296" che prevede tra l'altro, all'art. 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
- **D.I. MPI-MLPS del 29.11.2007**, ad oggetto "Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1 comma 624 della Legge 27-12-2006, nr. 296";
- **D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196**, "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006";
- **Accordo in Conferenza Stato Regioni del 5.02.2009** per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- **Decreto MIUR 27.01.2010, n. 9**, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- **D.I. 15.06.2010** "Recepimento dell'Accordo in data 29 aprile 2010 tra il Ministro IUR, il Ministro LPS, le Regioni e le PP.AA. riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale è stato stabilito di assumere le



figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4 e 5”;

- **D.M. 18.01.2011, n. 4** “Adozione delle Linee Guida, di cui all’Allegato A) dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”;
- **Accordo in Conferenza Unificata 27.07.2011** (Rep. atti n. 66/CU), “Riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226”;
- **D.I. 11.11.2011**, “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226”;
- **Legge 12.11.2011, n. 183, art. 15**, Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse;
- **Decreto MIUR 23.04.2012**, “Recepimento dell’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante”;
- **Legge 28.06.2012, n. 92**, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- **D.L. 6.07.2012, n. 95**, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 135, art. 7, comma 37 ter”;
- **Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20.12.2012** concernente la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- **D.Lgs. 16.01.2013, n. 13**, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- **D.I. 7.02.2013** “Recepimento delle Linee Guida in materia di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale emanate ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 5/2012, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35, ed approvate con l’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2012”;
- **Accordo in Conferenza Unificata del 10.07.2014** sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali” (Rep. atti n. 76/CU del 10.7.2014);
- **Intesa in Conferenza Unificata del 5.08.2014** in merito allo schema di decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 68 co. 4 della legge n. 144 del 1999 destinate all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale di Stato in regime di sussidiarietà;

- **D.Lgs. 15.06.2015, n. 81**, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- **D.I. 30.06.2015**, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- **Legge 13.07.2015, n. 107**, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- **D.Lgs. 14.09.2015, n. 150**, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- **D.I. 12.10.2015** recante "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
- **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15.12.2004, n. 2241**, relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006, n. 962** relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 n. C 111/01** relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente - European qualification Framework (EQF);
- **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.06.2009 C 155/02** sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale - European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET);
- Leggi e norme regionali vigenti in materia di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro.
- **D.G.R. 20.07.2009, n. 363** ad oggetto "Accreditamento delle Sedi Formative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare", modificata con D.G.R. 31.03.2015, n. 247;
- **D.G.R. 13.09.2010, n. 700** ad oggetto "Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per l'attivazione dei Percorsi d'Istruzione e Formazione. Recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, nr. 226 nr. 281 - recepito con Decreto 15.06.2010;
- **D.G.R. 18.04.2011, n. 266** ad oggetto "Approvazione schema di Accordo tra la Regione



Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;

- **D.G.R. 10.12.2012, n. 854** ad oggetto Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- **D.G.R. 7.04.2014, n. 251** recante Approvazione delle Disposizioni transitorie relative all'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogata nella Regione Abruzzo;
- **D.G.R. 30.9.2014, n. 622** come modificata ed integrata dalla **D.G.R. 21.10.2014, n. 681** di approvazione dell'Atto di Organizzazione delle macrostrutture della Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 26 agosto 2014, n. 35, che attribuisce al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- **D.G.R. 4.11.2014, n. 704** recante "Novella documento denominato Linee guida per l'attuazione di tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013 n. 949, e ss. mod. e int.. Ulteriore rivisitazione"" e ss. mm. e ii.;
- **D.G.R. 13.03.2015, n. 180** di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- **D.G.R. 11.08.2016, n. 528** recante POR-FSE Abruzzo 2014-2020- Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Piano Operativo FSE 2016 -2018 (approvata a seguito della **Decisione CE n. C(2014) 10099 final del 17.12.2014** con la quale si approva il Programma Operativo FSE Abruzzo per il periodo 2014-2020);
- **D.G.R. 30.06.2015, n. 566** ad oggetto Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione. Ridefinizione della disciplina regionale e revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 in data 28 settembre 2009, ad oggetto Attuazione dell'art. 19, Decreto Legislativo, 17 Ottobre 2005, nr. 226, «Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione»;
- **D.G.R. 29.12.2015, n. 1101** recante "Approvazione Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo.";
- **D.G.R. 19.04.2016, n. 244** ad oggetto Piano territoriale triennale 2016-2018 degli

interventi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle reti territoriali per l'apprendimento permanente – art. 11 D.P.C.M. 25.01.2008;

- **D.G.R. 19.04.2016, n. 229** ad oggetto Masterplan ABRUZZO - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;
- **D.G.R. 28.04.2016, n. 267** recante Costituzione della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro;
- **D.G.R. 21.07.2016, n. 474** recante Percorsi di istruzione e formazione professionale. Definizione del procedimento per l'individuazione dei profili regionali di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 17.10.2005, n. 226;
- **D.G.R. 21.07.2016, n. 501** ad oggetto Patto per lo sviluppo - Addendum al Masterplan Abruzzo "Patto per il Sud". Presa d'atto e costituzione di un Comitato di Pilotaggio;
- **D.G.R. 21.07.2016, n. 502** ad oggetto CARTA DI PESCARA - percorso di partenariato Regione/impres e per l'industria sostenibile. Approvazione del documento. Istituzione di un Comitato di Pilotaggio, definizione modalità di adesione ed ulteriori determinazioni attuative;
- **D.G.R. n. 395 del 18.07.2017** recante "POR FERS Abruzzo 2014-2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Designazione Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FERS e POR FSE Abruzzo 2014-2020" che approva il Si.Ge.Co. Unico "Sistema di Gestione e Controllo" del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- **D.G.R. 01.09.2017, n. 470** ad oggetto POR-FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Cronobilancio 2017-2019;
- **D.G.R. n. 526 del 26.09.2017** recante POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Piano Operativo FSE 2017 -2019;
- **D.G.R. n. 526 del 23.07.2018** recante POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Piano Operativo FSE 2018 -2020;
- **Determinazione Direttoriale DPA n. 175 del 12.10.2017** recante POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Aggiornamento del Cronobilancio 2017-2019 approvato con DGR 470/2017;
- **Determinazione Direttoriale DPA n. 232 del 20.07.2018** di approvazione del Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020, e dei relativi allegati;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018**, avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020",



- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183".
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- SiGeCo e Manuale AdG per PO FSE Abruzzo 2014-2020;
- Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.

Articolo 1-Finalità

Con la Legge 17.5.1999, n. 144, art. 69, è stato istituito, nell'ambito del sistema di Formazione Integrata Superiore (FIS), il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati. Tale sistema è stato riorganizzato con il D.P.C.M. 25.1.2008, con cui sono stati disciplinati, al Capo II, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e, al Capo III, i Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Gli ITS fanno capo a "fondazioni di partecipazione" ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile; sono, pertanto, luoghi formali e strutturati, che possono svolgere diverse tipologie di attività, fra le quali la più rilevante e caratterizzante è quella diretta alla realizzazione di percorsi formativi rivolti a giovani e adulti in età lavorativa, finalizzati al conseguimento del diploma di "Tecnico superiore". Le aree tecnologiche di riferimento degli I.T.S. adottano come sistema comune di referenziazione la Classificazione delle attività economiche ATECO, la Nomenclatura delle Unità Professionali e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF). Ai fini della referenziazione all'EQF i percorsi ITS si collocano nel V livello e consentono l'acquisizione di crediti riconosciuti dalle università in base alla legislazione vigente in materia. Al termine dei percorsi ITS è previsto un esame finale. I diplomi di "Tecnico superiore" sono rilasciati dal MIUR e costituiscono titolo di accesso per i pubblici concorsi. I percorsi ITS sono stati avviati in forma sperimentale nel triennio 2010/2012; tale fase transitoria si intende conclusa al 31.12.2012. Dopo l'avvio dei percorsi, in forma sperimentale, si è svolto un lavoro congiunto fra Regioni, MLPS e MIUR conclusosi con la predisposizione di "Linee guida" concernenti indirizzi, standard e strumenti per coordinare, semplificare e promuovere l'istruzione tecnico-professionale, anche a livello terziario, con particolare riferimento agli ITS, a norma dell'articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. A compimento di tale lavoro, è stata sancita l'intesa, nella seduta del 26.09.2012 in sede di Conferenza Unificata, (Repertorio atti n. 108/CU), sullo Schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante linee guida in materia di semplificazione e promozione

dell'istruzione tecnico professionale a norma del suddetto articolo 52. Detto Decreto interministeriale, che porta la data del 7.2.2013, è stato pubblicato sulla G.U., S.G., n. 92 del 19.04.2013 è corredato da 4 allegati:

"A" - Linee guida.

"B" - Tabella indicativa delle correlazioni tra l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, aree tecnologiche/ambiti degli ITS ed i cluster tecnologici.

"C" - Standard minimi per la costituzione dei Poli tecnico-professionali.

"D" - Organizzazione delle commissioni di esame (di cui all'articolo 6 del Decreto interministeriale 07.09.2011, richiamato nella normativa di riferimento).

La Regione Abruzzo ha avviato la sperimentazione degli ITS nell'ambito del Piano operativo 2007-2008 del P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 Ob. CRO, con le D.G.R. 8.3.2010, n. 152, D.G.R. n. 640 del 23.8.2010, D.G.R. n. 652 del 31.8.2010 e n. 890 del 23.12.2011, con cui sono stati istituiti 4 ITS. Con successivo avviso pubblico del 13.02.2018 è stata avviata la procedura per la costituzione di un quinto ITS poi formalizzata con DD n. 39/DPG010 del 16.04.2018. Successivamente con il Progetto "Scuole speciali di tecnologia" (Piano operativo 2013-2013 del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 - Ob. CRO) la Regione Abruzzo, in coerenza con la Strategia Europea 2020, ha potenziato l'azione avviata con il Piano operativo 2007-2008 finalizzata alla progressiva costituzione di un sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, al fine di promuoverne la funzione di artefice dell'innalzamento della qualità delle risorse umane, con particolare riferimento alla formazione di eccellenza delle discipline tecnico-scientifiche. Di seguito con l'Intervento "Sviluppo e qualificazione degli istituti Tecnici Superiori (ITS)" (Piano operativo 2017-2019 ed Piano Operativo 2018-2020 del P.O. FSE Abruzzo 2014-2020) la Regione Abruzzo, in coerenza con la Strategia Europea 2020, ha ulteriormente potenziato l'azione avviata con il Piano operativo 2007-2013 finalizzata alla progressiva costituzione di un sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

1. Con l'Intervento in questione la Regione prosegue nell'azione avviata nell'ambito del P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 Ob. CRO e nell'ambito del P.O. FSE Abruzzo 2014-2020, perseguendo la finalità di potenziare l'organicità dell'offerta formativa costituita dalle tipologie di intervento ITS (ex D.P.C.M. 25.1.2008 e s.m.i.) e di potenziare il raccordo e l'allineamento fra i percorsi formativi e le filiere produttive di riferimento, aumentandone, in tal modo, l'attrattività da parte di giovani e adulti interessati ad acquisire competenze tecniche elevate in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico regionale, al fine di promuovere la funzione degli ITS di artefici dell'innalzamento della qualità delle risorse umane, con particolare riferimento alla formazione di eccellenza nelle discipline tecnico-scientifiche. La nuova e più avanzata prospettiva entro cui si colloca l'intervento è, come detto, quella delineata nel Programma Operativo Regionale FSE Abruzzo 2014/2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e puntualmente definita nel "Piano Territoriale Triennale 2016-2018 degli interventi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle reti territoriali per l'apprendimento permanente", approvato con D.G.R. n. 244 del 19.4.2016. In attuazione del suddetto quadro programmatico, è stata espletata una procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di una nuova Fondazione I.T.S. per l'area tecnologia della "Mobilità sostenibile", conclusasi con l'approvazione della relativa graduatoria intervenuta con la D.D. n. 39/DPG010 del 16.04.2018. La nuova Fondazione ITS per la Mobilità sostenibile già costituitasi con atto notarile e statuto del 18.05.2018 è attualmente in fase di registrazione presso la competente Prefettura per il riconoscimento della personalità giuridica. L'intervento in questione si inserisce anche nel quadro di avvio

del processo diretto all'attivazione delle reti territoriali ex L. 28.6.2012, n. 92, intese come sistema integrato dell'apprendimento permanente, in coerenza con le "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali" di cui all'Accordo in Conferenza Unificata del 10.7.2014 (Rep. Atti n. 76/CU). Sono previste, in particolare, 2 linee di azione, con riferimento alle tipologie d'intervento previste all'art. 2 del DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori". Il presente Avviso definisce i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione di un progetto riferito alla prima linea di azione, ossia ad un percorso formativo (e delle attività a supporto del medesimo) del nuovo Istituto Tecnico Superiore (ITS) per l'area tecnologica della "Mobilità Sostenibile", con la finalità di contribuire a promuovere la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la formazione post obbligo formativo e post diploma di tecnici superiori in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico territoriale, con il determinante apporto delle imprese, anche nella fase di progettazione e realizzazione dei percorsi formativi.

L'intervento si iscrive nell'ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Abruzzo. In linea con quanto previsto dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Abruzzo, si riportano gli indicatori per misurare i risultati perseguiti dal presente Avviso:

PRIORITA' DI INVESTIMENTO - OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO ATTESO
<p>Priorità d'investimento: 10iv - migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato</p> <p>Obiettivo specifico 10.4 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo 10.6 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale"</p>	<p>Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento. Il principale risultato atteso è identificabile nell'aumento del numero dei frequentanti che conseguono il diploma di tecnico superiore (correlato al V livello EQF), in uscita dai percorsi ITS finanziati con le risorse di cui al presente avviso, quantificabile in 15-20% in più rispetto all'analogo numero dei precedenti percorsi ITS, svolti nella Regione, conclusi alla data del 30.10.2018. I soggetti di cui al successivo articolo 4 devono fornire alla Regione ogni informazione utile alla verifica del risultato atteso anche ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 14 del D.P.C.M. 25.01.2008 e di cui al punto 4 lettera "a" dell'Allegato "A" al DM 07.02.2013.</p>

Articolo 2-Cosa finanzia "Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS

1. Progettazione e realizzazione di 1 intervento per percorso ITS articolato come segue:

- A. n. 1 percorso formativo biennale nell'Area tecnologica di riferimento della Fondazione ITS di cui alla tabella dell'art. 5. Il percorso deve rispettare i parametri di progetto di seguito indicati ed essere finalizzato al conseguimento del diploma di tecnico superiore previsto per la rispettiva figura nazionale di riferimento (cfr. Decreto interministeriale del 7.9.2011), come declinata, a livello territoriale, dalla Fondazione ITS proponente.
- B. Attività a supporto del suddetto percorso, dirette a: potenziare l'orientamento verso gli studi e le professioni tecniche (specie per gli studenti delle ultime classi del II ciclo d'istruzione, anche con il coinvolgimento delle famiglie); favorire l'interscambio e la collaborazione fra docenti, formatori e tutor coinvolti nell'intervento; implementare eventuali moduli integrativi ai fini della partecipazione alle selezioni per l'accesso al percorso ITS per il consolidamento di competenze scientifiche, informatiche e linguistiche¹; accompagnare al lavoro i giovani specializzati a conclusione del percorso. Sono consentite le altre attività di cui all'Allegato "a)", paragrafo 4, al D.P.C.M. 25.1.2008, purché strettamente connesse al percorso formativo. Entro tale limite la Fondazione ITS proponente, in sede di progettazione, definirà le attività maggiormente rispondenti al caso specifico e realmente praticabili nei tempi previsti. Per quanto concerne i parametri di progetto si rinvia al successivo comma 3.
2. La progettazione potrà altresì essere eventualmente integrata con separata indicazione di ulteriori attività a valere sui finanziamenti ministeriali di cui all'art. 1 comma 875 della Legge n. 296/2006. Nelle more della presente procedura la fondazione ITS può procedere alla fase di reclutamento dei partecipanti al percorso formativo che sarà oggetto della proposta progettuale in relazione al presente avviso.

Parametri di progetto e costi semplificati

3. I costi standard utilizzati per la determinazione del valore della sovvenzione sono quelli di cui al Decreto Miur prot. 1284 del 28.11.2017 e relativo template in fase di approvazione da parte della Commissione Europea:
- ✓ numero minimo di allievi per corso: 20²;
 - ✓ durata del percorso: biennale, articolato in 4 semestri, per un totale di 1800 ore;
 - ✓ Ucs ora percorso: 49,93 euro;
 - ✓ Ucs allievi formati: 9.619,00 euro.

Il contributo finale ammissibile è determinato sulla base degli indicatori finali riguardanti la durata del percorso e il numero degli allievi formati, in applicazione della seguente formula:

n. ore percorso x UCS ora percorso (euro 49,93) + n. allievi formati x UCS allievi formati (euro 9.619,00) per un importo massimo di spesa ammissibile di euro 282.254,00

I costi relativi ai percorsi formativi I.T.S. nell'ambito "Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale" e "Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo" potranno essere integrati, nell'ambito dell'importo massimo ammissibile, con le spese relative alla frequenza di corsi presso centri accreditati, necessari per l'ottenimento delle certificazioni obbligatorie previste dalle disposizioni del Ministero delle

¹ Compresa la conoscenza dell'inglese tecnico; per quanto concerne il livello delle competenze informatiche, si fa riferimento almeno al livello ECDL avanzato; per la lingua inglese, almeno al livello B2 secondo il Quadro europeo di riferimento delle lingue. Il possesso di tali competenze dovrà essere oggetto di una specifica e autonoma certificazione attestante i livelli conseguiti, spendibili anche per l'inserimento nel mondo del lavoro.

² L'Avviso, in conformità agli altri parametri di cui all'allegato C del DPCM 25.1.2008, finanzia il numero minimo di 20 allievi per un totale di 1.800 ore, nella somma massima stabilita per il percorso nel successivo articolo 3. Onde uniformarsi tendenzialmente alle previsioni del Miur per l'industria 4.0, il numero di allievi può comunque arrivare a 25/30. Tuttavia le 5/10 unità di allievi, ulteriori al minimo previsto, non sono finanziabili con il presente Avviso. Per quanto concerne l'ammissione degli "auditori" si fa riferimento alle vigenti o sopravvenute Linee guida per l'attuazione operativa degli interventi.



infrastrutture e dei trasporti che recepiscono la Convenzione ed il Codice internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi. Tali spese sono rendicontate a costi reali e, conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, dell'RDC (Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio), onde evitare il rischio di un doppio finanziamento della stessa spesa, devono coprire categorie diverse di costi ammissibili oppure devono essere usate per progetti diversi all'interno della stessa operazione oppure, ancora, devono essere usate per fasi successive dell'operazione. La dimostrazione della frequenza di detti corsi presso i predetti centri accreditati sarà data mediante produzione delle relative certificazioni nonché del titolo di spesa giuridicamente valido attestante l'avvenuto pagamento.

Per "numero ore percorso" si intendono le ore formative effettivamente erogate e risultanti dai registri ufficiali previsti, sommate alla media aritmetica delle ore di tirocinio effettivamente svolte dagli allievi ammissibili all'esame finale e risultanti dagli appositi registri ufficiali. Il numero ore percorso ammissibili non potrà superare il numero complessivo di ore (formazione + tirocinio) previsto per il percorso all'avvio delle operazioni.

Per il riconoscimento dell'UCS ora/percorso la documentazione sarà costituita, secondo i format previsti dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020 e relativi allegati, da:

- Registri ufficiali, debitamente vidimati, attestanti le ore effettivamente erogate sia di laboratorio che in aula;
- Registrazione delle ore effettivamente erogate in Fad ove prevista;
- Documentazione ufficiale attestante le ore di tirocinio effettivamente svolte dagli allievi ammissibili all'esame finale (registri o dichiarazioni);
- Scheda anagrafica del partecipante dalla quale risulti il possesso dei requisiti di accesso.

Per "numero allievi formati" si intende il numero degli allievi che a conclusione del percorso I.T.S. sono stati ammessi a sostenere le prove di esame finale, in base a quanto previsto dalla normativa ministeriale in materia.

Per il riconoscimento dell'UCS allievo formato la documentazione sarà costituita, secondo i format previsti dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020 e relativi allegati, da:

- Documento di fine annualità attestante l'ammissione di ciascun allievo a frequentare l'annualità successiva;
- Documento attestante l'ammissione di ciascun allievo a sostenere le prove di esame finale.

Al fine della eventuale applicazione di quanto previsto nel presente capoverso, nello "schema formulario per la redazione del progetto", di cui all'Allegato A1, è inserito un prospetto "schema di calcolo della sovvenzioni in unità di costo semplificate" che deve essere compilato dalle Fondazioni ITS in sede di presentazione del progetto.

Quanto previsto nel presente capoverso è da intendersi con riferimento al Decreto Miur ed al Regolamento delegato sopra citati. Laddove dovessero intervenire normative diverse in relazione alle Ucs per i percorsi formativi degli I.T.S. saranno applicate, mediante riparametrazione, dette normative.

Nel costo sono comprese anche le spese per gli esami finali ma non i costi relativi ai periodi di stage aziendale/ tirocinio formativo in regioni diverse da quella di frequenza e/o all'estero (cfr. All. A, paragrafo 5 al Decreto del 07.02.2013 concernente le "Linee guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale").

4. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 3, l'ammissibilità della spesa è regolata dal DPR 22/2018 del 05.02.2018 quale "Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020"
5. Per quanto sopra non indicato si fa riferimento alla normativa, anche regionale, vigente, o sopravveniente, che disciplina gli interventi cofinanziati con il FSE, e in particolare al vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020 e relativi allegati compreso il vademecum.

Articolo 3-Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Il valore complessivo delle risorse finanziarie pubbliche disponibili sono indicate nella seguente tabella

Asse	Priorità di investimento	Obiettivo Specifico / Risultato Atteso	Tipologia di Azione da Accordo di Partenariato	Risorse
3	10iv	10.4 e 10.6	10.4.1 e 10.6.1	azione 10.4.1 € 45.160,64 azione 10.6.1. € 237.093,36
Totale				€ 282.254,00

2. Importo massimo ammissibile a finanziamento del progetto: € 282.254,00.

Articolo 4-Destinatari

1. Percorso formativo (punto A del comma 1 dell'art. 2):

Giovani e adulti - anche occupati - in possesso dei requisiti di accesso ai sensi della vigente normativa in materia (cfr. D.P.C.M. 25.1.2008, art. 7, c. 3; Decreto interministeriale del 7.9.2011, art. 3, c. 1 nonché articolo 1 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 1 comma 46 L. 107/2015, Rep. atti n. 11/Csr del 20.01.2016) ossia in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o, in possesso di diploma professionale conseguito con percorsi quadriennali di istruzione e formazione superiore professionale (leFP), che abbiano partecipato ad un percorso IFTS di durata annuale.

2. Attività a supporto del percorso formativo (punto B del comma 1 dell'art. 2):

Studenti della scuola secondaria di I e II grado e dei percorsi leFP, famiglie, docenti, formatori, tutor, enti e altri soggetti (singoli e/o associati) la cui partecipazione è ritenuta utile ai fini di una migliore implementazione dell'intervento.

Articolo 5-Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature

1. Fondazione dell'Istituto Tecnico Superiore Mobilità Sostenibile istituito con DD n. 39/DPG010 del 16.04.2018 come indicata nella seguente tabella, che può presentare un solo progetto:

Denominazione	D.G.R.	Area tecnologica di riferimento	Data dello Statuto	Iscrizione Registro delle Persone Giuridiche

Fondazione I.T.S. Ortona	DD n. 39/DPG010 del 16.04.2018	Mobilità sostenibile	18.05.2018	In corso di registrazione
--------------------------	--------------------------------	----------------------	------------	---------------------------

La predetta Fondazione I.T.S. "Mobilità sostenibile" può partecipare alla procedura presentando il proprio progetto, salvo formalizzare l'iscrizione al Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche prima del provvedimento di effettivo affidamento del finanziamento.

Articolo 6-Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. La Fondazione ITS di cui all'art. 5 deve presentare, nei limiti dei vincoli finanziari di cui all'art. 3 e dei parametri di progetto di cui all'art. 2, un Dossier di candidatura composto come segue:

Allegati	Documentazione da esibire e sua forma
A1	Progetto redatto sinteticamente secondo lo schema formulario allegato comprensivo del prospetto di calcolo della sovvenzione (è consentito integrare lo schema formulario con ulteriori indicazioni, se ritenute necessarie per una migliore descrizione della proposta); il documento elettronico prodotto in formato PDF/A, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della Fondazione ITS. Al formulario, nel solo caso di professionalità già disponibili alla Fondazione ITS candidata, devono essere allegati i curricula vitae delle figure professionali coinvolte nel progetto, con copia di documento di identità in corso di validità, da inviare secondo le istruzioni presenti nella piattaforma on line.
A2	Atto di impegno per la realizzazione degli interventi formativi; il documento elettronico prodotto in formato PDF/A, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della Fondazione ITS.
A3	Dichiarazione ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della Fondazione ITS e dagli altri Soggetti che, secondo il rispettivo Statuto, abbiano eventualmente la legale rappresentanza della Fondazione medesima.
	Atti dei competenti organi della Fondazione ITS, in originale digitale ovvero copia per immagine di documenti analogici con attestazione di conformità delle stesse (DPCM 13 novembre 2014), concernenti il progetto presentato.

2. Tutti i curricula vitae allegati al formulario A.1 devono essere resi a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritti con firma leggibile e per esteso, dalle persone alle quali afferiscono, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, e redatti preferibilmente secondo il modello disponibile sul sito <http://www.europass-italia.it/> nel quale modello deve essere inserita la seguente dicitura: «Il presente curriculum è reso ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con piena consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci eventualmente indicate».
3. Il Dossier di candidatura, a valere sul presente Avviso, può essere presentato dalle ore 8,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione sull'apposita piattaforma informatica, indicata a seguire, e deve essere redatto utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica scaricabile dal sito della Regione Abruzzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>. Il

- Dossier, comprensivo di tutti gli allegati firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'ITS, deve essere prodotto in formato compresso.zip, e inviato esclusivamente tramite l'apposita procedura raggiungibile all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.09.2018. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, ovvero presentate con modalità difformi da quelle indicate.
3. L'Amministrazione Regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.
 4. La documentazione costituente il Dossier di candidatura deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni specifiche richieste per ciascun campo in esso previsto. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso pubblico. Per il candidato è ammessa una sola domanda a valere sul presente Avviso pubblico. Nel caso di più domande afferenti al candidato, sarà presa in considerazione l'ultima domanda inviata telematicamente, con le sopra descritte modalità, prima del termine perentorio di scadenza.
 5. Pur trattandosi di concessione/sovvenzione, la dichiarazione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., di cui all'allegato A3 è contemplata dal presente Avviso in via analogica, onde acquisire, mediante uno strumento legalmente previsto, la conoscenza della situazione in ordine alle fattispecie, in particolare penalistiche, di cui al citato articolo di legge.

Articolo 7 - Cause di inammissibilità delle domande

1. La verifica dei criteri di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> e riguarda i seguenti elementi:
 - a) Rispetto dei termini di presentazione della candidatura;
 - b) Rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura;
2. L'istruttoria di ammissibilità delle candidature è affidata al Servizio Istruzione, che vi provvede tramite un nucleo preposto alla verifica dei profili di ammissibilità nominato, con determinazione dirigenziale, entro cinque giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature. Successivamente agli esiti della detta verifica, sarà predisposto un apposito elenco indicante l'ammissibilità o l'inammissibilità della candidatura, con le relative cause di esclusione, che sarà inviato al Responsabile di Azione/Dirigente Servizio Istruzione ai fini della valutazione di merito. Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità sono approvati con atto monocratico del Responsabile di Azione/Dirigente Servizio Istruzione, che provvede anche alla tempestiva trasmissione delle proposte delle candidature ammesse alla Commissione competente per la valutazione di merito.
3. **Sono considerate inammissibili le domande:**
 - a) presentate per tipologie di interventi diverse da quanto stabilito all'art. 2;
 - b) redatte in difformità rispetto ai parametri finanziari e di progetto di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
 - c) presentate da Soggetti privi delle caratteristiche stabilite all'art. 5 e/o presentate da Soggetti in violazione di quanto stabilito all'art. 5;
 - d) prive di uno o più documenti fondamentali e obbligatori costituenti il Dossier di candidatura di cui all'art. 6 in caso di inapplicabilità o inutile o infruttuoso esperimento del "soccorso istruttorio";
 - e) non corretta o incompleta redazione della documentazione del Dossier di candidatura di

cui all'art. 6, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali necessari alla valutazione, in caso di inapplicabilità o inutile o infruttuoso esperimento del "soccorso istruttorio";

f) recanti uno o più documenti costituenti il Dossier di candidatura privi di sottoscrizione, laddove richiesta secondo quanto stabilito all'art. 6, in caso di inapplicabilità o inutile o infruttuoso esperimento del "soccorso istruttorio".

4. L'inammissibilità della proposta progettuale è comunicata tramite pubblicazione del relativo elenco, approvato, sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa, sul BURAT e sull'URP.

Articolo 8 - Valutazione di merito delle domande

1. La domanda ritenuta ammissibile è valutata, entro max n. 10 giorni dalla nomina, da un'apposita Commissione di valutazione nominata formalmente dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca, Università entro cinque giorni dalla trasmissione della proposta di candidatura ammessa da parte del Responsabile di Azione/Dirigente Servizio Istruzione.

2. La valutazione è effettuata sulla base della "griglia" di seguito riportata

Criteria	Punteggio
A Efficacia degli interventi	60
B Qualità dei servizi/attività proposti	40
Totale	100

3. I punteggi sono assegnati agli indicatori di dettaglio secondo le seguenti modalità:

Area di valutazione A): Profili inerenti l'efficacia degli interventi		
Indicatore	Peso%	Elementi di valorizzazione dell'indicatore
1) La proposta contribuisce al perseguimento delle finalità dell'avviso, con particolare riferimento ai risultati attesi ed alla priorità di investimento	25	<p>100: La proposta contribuisce in modo pieno al perseguimento delle finalità dell'avviso con particolare riferimento ai risultati attesi ed alla priorità di investimento.</p> <p>75: La proposta contribuisce in modo quasi pieno al perseguimento delle finalità dell'avviso con particolare riferimento ai risultati attesi ed alla priorità di investimento.</p> <p>50: La proposta contribuisce in modo più che minimo ma parziale al perseguimento delle finalità dell'avviso con particolare riferimento ai risultati attesi ed alla priorità di investimento.</p> <p>25: La proposta contribuisce in modo minimo al perseguimento delle finalità dell'avviso con particolare riferimento ai risultati attesi ed alla priorità di investimento.</p> <p>0: La proposta non contribuisce al perseguimento delle finalità dell'avviso con particolare riferimento ai risultati attesi ed alla priorità di investimento.</p>

2) La proposta contribuisce al raggiungimento di target coerenti con gli indicatori previsti nell'avviso	45	<p>100: Il percorso formativo contribuisce in modo pieno al raggiungimento di target coerenti con gli indicatori previsti nell'avviso.</p> <p>75: Il percorso formativo contribuisce in modo quasi pieno al raggiungimento di target coerenti con gli indicatori previsti nell'avviso.</p> <p>50: Il percorso formativo contribuisce in modo più che minimo ma parziale al raggiungimento di target coerenti con gli indicatori previsti nell'avviso.</p> <p>25: Il percorso formativo contribuisce in modo minimo al raggiungimento di target coerenti con gli indicatori previsti nell'avviso.</p> <p>0: Il percorso formativo non contribuisce al raggiungimento di target coerenti con gli indicatori previsti nell'avviso.</p>
3) La proposta da attuazione ai principi di "Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" e di "Sviluppo sostenibile" (artt. 7 e 8 Reg. UE 1303/2013)	20	<p>100: Il percorso formativo è pienamente efficace rispetto all'attuazione dei principi di "promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" e di "Sviluppo sostenibile".</p> <p>75: Il percorso formativo è quasi pienamente efficace rispetto all'attuazione dei principi di "promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" e di "Sviluppo sostenibile".</p> <p>50: Il percorso formativo è più che minimamente ma solo parzialmente efficace rispetto all'attuazione dei principi di "promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" e di "Sviluppo sostenibile".</p> <p>25: Il percorso formativo è minimamente efficace rispetto all'attuazione dei principi di "promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" e di "Sviluppo sostenibile".</p> <p>0: Il percorso formativo è inefficace rispetto all'attuazione dei principi di "promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" e di "Sviluppo sostenibile".</p>
4) La proposta contiene elementi sufficienti a garantire la sostenibilità dei risultati prodotti nel tempo	10	<p>100: Il percorso formativo contiene elementi pienamente sufficienti a garantire la sostenibilità dei risultati prodotti nel tempo.</p> <p>75: Il percorso formativo contiene elementi quasi pienamente sufficienti a garantire la sostenibilità dei risultati prodotti nel tempo.</p> <p>50: Il percorso formativo contiene elementi più che minimi ma solo parzialmente sufficienti a garantire la sostenibilità dei risultati prodotti nel tempo.</p> <p>25: Il percorso formativo contiene elementi minimamente sufficienti a garantire la sostenibilità dei risultati prodotti nel tempo.</p> <p>0: Il percorso formativo non contiene elementi sufficienti a garantire la sostenibilità dei risultati prodotti nel tempo.</p>
Totale Massimo Peso Percentuale 100		$\text{Punteggio massimo} = \text{Totale massimo peso percentuale} \times 0,60 = 60$


Area di valutazione B - Profili inerenti la qualità dei servizi/attività proposti

Indicatore	Peso %	Elementi di valorizzazione dell'indicatore
------------	--------	--

1) L'articolazione e progettuale è chiara, dettagliata e coerente dal punto di vista logico e cronologico	40	<p>100: L'articolazione del progetto risulta pienamente chiara, dettagliata e coerente.</p> <p>75: L'articolazione del progetto risulta quasi pienamente chiara, dettagliata e coerente.</p> <p>50: L'articolazione del progetto risulta più che minimamente ma solo parzialmente chiara, dettagliata e coerente.</p> <p>25: L'articolazione del progetto risulta minimamente chiara, dettagliata e coerente.</p> <p>0: L'articolazione del progetto non risulta chiara, dettagliata e coerente.</p>
2) Le competenze del team progettuale sono adeguate per titoli, qualificazione ed esperienza delle professionalità previste nel progetto <i>(NB = nel caso si prevedano procedure di selezione delle risorse umane, il riferimento è alle "professionalità" proposte in astratto nel progetto e non ai concreti nominativi che saranno successivamente individuati)</i>	20	<p>100: Il modello organizzativo descritto prevede un team di professionalità con competenze pienamente adeguate per titoli, qualificazione ed esperienza.</p> <p>75: Il modello organizzativo descritto prevede un team di professionalità con competenze quasi pienamente adeguate per titoli, qualificazione ed esperienza.</p> <p>50: Il modello organizzativo descritto prevede un team di professionalità con competenze più che minimamente ma solo parzialmente adeguate per titoli, qualificazione ed esperienza.</p> <p>25: Il modello organizzativo descritto prevede un team di professionalità con competenze minimamente adeguate per titoli, qualificazione ed esperienza.</p> <p>0: Il modello organizzativo descritto prevede un team di professionalità con competenze non adeguate per titoli, qualificazione ed esperienza.</p>
3) La struttura organizzativa e la dotazione strutturale sono adeguate per l'attuazione del progetto	20	<p>100: Il modello organizzativo descritto prevede una struttura organizzativa ed una dotazione strutturale pienamente adeguate per l'attuazione del progetto.</p> <p>75: Il modello organizzativo descritto prevede una struttura organizzativa ed una dotazione strutturale quasi pienamente adeguate per l'attuazione del progetto.</p> <p>50: Il modello organizzativo descritto prevede una struttura organizzativa ed una dotazione strutturale più che minimamente ma solo parzialmente adeguate per l'attuazione del progetto.</p> <p>25: Il modello organizzativo descritto prevede una struttura organizzativa ed una dotazione strutturale minimamente adeguate per l'attuazione del progetto.</p> <p>0: Il modello organizzativo descritto prevede una struttura organizzativa ed una dotazione strutturale non adeguate per l'attuazione del progetto.</p>
4) Le attività di comunicazione a	10	<p>100: Il progetto descritto prevede attività di comunicazione a favore dei destinatari ben strutturate e forniscono garanzia di massima accessibilità.</p>

favore dei destinatari sono ben strutturate e forniscono garanzia di massima accessibilità		<p>75: Il progetto descritto prevede attività di comunicazione a favore dei destinatari quasi ben strutturate e forniscono garanzia di quasi massima accessibilità.</p> <p>50: Il progetto descritto prevede attività di comunicazione a favore dei destinatari più che minimamente ma solo parzialmente strutturate e forniscono garanzia di più che minima ma solo parziale accessibilità.</p> <p>25: Il progetto descritto prevede attività di comunicazione a favore dei destinatari minimamente strutturate e forniscono garanzia di minima accessibilità.</p> <p>0: Il progetto descritto prevede attività di comunicazione a favore dei destinatari non ben strutturate e non forniscono garanzia di accessibilità neanche minima.</p>
5) L'operazione risponde ai fabbisogni e alle aspettative del territorio e dei destinatari	10	<p>100: L'operazione risulta pienamente rispondente ai fabbisogni e alle aspettative del territorio e dei destinatari.</p> <p>75: L'operazione risulta quasi pienamente rispondente ai fabbisogni e alle aspettative del territorio e dei destinatari.</p> <p>50: L'operazione risulta più che minimamente ma solo parzialmente rispondente ai fabbisogni e alle aspettative del territorio e dei destinatari.</p> <p>25: L'operazione risulta minimamente rispondente ai fabbisogni e alle aspettative del territorio e dei destinatari.</p> <p>0: L'operazione non risulta rispondente ai fabbisogni e alle aspettative del territorio e dei destinatari.</p>
Totale Massimo Peso Percentuale 100		$\text{Punteggio massimo} = \text{Totale massimo peso percentuale} \times 0,40 = 40$

4. Il punteggio massimo attribuibile per ciascun progetto è pari a punti 100.
5. E' considerato idoneo il progetto che consegue una valutazione minima di 60 punti complessivi, fatto salvo il raggiungimento di una valutazione positiva in entrambe le aree di valutazione. **Pertanto non sarà ammesso a finanziamento il progetto che totalizza un punteggio inferiore a 60/100.**
6. La valutazione si conclude con la redazione della graduatoria provvisoria che viene pubblicata sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa, sul BURAT e sull'URP. Nel caso di domanda non ammessa a finanziamento il Responsabile di Azione/Dirigente Servizio Istruzione da corso all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i.; decorsi i termini previsti dal citato articolo il Responsabile di Azione/Dirigente Servizio Istruzione approva la graduatoria definitiva. Se la domanda è ammessa a finanziamento, il Responsabile di Azione/Dirigente Servizio Istruzione approva direttamente, pubblicandola sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa, sul BURAT e sull'URP, la graduatoria definitiva entro tre giorni dalla trasmissione da parte della Commissione di valutazione del merito, la quale provvede ad inviare immediatamente, a conclusione delle operazioni di competenza, al predetto Responsabile di Azione/Dirigente Servizio Istruzione tutta la documentazione afferente la fase di valutazione del merito.
7. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante



decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

8. Eventuali risorse finanziarie non utilizzate per il progetto ammesso a finanziamento potranno essere destinate al potenziamento di altri progetti finanziati.

Articolo 9- Procedura reclami e ricorsi

1. I reclami vengono acquisiti al protocollo regionale e l'istruttoria viene attivata dal Responsabile di procedimento al fine di analizzare i contenuti e individuare le eventuali problematiche alla base dell'azione contestata. Al termine dell'istruttoria, alla parte istante viene fornita esaustiva risposta entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della contestazione. Detto termine si applica anche per la presentazione di eventuali controdeduzioni a far data dalla acquisizione della risposta da parte della Regione.
2. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.
3. Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente all'Avvocatura regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al Dipartimento competente. Quest'ultimo predispone la relazione di istruttoria e invia tutti i documenti utili alla costituzione in giudizio. L'Avvocatura informa il Dipartimento competente dell'esito del ricorso in modo che lo stesso, in caso di accoglimento, possa predisporre gli eventuali atti consequenziali.
4. Il Foro competente è il Foro dell'Aquila.

Articolo 10- Modalità di erogazione del contributo

1. Le modalità di erogazione del finanziamento ("circuito finanziario"), la relativa tempistica e documentazione da presentare, sono chiaramente e dettagliatamente indicate nel capitolo 4, par. 4.1, del vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020 e relativi allegati, compreso il vademecum, approvato con Determinazione DPA n. 232 del 20.07.2018, alle disposizioni del quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso.

2. Il Soggetto attuatore, al momento della prima richiesta di erogazione, non è tenuto a presentare polizza fideiussoria, a copertura dell'ammontare del finanziamento, in quanto riconducibile alla categoria degli organismi di diritto pubblico ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di forniture e servizi, come, tra l'altro, ribadito nella nota prot. 3386 del 12.09.2011 del Miur.

3. L'attivazione del circuito finanziario avviene attraverso l'erogazione di:

- a) un anticipo, o in alternativa, primo pagamento a rimborso, fino al 40% del finanziamento pubblico assegnato, su presentazione di apposita richiesta. La richiesta di anticipo/primo pagamento a rimborso può essere inoltrata successivamente alla emanazione del Provvedimento di concessione e dell'inoltro della comunicazione di avvio delle attività. In caso di richiesta di anticipo, al fine di ottenere ulteriori erogazioni, il beneficiario/attuatore è tenuto a dimostrare di aver speso, entro il primo semestre di attività, una percentuale minima del 10% del finanziamento pubblico assegnato per le operazioni che fanno ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
- b) massimo 2 erogazioni intermedie a rimborso delle spese effettivamente sostenute/attività realizzate fino ad un massimo dell'80% del finanziamento pubblico assegnato;
- c) saldo del finanziamento pubblico assegnato da inviare contestualmente o successivamente alla comunicazione di conclusione dell'operazione inoltrando apposita richiesta. Per le operazioni che fanno ricorso a opzioni semplificate in materia di costi, il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione finale è di 30 giorni dalla data di conclusione delle

attività. Il mancato rispetto del termine per la presentazione del rendiconto comporta la revoca dell'intero finanziamento concesso, previa diffida.

4. L'erogazione delle risorse è subordinata all'esito dei controlli di I livello. Il beneficiario/attuatore ha l'obbligo di presentare la documentazione, necessaria alle erogazioni previste dal circuito finanziario, attraverso l'inserimento/compilazione *on line* dei documenti riguardanti i giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati.

5. Ai sensi dell'articolo 132, par. 1, del Regolamento (UE) 1303/2013, in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi, il beneficiario riceve il contributo concedibile a fronte della spesa ritenuta ammissibile entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso, salvo eventuali richieste, debitamente motivate e formali, di integrazioni sulla documentazione amministrativo-contabile o di interruzioni per indagini riguardanti eventualità irregolarità che incidono sulla spesa in questione e salvo la carenza di liquidità da parte della Regione Abruzzo.

6. Si rimanda, in ordine al maggior dettaglio della tempistica, alla voce "Tempistica dei pagamenti al beneficiario" di cui al capitolo 4, par. 4.1, del vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020 approvato con Determinazione DPA n. 232 del 20.07.2018.

Articolo 11-Obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento

1. Le attività sono riferibili al sistema dell'istruzione pubblica. Ai sensi dell'art. 12 Legge n. 241/1990 l'operazione ha natura concessoria. Il provvedimento di concessione, ossia l'affidamento in favore del progetto finanziabile, è formalizzato con atto del Servizio istruito dall'Ufficio competente alla Gestione e Monitoraggio FSE. La comunicazione del provvedimento di affidamento è portata a conoscenza dell'affidatario a mezzo *pec* e, in coerenza alle disposizioni vigenti, la medesima comunicazione indicherà, in conformità a quanto previsto dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo, i dettagli attuativi e gli adempimenti cui il Soggetto attuatore dovrà attenersi per l'avvio nonché l'Ufficio competente per la gestione. In ordine alla Fondazione I.T.S. "Mobilità sostenibile" non si procederà all'affidamento se al momento del relativo provvedimento la stessa non abbia formalizzato l'iscrizione al Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche.

2. Con la predetta comunicazione si instaura tra la Regione Abruzzo e il Soggetto attuatore un rapporto di concessione di sovvenzione con le connesse responsabilità anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

3. In ogni caso il Soggetto attuatore deve osservare le disposizioni normative europee, nazionali e regionali, indicate nel Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020 e relativi allegati, compreso il vademecum, approvato con Determinazione DPA n. 232 del 20.07.2018.

4. Il progetto ammesso a finanziamento deve essere avviato entro il termine del 30.10.2018 (Cfr articolo 5 lettera "e" ed articolo 2 comma 3 Accordo CU del 17.12.2015 nonché articolo 8 comma 1 D.M. n. 713 del 16.09.2016) e rendicontato entro 30 giorni dal termine delle attività, trasmettendo al Servizio competente per la gestione la documentazione relativa alla rendicontazione finale. La rendicontazione deve essere articolata per ciascuna singola azione di progetto. Il mancato rispetto del predetto termine di 30 giorni è disciplinato dal Manuale AdG, vigente al momento della presentazione del rendiconto.

5. Gli impegni del Soggetto attuatore sono precisati nell'"Atto di impegno per la realizzazione delle Azioni", di cui all'Allegato A2.

6. Le attività riguardanti la gestione e il monitoraggio del progetto sono affidate agli Uffici



preposti alla Gestione ed il Monitoraggio Fondo Sociale Europeo, del competente Servizio regionale.

7. Le attività riguardanti il controllo del progetto sono di competenza dell'Ufficio Controlli di I livello Formazione ed Istruzione FSE.

8. Le attività devono essere realizzate conformemente a quanto previsto nel progetto approvato.

9. Tutte le comunicazioni dell'Amministrazione regionale possono avvenire per posta elettronica, anche non certificata, all'indirizzo indicato all'atto della presentazione del progetto; il soggetto attuatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica. In fase di attuazione, l'Ufficio competente alla gestione attiverà un help desk ed un sistema di recall, sulle scadenze procedurali, in favore dei beneficiari.

10. Il candidato, ammesso al finanziamento, è tenuto a:

- a) attuare l'operazione nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali e in ottemperanza alle prescrizioni dell'Avviso;
- b) osservare la normativa europea, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- c) assicurare che, ai sensi dell'art. 65, par. 11, la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma, del POR Abruzzo FSE 2014-2020 nell'ambito di un altro Avviso;
- d) rispettare le procedure di gestione e attuazione fisica e finanziaria previste dall'Avviso e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG;
- e) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dall'Avviso, dalle disposizioni europee, nazionali e regionali, e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG;
- f) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti in atti regionali di natura integrativa o interpretativa delle suddette disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni;
- g) osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13, dall'art. 115 del citato Reg. (UE) e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, è tenuto ad informare che l'attività è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo e ad osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili dall'Amministrazione regionale;
- h) tenere una contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione e a comunicare alla Regione Abruzzo gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- i) conservare i documenti in originale o in copia autenticata, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica nei termini indicati dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013; la documentazione deve sempre essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti;
- j) assicurare la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;

- k) garantire l'invio, nelle modalità e tempistiche stabilite dalla Regione, delle informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, garantendo al contempo che il trattamento delle informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale posta a tutela della privacy;
- l) garantire agli uffici della Regione Abruzzo e agli organi competenti la disponibilità e l'accesso ai documenti necessari per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo;
- m) informare la Regione dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto finanziato;
- n) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al beneficiario stesso;
- o) adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte dall'approvazione di Manuali e disciplinari relativi alle modalità di attuazione del POR Abruzzo FSE 2014-2020;
- p) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente, pari opportunità;
- q) fornire alla Regione ogni informazione utile alla verifica del risultato atteso anche ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 14 del D.P.C.M. 25.01.2008 e di cui al punto 4 lettera "a" dell'Allegato "A" al DM 07.02.2013.

Ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Articolo 12-Cause di revocche

1. Le cause di revoca sono le seguenti:
 - applicazione da parte del beneficiario di variazioni progettuali non preventivamente e motivatamente comunicate ed approvate secondo le previsioni del vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo,
 - ogni caso in cui vengano meno, per effetto di variazioni riferite al soggetto beneficiario anche se comunicate tempestivamente, uno o più requisiti o condizioni richiesti dal presente Avviso e/o dalla vigente normativa europea, nazionale, regionale,
 - ogni altro caso previsto dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo e/o dalla vigente normativa europea, nazionale, regionale,
2. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i..

Articolo 13-Responsabile del procedimento e informazioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni di riferimento ed in particolare al vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo, compreso il vademecum allegato, e alla vigente normativa europea, nazionale, regionale.
2. Ai sensi della L. n. 241/190 e s.m.i., la struttura amministrativa a cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento è il Servizio "Istruzione" DPG010 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università –

Via Passolanciano 75 – 65124 Pescara.

3. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il Dott. Luigi Copertino, responsabile dell'Ufficio "Politiche dell'Istruzione, Rete Scolastica" del Servizio Istruzione.
4. I quesiti e le richieste di chiarimenti possono essere inoltrati esclusivamente a mezzo di apposita piattaforma informatica all'indirizzo internet [http://app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/](http://app.regione.abruzzo.it/avvisi-pubblici/) nell'area dedicata alla sezione di pubblicazione dell'Avviso fino a 5 giorni prima della scadenza della presentazione delle candidature. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella medesima sezione. Le risposte saranno pubblicate sulla medesima piattaforma informatica.
5. Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa, sui siti L'Abruzzo in Europa, <http://urp.regione.abruzzo.it>, www.opencoesione.gov.it e nel BURAT.

Articolo 14-Clausola di salvaguardia

1. La presentazione della domanda a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.
2. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

Articolo 15-Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ALLEGATI ALL'AVVISO "Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS"

- Allegato A.1 – Schema Formulario per la redazione del progetto;
Allegato A.2 – Atto di impegno per la realizzazione di interventi formativi;
Allegato A.3 – Dichiarazione concernente l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Allegato A1

**REGIONE ABRUZZO**

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Piano Operativo 2018-2020

ASSE 3**Istruzione e formazione****Obiettivo tematico: 10**

Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente

Priorità d'investimento: 10iv

migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

Obiettivo specifico 10.4 e 10.6

"Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo"

"Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale"

Azione 10.4.1

Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento

Azione 10.6.1

Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione Tecnica e Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'Istruzione Tecnica e Professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)



Intervento n. 16
Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS

SCHEMA FORMULARIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO

1. Dati di sintesi del progetto

- ✓ Fondazione ITS proponente.
- ✓ Rappresentante legale.
- ✓ Coordinatore/Responsabile del progetto.
- ✓ Referente per i rapporti con la Regione.
- ✓ Date previste di avvio e di conclusione: dell'intero intervento, del percorso formativo (in totale e per ciascuna annualità) e delle attività di supporto (se necessario, per ciascuna annualità).
- ✓ Spesa prevista per l'intero progetto, in totale e per ciascuna annualità.

2. Analisi di contesto in relazione alla figura nazionale di riferimento, come declinata, a livello territoriale, dalla Fondazione ITS proponente

3. Proposta progettuale

PROPOSTA PROGETTUALE

A) EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

A1 – Contributo della proposta al perseguimento delle finalità dell'avviso, con particolare riferimento ai risultati attesi ed alla priorità di investimento (misurati attraverso gli indicatori di risultato e di output)

Partecipanti che ottengono il diploma di tecnico superiore alla fine della loro partecipazione all'intervento.	N°
Numero dei giovani disoccupati, in possesso dei requisiti di accesso, che saranno coinvolti nel progetto.	N°
Numero degli adulti, anche occupati, in possesso dei requisiti di accesso, che saranno coinvolti nel progetto.	N°

A2 – Descrizione dei target coerenti con gli indicatori (priorità di investimento, obiettivo specifico, risultato atteso) previsti nell'avviso che la proposta contribuirà a raggiungere (max 1000 caratteri).

--

**A3 – Descrizione delle modalità di attuazione, previste dalla proposta, dei principi di “Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione” e di “Sviluppo sostenibile” (artt. 7 e 8 Reg. UE 1303/2013)
(max 1000 caratteri).**

--

A4 – Descrizione degli elementi, contenuti nella proposta, sufficienti a garantire la sostenibilità dei risultati prodotti nel tempo (max 1000 caratteri).

--



B) QUALITÀ DEI SERVIZI/ATTIVITÀ PROPOSTI

B1 – Chiarezza, dettaglio e coerenza logica e cronologica dell'articolazione progettuale

Descrizione dell'esplicitazione dei contenuti progettuali indicando obiettivi, modalità attuative, tempi di realizzazione e risultati/output (*max 5000 caratteri*).

Nel procedere alla descrizione richiesta, per questa sezione, devono essere indicate, separatamente per ciascuno dei capoversi n. 1 e n. 2, le informazioni di cui alle lettere seguenti

I. Percorso formativo ITS (cfr. Avviso, art. 2, c. 1, punto A.)

- a. Sede/i di attuazione; n. previsto di destinatari; a tal proposito si richiama il paragrafo 4, punto d dell'All. A) al Decreto del MIUR, di concerto con MLPS, MSE e MEF, del 7.2.2013, in cui si prevede che le Fondazioni I.T.S. incrementino progressivamente il numero minimo di 20 studenti per percorso I.T.S. stabilito dal D.P.C.M. 25.1.2008, in una logica di personalizzazione e organizzazione flessibile e modulare, nel rispetto del monte orario di frequenza per ciascuno studente e adottino, nella propria autonomia, le misure necessarie a consentire un proficuo inserimento in itinere di giovani che ne facciano richiesta, in caso di decremento del numero dei frequentanti rispetto al numero degli iscritti, durante lo svolgimento dei percorsi.
- b. Monte ore complessivo¹ del percorso formativo e monte ore per ciascuna annualità (distinto per attività d'aula, eventuale autoformazione assistita e/o FAD e/o laboratorio, stage aziendale/tirocinio formativo); spesa totale prevista e spesa prevista per ciascuna delle due annualità; data prevista di avvio e data prevista di conclusione per ciascuna annualità.
- c. Requisiti di accesso, criteri e modalità di selezione dei candidati (verifica del possesso delle conoscenze di base necessarie per l'accesso al percorso, tipologia delle prove, composizione della commissione, eventuali corsi di preparazione per la partecipazione alle prove di selezione).
- d. Proposta formativa, con specifica descrizione dei seguenti punti:
 - I. figura nazionale di riferimento, con i relativi richiami ai sistemi di classificazione statistica delle attività economiche e delle professioni e alle aree professionali;
 - II. figura come declinata dalla Fondazione ITS proponente;
 - III. profilo culturale e professionale;
 - IV. percorso formativo, per ciascuna annualità, strutturato in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
 - V. stage aziendale/tirocinio formativo² (articolazione, sede, modalità organizzative), da svolgersi in Abruzzo, in Italia o all'estero;
 - VI. competenze in esito al percorso formativo, riferite alle figure nazionali di cui al punto I, come declinate dalla Fondazione ITS proponente in termini verificabili e certificabili per essere riconosciute come crediti formativi;
 - VII. diploma rilasciato a conclusione del percorso;
 - VIII. commissione d'esame [cfr. comma 8 art. 1 del Decreto del MIUR, di concerto con MLPS, MSE e MEF, del 16.09.2016; cfr. per l'area tecnologica "mobilità sostenibile" ambito "mobilità delle persone e delle merci" e "gestione degli apparati e degli impianti di bordo", anche art. 2 Decreto Interministeriale MIUR-MIT n. 15 del 23.01.2018];
 - IX. certificazione e riconoscimento dei crediti formativi.

¹ Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento (cfr. D.P.C.M. 25.1.2008, art. 4, c. 2, punto b).

² obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo (cfr. D.P.C.M. 25.1.2008, art. 4, c. 2, punto a).

2. Attività a supporto del percorso formativo ITS (cfr. Avviso, art. 2, c. 1, punto B.)

- a. Obiettivi e risultati attesi.
- b. Descrizione delle attività previste.
- c. Destinatari.
- d. Sede/i di attuazione.
- e. Definizione dei criteri di individuazione ed illustrazione delle modalità di coinvolgimento dei soggetti di cui si prevede la partecipazione.

B2 – COMPETENZE DEL TEAM PROGETTUALE PER TITOLI, QUALIFICAZIONE ED ESPERIENZA DELLE PROFESSIONALITÀ PREVISTE NEL PROGETTO

Indicare le figure professionali³ coinvolte nel progetto, evidenziando i titoli e le esperienze professionali che ne qualificano il *curriculum* ed esplicitando la coerenza della professionalità di volta in volta individuata con il ruolo che essa rivestirà nell'attuazione del progetto - c.d. matrice di responsabilità

(aggiungere le righe necessarie).

Figura professionale	Titoli, Qualifiche, Esperienza professionale	Ruolo all'interno del progetto
1.		
2.		

³ Nel caso si prevedano procedure di selezione il riferimento è alle "professionalità" proposte in astratto nel progetto e non ai concreti nominativi che saranno successivamente individuati. Per il personale per cui si prevedono procedure di selezione, i relativi curricula vitae saranno presentati dalla Fondazione ITS proponente dopo la conclusione delle suddette procedure. Invece nel caso in cui le professionalità sono già a disposizione della Fondazione ITS candidata deve essere allegato il relativo curriculum, redatto in forma autodichiarativa, ai sensi del DPR 445/2000 (sottoscrizione e documento di riconoscimento), dal quale risultino chiaramente i titoli e le esperienze professionali riportati nell'apposita griglia del presente formulario (IN QUESTO CASO, i curricula vitae devono essere allegati al formulario ed inviati come indicato al comma 1 punto A1 ed al comma 2 dell'articolo 6 dell'Avviso). Tutti i curricula vitae devono essere resi a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritti, in originale, con firma leggibile e per esteso, dalle persone alle quali afferiscono e redatti preferibilmente secondo il modello europeo, disponibile sul sito <http://www.europass-italia.it/>.



3.		
4.		

B3 – Adeguatezza della struttura organizzativa e dotazione strutturale

Descrizione della struttura organizzativa e della dotazione strutturale (*max 2000 caratteri*).

Nel procedere alla descrizione richiesta, per questa sezione, devono essere indicate, separatamente per ciascuno dei capoversi n. 1 e n. 2, le informazioni di cui alle lettere seguenti

1. Percorso formativo ITS (cfr. Avviso, art. 2, c. 1, punto A.)

a. Risorse organizzative e strumentali previste.

2. Attività a supporto del percorso formativo ITS (cfr. Avviso, art. 2, c. 1, punto B.)

a. Risorse organizzative e strumentali previste.

B4 – Piano di comunicazione.

Strutturazione ed accessibilità delle attività di comunicazione, previste nel progetto, a favore dei destinatari

Descrizione della struttura e dell'accessibilità delle attività di comunicazione (*max 2000 caratteri*).

B5 – Rispondenza del progetto ai fabbisogni e alle aspettative del territorio e dei destinatari

Descrizione di come il progetto risponde ai fabbisogni ed alle aspettative del territorio e di come intercetta i fabbisogni e le aspettative dei destinatari (*max 2000 caratteri*).

4. Sistema di monitoraggio e valutazione.

5. Cronoprogramma gantt di progetto per ciascuna annualità.

SCHEMA DI CALCOLO DELLA SOVVENZIONE IN UNITA' DI COSTO SEMPLIFICATE

		UCS ora / percorso (A)	Numero ore percors o (B)	Totale (A*B)
Ore percorso	Totale ore percorso	€ 49,93		€ 0,00

		UCS / allievi formati (A)	Numero allievi formati (B)	Totale (A*B)
Numero allievi che saranno formati	Totale allievi formati	€ 9.619,00		€ 0,00

VALORE MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (totale costo percorso + totale costo allievi formati)	€ 0,00
---	--------

N.B. 1 = Per i percorsi relativi alla "Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale" e "Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo", nel monte ore complessivo di 1.800 ore del corso biennale devono essere ricomprese anche le ore di frequenza dei corsi presso centri accreditati, necessari per l'ottenimento delle certificazioni obbligatorie previste dalle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che recepiscono la Convenzione ed il Codice internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, i cui costi saranno computati a costi reali. Pertanto nel compilare la tabella di cui sopra, la Fondazione ITS corrispondente dovrà aver cura di indicare il numero di ore di frequenza dei predetti corsi presso i centri accreditati nonché il relativo costo reale, applicando l'importo Ucs orario solo per le ore residue. L'importo a costo reale, per la frequenza dei corsi presso i centri accreditati, sommato a quello in Ucs, per le ore residue del percorso e per il numero di allievi formati, non potrà superare il limite massimo di contributo previsto di euro 282.254,00. Il monte ore di frequenza dei predetti corsi presso i centri accreditati contribuirà comunque, ai fini del rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, al raggiungimento del monte ore di 1.800 previsto dal percorso.

N.B. 2: Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Fondazione I.T.S..



Allegato A2



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Piano Operativo 2018-2020

ASSE 3

Istruzione e formazione

Obiettivo tematico: 10

Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente

Priorità d'investimento: 10iv

migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

Obiettivo specifico 10.4 e 10.6

“Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo”

“Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale”

Azione 10.4.1

Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento

Azione 10.6.1

Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione Tecnica e Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'Istruzione Tecnica e Professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)



Intervento n. 16
Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS

ATTO DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI

Atto di impegno per la realizzazione di interventi formativi

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ come da formale incarico conferito in data _____ in qualità di legale rappresentante¹ dell'Ente _____ con sede legale in _____ via _____ C.F. _____ e P. IVA _____, matricola INPS n. _____, domiciliato per la carica in _____ via _____ ove intende venga inoltrata ogni comunicazione connessa ai progetti approvati di cui trattasi;

- dato atto che ha regolarmente presentato domanda per l'accesso ai finanziamenti delle attività formative di cui all'avviso pubblico per l'Intervento "Sviluppo e qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)";
- preso altresì atto di tutte le disposizioni regionali per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione delle predette attività, di cui al vigente al vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020, e relativi allegati compreso il vademecum, e successive modifiche ed integrazioni, o analoghe, integrative o sostitutive, disposizioni regionali anche sopravvenienti;

si impegna, ad ogni effetto di legge, a:

- realizzare le attività, approvate con la predetta deliberazione, in conformità al progetto approvato;
- adottare un sistema di contabilità separato ovvero una codifica di progetto che consenta di tracciare i movimenti finanziari ad esso associati;
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti in atti regionali, di cui al vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020, e relativi allegati compreso il vademecum, e successive modifiche ed integrazioni o analoghe, integrative o sostitutive, disposizioni regionali anche sopravvenienti;
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti in atti regionali di natura integrativa, sostitutiva o interpretativa delle suddette disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni;
- pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività;
- dare, ai fini degli obblighi pubblicitari, la necessaria conoscenza che l'attività in questione è finanziata con contributo a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- conservare in originale o su supporti comunemente accettati a norma dell'art. 140 Reg.(UE) 1303/2013 la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività in base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate;

¹ Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura, in originale o copia conforme.

- rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.);
- rispettare le procedure di gestione e rendicontazione previste dall'Avviso e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020, e relativi allegati compreso il vademecum, o analoghe, integrative o sostitutive, disposizioni regionali anche sopravvenienti;
- rispettare le procedure di rendicontazione finale ed il termine previsto per la consegna del rendiconto alla fine del progetto;
- rispettare la normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
- accettare di venire inclusi nell'elenco delle operazioni dei beneficiari a norma dell'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013;
- di rispettare il principio di localizzazione dell'intervento cofinanziato;

consapevole che ogni ostacolo od irregolarità, se strumentali e debitamente accertati, frapposti all'esercizio del controllo, può costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento con l'obbligo conseguente di restituzione di somme già erogate,

assicura

- la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- che le attività in oggetto non usufruiscono né usufruiranno di altri finanziamenti pubblici;
- che ogni eventuale variazione apportata all'atto costitutivo e/o allo statuto e/o alla compagine societaria dell'Ente beneficiario sarà tempestivamente comunicata all'Amministrazione regionale al fine di un adeguato puntuale aggiornamento dei dati

Luogo e data, _____

Timbro e firma

N.B.: Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Fondazione I.T.S..



Allegato A3

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università
 Servizio Istruzione

Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020

PIANO OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO ABRUZZO 2018-2020

OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

Intervento n. 16

Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS.

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D. LGS. N.50/2016 e s.m.i.

ASSE 3

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo tematico 10

Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente

Priorità d'investimento 10iv

Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

Obiettivo specifico 10.4 10.6

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo

Qualificazione dell'Offerta di Istruzione e formazione tecnica e professionale

Azione 10.4.1

Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l'imprenditorialità.

Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento

Azione 10.6.1

Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione Tecnica e Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'Istruzione Tecnica e Professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)



Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____
 (prov. _____), residente in _____, città _____ (prov. _____), nella sua qualità di

POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Piano 2018-2020 - Intervento n. 16 "Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS" - Allegato A3 - Dichiarazione inesistenza cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n.50/2016

Allegato A3

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

(*)....., ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che nei suoi confronti non sono state applicate sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell'8.6.2001.

Dichiara di essere consapevole che, qualora dai controlli dell'amministrazione regionale, di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/00, emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'ITS rappresentato decade dall'aggiudicazione eventualmente conseguita sulla base della dichiarazione non veritiera.

Luogo e data, _____

_____ (firma digitale)

(*) la presente dichiarazione deve essere effettuata da parte del Legale Rappresentante della Fondazione ITS nonché da ogni altro soggetto che, secondo lo Statuto della Fondazione, abbia la legale rappresentanza della stessa. In ogni caso l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGITICA
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE PESCARA

Tabella relativa alle licenze di attingimento rilasciate nell'anno 2018 dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara

RINNOVI DI LICENZE DI ATTINGIMENTO RILASCIATI PER L'ANNO 2018

Numero licenza	Numero rinnovo	Ditta	Corso d'acqua	Comune	Uso risorsa idrica	Portata	Canone + Addizionale versati (importi in Euro)					
							2013	2014	2015	2016	2017	2018
Licenza n°007/2013	5° rinnovo	Eredi Giuseppe Aquino	Fosso Fonte Borea	Pescara	Irriguo/Agricolo	0,5 l/s	22,00	22,00	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°001/2014	4° rinnovo	Di Domizio Domenico Ant.	Fosso Fonte Borea	Pescara	Irriguo/Agricolo	0,3 l/s	-	22,00	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°006/2014	4° rinnovo	Lauretti Mario	Fiume Pescara	Alanno	Irriguo/Agricolo	2,0 l/s	-	22,00	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°007/2014	4° rinnovo	Di Giovanni Di Cesare Rita	Fiume Nora	Catignano	Irriguo/Agricolo	1,0 l/s	-	22,00	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°008/2014	4° rinnovo	Salvati Katia	Fiume Nora	Catignano	Irriguo/Agricolo	10,0 l/s	-	22,00	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°009/2014	4° rinnovo	Calderelli Angelo G.	Fiume Pescara	Bolognano	Irriguo/Agricolo	1,0 l/s	-	22,00	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°012/2014	4° rinnovo	Colangelo Italo	Fiume Pescara	Alanno	Irriguo/Agricolo	1,0 l/s	-	22,00	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°019/2014	4° rinnovo	D'Anniballe Elisa	Fosso dei Cappuccini	Catignano	Irriguo/Agricolo	0,5 l/s	-	22,00	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°004/2015	3° rinnovo	Di Blasio Rocco	Fiume Nora	Civitaquana	Irriguo/Agricolo	3,0 l/s	-	-	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°005/2015	3° rinnovo	Negrini Fabio	Fiume Giardino	Popoli	Irriguo/Agricolo	5,0 l/s	-	-	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°008/2015	3° rinnovo	Di Fazio Leonardo	Fiume Fino	Picciano	Irriguo/Agricolo	1,0 l/s	-	-	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°010/2015	3° rinnovo	De Ioris Margherita	Fiume Nora	Catignano	Irriguo/Agricolo	1,0 l/s	-	-	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°011/2015	3° rinnovo	Inerti Valfino S.r.l.	Fiume Fino	Elice	Industriale	10,0 l/s	-	-	1.090,32	1.090,32	1.090,32	1.092,08
Licenza n°013/2015	3° rinnovo	Sablone Gabriella	Torrente Schiavone	Civitella Casanova	Irriguo/Agricolo	1,0 l/s	-	-	23,10	23,10	23,10	23,10
Licenza n°001/2016	2° rinnovo	Terme di Popoli S.r.l.	Fiume Pescara	Popoli	Civile	10,0 l/s	-	-	-	170,50	170,50	172,70
Licenza n°004/2016	2° rinnovo	Cerasa Marco	Fiume Nora	Civitaquana	Irriguo/Agricolo	2,0 l/s	-	-	-	23,10	23,10	23,10
Licenza n°001/2017	1° rinnovo	Di Mascio Anna Maria	Fonte Tignose	Lettomanoppello	Irriguo/Agricolo	0,50 l/s	-	-	-	23,10	23,10	23,10
Licenza n°006/2017	1° rinnovo	Greco Roberto Pasquale	Fiume Nora	Civitaquana	Irriguo/Agricolo	3,00 l/s	-	-	-	23,10	23,10	23,10
Licenza n°007/2017	1° rinnovo	Di Cola Pasquale	Fiume Nora	Catignano	Irriguo/Agricolo	1,00 l/s	-	-	-	23,10	23,10	23,10

LICENZE DI ATTINGIMENTO RILASCIATE NELL'ANNO 2018

Numero licenza	Ditta	Corso d'acqua	Comune	Uso risorsa idrica	Portata	Spese istruttoria versate (importi in Euro)	Canone + Addizionale versati (importi in Euro)
Licenza n°001/2018	Mancini Santino	Sorgente Fonte del Papa	Lettomanoppello	Irriguo/Agricolo	1,00 l/s	139,00 (01.02.2018)	23,10 (01.02.2018)
Licenza n°002/2018	Petaccia Daniti	Fiume Lavino	Lettomanoppello	Irriguo/Agricolo	1,00 l/s	139,00 (26.01.2018)	23,10 (24.02.2018)
Licenza n°003/2018	Colabetton S.p.A.	Fiume Orta	San Valentino A.C.	Industriale	5,00 l/s	139,00 (22.02.2018)	1.365,10 (22.02.2018)
Licenza n°004/2018	Di Mario Elisabetta	Fiume Giardino	Popoli	Irriguo/Agricolo	1,00 l/s	139,00 (10.04.2018)*	138,60 (10.04.2018)*
Licenza n°005/2018	Di Gregorio Fausto	Fiume Pescara	Bolognano	Irriguo/Agricolo	5,00 l/s	34,00 (05.04.2018)	23,10 (05.04.2018)
Licenza n°006/2018	D'Agostino Antonio	Fiume Pescara	Castiglione Casauria	Irriguo/Agricolo	1,00 l/s	139,00 (11.05.2018)	23,10 (11.06.2018)
Licenza n°007/2018	Ristorante La Teleferica Villa Anna di Ferrante Anna	Sorgente Santa Maria	Lettomanoppello	Civile	1,00 l/s	139,00 (04.06.2018)	172,70 (16.05.2018)
Licenza n°008/2018	Di Blase Gabriele	Sorgente Fonte Tignosi	Lettomanoppello	Irriguo/Agricolo	1,00 l/s	139,00 (24.05.2018)	23,10 (24.05.2018)
Licenza n°009/2018	Istocescu Mihaela Luminita	Fiume Pescara	Popoli	Irriguo/Agricolo	1,60 l/s	139,00 (04.07.2018)	23,10 (04.07.2018)
Licenza n°010/2018	Di Clemente Michele	Fiume Nora	Catignano	Irriguo/Agricolo	1,00 l/s	139,00 (04.07.2018)	23,10 (04.07.2018)
Licenza n°011/2018	Di Lorenzo Dino	Fiume Nora	Catignano	Irriguo/Agricolo	1,00 l/s	139,00 (04.07.2018)	23,10 (04.07.2018)
Licenza n°012/2018	Azienda Agricola Pasetti	Fiume Pescara	Castiglione Casauria	Irriguo/Agricolo	10,00 l/s	139,00 (18.07.2018)	23,10 (18.07.2018)

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA, IGINE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Avviso pubblico per la nomina di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale - Teramo

ALLEGATO "A"



AVVISO PUBBLICO

per l'acquisizione di disponibilità per la nomina di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, da parte dei soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

PREMESSO

che occorre procedere alla designazione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della Legge Regionale Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 E SS.MM.II. per il triennio 2019-2022.

SI RENDE NOTO

a tutti gli interessati che, al fine di effettuare la predetta designazione, occorre presentare apposita istanza per presentare la propria candidatura per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

A tal fine si comunica:

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", di Teramo è nominato dal Direttore Generale dell'Istituto e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196", ed è composto da n. 3 membri, così scelti:

- Uno designato dalla Regione Abruzzo,
- Uno designato dalla Regione Molise;
Entrambi scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE):
- Uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Durata e compenso

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e svolge le prestazioni stabilite dalla normativa regionale e statale vigente e dallo Statuto. Ai membri del Collegio è corrisposta un'indennità secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 13 del D.Lgs. 502/1992 con riferimento agli emolumenti del Direttore Generale dell'Istituto IZS.

Modalità di presentazione della candidatura

La domanda e la relativa documentazione ad essa allegata dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 15° giorno dalla pubblicazione sul BURAT, unicamente mediante Posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: dpf011@pec.regione.abruzzo.it specificando l'oggetto dell'avviso pubblico.

La domanda potrà essere firmata dal candidato con firma digitale ed inviata unitamente alla documentazione o, in alternativa, potrà essere firmata in maniera autografa, allegando una copia di un documento in corso di validità, scansionata in un unico file in formato pdf.

L'utilizzo della P.E.C. è consentito solo da indirizzo di posta elettronica certificata personale. La domanda è tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF.

Non sarà ritenuto valido l'invio per posta ordinaria o per posta elettronica semplice, anche se indirizzata alla P.E.C. indicata o inviata da P.E.C. non personale. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

L'Amministrazione non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.

Farà fede la data in cui la domanda sarà effettivamente pervenuta e non quella di spedizione.

La Regione non assumerà alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato e per gli eventuali disguidi non imputabili all'Amministrazione.

Documentazione da allegare

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

1. il Curriculum vitae, datato e firmato, da redigersi secondo il formato europeo e nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
2. Certificazione di iscrizione nel registro dei revisori contabili o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
3. copia di un documento di identità dell'interessato, in corso di validità, come previsto dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000;
4. dichiarazione indicante l'indirizzo di posta elettronica presso il quale, indirizzare eventuali comunicazioni;

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni previste nei casi di cui all'articolo 76 del medesimo DPR n.445/2000:

- a) *le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e possesso cittadinanza);*
- b) *di essere iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;*
- c) *il domicilio, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, ai fini di ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso;*
- d) *di autorizzare, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e ss. mm. e ii., il trattamento dei propri dati personali;*
- e) *di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità dell'incarico previste dall'articolo 3 comma 11 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli 3, 5 e 8 del decreto legislativo n.39/2013, o in alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto legislativo n.39/2013;*
- f) *di aver riportato/non aver riportato condanna, anche non definitiva, della Corte dei Conti e di essere/non essere sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa – contabile;*

Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione in originale del candidato, nel caso di istanza cartacea, e sprovviste del curriculum.

Non saranno inoltre considerate valide le istanze pervenute oltre il termine del 15° giorno dalla pubblicazione sul BURAT.

Individuazione delle professionalità idonee

Il Presidente della Giunta Regionale esaminerà i curricula pervenuti e, previa verifica dei requisiti richiesti, provvederà ad effettuare la designazione del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, dandone comunicazione al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

Pubblicità ed informazioni

Il presente avviso verrà pubblicato integralmente sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo nell'area AVVISI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

Informativa sul Trattamento dei dati personali.

Ai sensi della normativa contenuta nell'art. 13 del D. Lgs. n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali comunicati dagli aspiranti viene svolto a scopo istituzionale nel rispetto di quanto previsto dalla succitata legge per finalità strettamente connesse al procedimento di nomina di Componente del Collegio dei revisori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla selezione. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I candidati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.

Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo.

I suddetti dati sono raccolti, trattati in modo lecito, corretto e trasparente e detenuti in base agli obblighi di legge.

Quanto precede vale anche per gli eventuali dati sensibili (es. quelli da cui possono eventualmente desumersi lo stato di salute ovvero l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico).

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Abruzzo.

Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli alimenti Dr. Giuseppe Bucciarelli.

Responsabile dell'istruttoria è il Sig. Piero Bertazzi, al quale è possibile rivolgersi per ogni ulteriore informazione ai seguenti recapiti: piero.bertazzi@regione.abruzzo.it, telefono 085/767.2643.

COMUNE DI PENNE

Variante al PRG – Via Verrotti in zona B3.

CITTÀ DI PENNE
Provincia di Pescara
AreaVI Urbanistica e Assetto del territorio

Variante al PRG modifica dei Comparti P.E.U. n.1-2-3 Via Verrotti in zona B3

Il Responsabile

vista la deliberazione consiliare n° 77 in data 20/12/2018 ad oggetto “Variante PRG concessioni convenzionate 1-2-3 via Verrotti - Ditta Pierdomenico. Approvazione.”;

visto l' art. 21 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore

RENDE NOTO

che con delibera consiliare n. 77 in data 20/12/2018, è stata approvata

la variante specifica al PRG per i Comparti P.E.U. n.1-2-3 Via Verrotti in zona B3.

Dalla Residenza Municipale, li 07 febbraio 2019

IL RESPONSABILE
(arch. Antonino Di Federico)



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Approvazione Variante Specifica al vigente P.R.G.

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

(Provincia di Chieti)

A V V I S O

Approvazione Variante Specifica al vigente P.R.G.

- Viste Le Leggi Regionali nn. 18/83 - 70/95 - 11/99 e 26/00;
- Visto il P.R.G. approvato con delibera Consiliare n. 22 del 02.09.2008, pubblicata sul B.U.R.A. n.54 del 19.09.2008;

SI RENDE NOTO

che, con Deliberazione C.C. n. 29 in data 29.11.2018, è stata approvata la variante specifica al Piano Regolatore Generale del Comune di Torrevecchia Teatina, richiesta dalla CO.ME.DA. srl, con sede legale a Torrevecchia Teatina in Via Fondo Valle Alerio sn., che sarà esecutiva in seguito alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.T.

li, 21 DIC 2018

Comune di Torrevecchia Teatina
Provincia di Chieti
Partenza
Prot. N. 0007766
del 21-12-2018 ore 11:02:02
Categoria 6 Classe 1 Fascicolo



IL SINDACO

Avv. Katja Baboro



IL RESPONSABILE U.T.C.

Ing. Amanda Ciacchetti



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it